

# Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri



## *Prontuario Operativo*

*per i reati di violenza di genere e  
per l'approccio alle vittime particolarmente vulnerabili.*

**ANNO 2023**



## REGISTRAZIONE DELLE AGGIUNTE E VARIANTI

PAG.	AGGIUNTE E VARIANTI APPORTATE	DATA

*Prontuario Operativo per i reati di violenza di genere e per l'approccio alle vittime particolarmente vulnerabili.*

Edizione Luglio 2023

A cura della Sezione Atti Persecutori - Reparto Analisi Criminologiche del Ra.C.I.S.



## INDICE

<b>PREMESSA.....</b>	<b>9</b>
<b>INTRODUZIONE.....</b>	<b>13</b>
<b>LEGENDA.....</b>	<b>15</b>
<b>PARTE TEORICO-INFORMATIVA.....</b>	<b>17</b>
<b>1. LE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE .....</b>	<b>17</b>
1.1 LE CARATTERISTICHE CICLICHE DELLA VIOLENZA DOMESTICA .....	19
1.2 MISURE A SOSTEGNO DELLE DONNE .....	20
A. LEGGE 69/2019. MODIFICHE AL CODICE PENALE E PROCEDURA PENALE.....	20
B. IL NUMERO DI PUBBLICA UTILITÀ “1522” .....	21
C. I CENTRI ANTIVIOLENZA .....	22
1.3 TRATTAMENTI PER GLI UOMINI MALTRATTANTI .....	23
<b>2. VITTIMIZZAZIONE E VULNERABILITÀ .....</b>	<b>24</b>
2.1 VITTIMIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA.....	24
2.2 VULNERABILITÀ .....	26
2.3 LE VITTIME IN CONDIZIONE DI PARTICOLARE VULNERABILITÀ .....	27
<b>3. REATI A MATRICE DISCRIMINATORIA: I CRIMINI D’ODIO .....</b>	<b>30</b>
<b>4. I MINORI, VITTIME E AUTORI DI REATO, E LE MISURE A SOSTEGNO .....</b>	<b>34</b>
4.1 BULLISMO E CYBERBULLISMO .....	36
A. REATI CONNESSI E AMMONIMENTO .....	36
4.2 MISURE A TUTELA DEL MINORE .....	38
A. “114: EMERGENZA INFANZIA” .....	38
B. MISURE DI SOSTEGNO PER ORFANI DI FEMMINICIDIO .....	38
C. BULLISMO, CYBERBULLISMO E GARANTE DELLA PRIVACY .....	38
<b>5. REATI INFORMATICI .....</b>	<b>39</b>
5.1 VITTIME DI REATI INFORMATICI, PERCHÉ VULNERABILI .....	39
5.2 TIPI DI REATO E CONDOTTE EMERGENTI .....	39
5.3 EDUCAZIONE DIGITALE.....	42
5.4 CONSIGLI IN FASE DI DENUNCIA.....	43
5.5 COME ACCOGLIERE LE VITTIME.....	44
5.6 IDENTIFICAZIONE UTENTI SU PROFILI <i>FACEBOOK</i> E <i>INSTAGRAM</i> .....	44
5.7 REPERTAMENTO PROFILO <i>FACEBOOK</i> E <i>INSTAGRAM</i> (CIRCUITO META) .....	45
5.8 RECLAMO AL GARANTE DELLA PRIVACY .....	46
5.9 COMPETENZA TERRITORIALE .....	46
<b>PARTE TECNICO-OPERATIVA .....</b>	<b>47</b>
<b>1. INTRODUZIONE .....</b>	<b>47</b>
1.1 LA NOTIZIA DI REATO .....	47

1.2 I FATTORI DI RISCHIO E LA RILEVAZIONE DA PARTE DELL'OPERATORE DI P.G.....	48
1.3 MISURE PRECAUTELARI .....	50
A. ARRESTO OBBLIGATORIO IN FLAGRANZA E QUASI FLAGRANZA .....	51
B. ALLONTANAMENTO D'URGENZA DALLA CASA FAMILIARE .....	52
C. BRACCIALETTO ELETTRONICO .....	53
D. IMMEDIATO RITIRO CAUTELARE DELLE ARMI .....	54
1.4 LE MISURE DI PREVENZIONE .....	54
<b>2. PROCEDURE OPERATIVE .....</b>	<b>57</b>
<b>2.1 PRIMO CONTATTO .....</b>	<b>57</b>
2.2 PROCEDURA OPERATIVA IN SITUAZIONE DI EMERGENZA .....	57
A. L'OPERATORE DI CENTRALE OPERATIVA .....	57
B. L'INTERVENTO DELLA PATTUGLIA.....	59
2.3 PROCEDURA OPERATIVA IN CASO DI PRESENTAZIONE DI DENUNCIA-QUERELA/S.I.T. ....	63
A. FASE DI ACCOGLIENZA.....	63
B. IL MILITARE DI SERVIZIO ALLA CASERMA .....	63
C. LA FASE DI RICEZIONE DELLA QUERELA O DELLE ESCUSSIONI A S.I.T.....	63
D. CONSIGLI PRATICI PER LA STESURA DEL VERBALE DI QUERELA/S.I.T:.....	67
E. LE ATTIVITÀ CONSEGUENTI ALLA QUERELA .....	69
F. RICHIESTA DI REMISSIONE DI QUERELA O RITRATTAZIONE .....	71
2.4 MISURE A SOSTEGNO DELLA VITTIMA.....	71
2.5 PROCEDURA OPERATIVA IN CASO DI SEGNALAZIONE DI TERZI.....	73
A. CONVOCAZIONE TELEFONICA DELLA VITTIMA.....	74
B. CONVOCAZIONE DELLA VITTIMA PER TRAMITE DI TERZI .....	74
<b>3. L'APPROCCIO ALLA VITTIMA PARTICOLARMENTE VULNERABILE: DOMANDE E STRATEGIE COMUNICATIVE .....</b>	<b>75</b>
3.1 COMUNICAZIONE NON VERBALE E PARAVERBALE .....	76
3.2 COMUNICAZIONE VERBALE E TIPI DI DOMANDE .....	78
3.3 LA COMUNICAZIONE INTERCULTURALE NELL'ASCOLTO DI UNA VITTIMA DI DIVERSA NAZIONALITÀ....	79
3.4 LE FASI DELL'ASCOLTO.....	81
3.5 L'AUDIZIONE PROTETTA DEL MINORE .....	82
<b>4. IL COMANDANTE DI COMPAGNIA .....</b>	<b>84</b>
<b>5. IL COMANDANTE DI STAZIONE .....</b>	<b>85</b>
<b>ALLEGATO A – BULLIZZOMETRO .....</b>	<b>87</b>
<b>ALLEGATO B – CHECK LIST PER ALLONTANAMENTI/SCOMPARSE E TENTATI SUICIDI</b>	<b>88</b>
<b>ALLEGATO C – FATTORI DI RISCHIO .....</b>	<b>89</b>
<b>ALLEGATO D - SCHEMA ARRESTO OBBLIGATORIO.....</b>	<b>92</b>
<b>ALLEGATO E - SCHEMA CENTRALE OPERATIVA.....</b>	<b>94</b>

<b>ALLEGATO F – ALIMENTAZIONE DEL SISTEMA SCUDO.....</b>	<b>95</b>
<b>ALLEGATO G - SCHEMA INTERVENTO DELLA PATTUGLIA .....</b>	<b>96</b>
<b>ALLEGATO H - SCHEDA INTERVENTO.....</b>	<b>97</b>
<b>ALLEGATO I - SCHEMA MILITARE DI SERVIZIO ALLA CASERMA .....</b>	<b>102</b>
<b>ALLEGATO L - VERBALE ISPEZIONE.....</b>	<b>103</b>
<b>ALLEGATO M – REPERTAMENTO DIGITALE .....</b>	<b>104</b>
<b>ALLEGATO N - RICHIESTA DI AMMONIMENTO .....</b>	<b>110</b>
<b>ALLEGATO O - INFORMAZIONI ALLA PERSONA OFFESA .....</b>	<b>111</b>
<b>ALLEGATO P – VERBALE DI AUDIZIONE PROTETTA .....</b>	<b>113</b>
<b>ALLEGATO Q – SCHEMA DOMANDE.....</b>	<b>114</b>
<b>ALLEGATO R – SEGNALAZIONE .....</b>	<b>121</b>
<b>ALLEGATO S – RICHIESTA DI SUPPORTO ALLA SEZIONE ATTI PERSECUTORI E SCHEDA ATTIVITÀ.....</b>	<b>122</b>
<b>ALLEGATO T- DÉPLIANT VIOLENZA DI GENERE, QR CODE, SITO WEB E VIOLENZAMETRO .....</b>	<b>124</b>
<b>SCHEDA ORIENTATIVA 1 – MINORI.....</b>	<b>128</b>
<b>SCHEDA ORIENTATIVA 2 - ANZIANI .....</b>	<b>130</b>
<b>SCHEDA ORIENTATIVA 3 – PERSONE CON DISABILITÀ .....</b>	<b>134</b>
<b>SCHEDA ORIENTATIVA 4 - LGBT .....</b>	<b>138</b>
<b>SCHEDA ORIENTATIVA 5 – LE MINORANZE ETNICHE E RELIGIOSE .....</b>	<b>144</b>



## PREMESSA

L’Italia è stata tra i primi paesi europei a ratificare la **Convenzione di Istanbul** - adottata dal Consiglio d’Europa l’11 maggio 2011 - sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, con la legge 27 giugno 2013, n. 77, entrata in vigore il 1° agosto 2014. Il tema della tutela delle vittime di violenza di genere rappresenta un settore strategico nell’ambito delle politiche di prevenzione e contrasto poste in essere dall’Arma dei Carabinieri. Già nel 2009 il Dipartimento per le Pari Opportunità del Consiglio dei Ministri ha affidato all’Arma dei Carabinieri il monitoraggio delle violenze perpetrate sotto forma di atti persecutori, violenti, sessualmente finalizzati o vessativi verso vittime vulnerabili, a seguito del Protocollo d’Intesa sottoscritto dai Ministri *pro tempore* della Difesa e delle Pari Opportunità, finalizzato a rafforzare le strategie di prevenzione e contrasto del reato di *Atti Persecutori* (*art. 612 bis*) appena istituito. È seguita, nello stesso anno, una Convenzione di attuazione tra il Dipartimento per le Pari Opportunità e il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri con la quale è stata istituita la **Sezione Atti Persecutori**, collocata nell’ambito del Reparto Analisi Criminologiche (R.A.C.) del Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche (Ra.C.I.S.).

In tale quadro, in riferimento alla tematica della violenza di genere, il 23 novembre 2017, nell’ambito del Consiglio dei Ministri, il Governo ha adottato il **Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2017 - 2020)**<sup>1</sup>. L’Arma dei Carabinieri sulla base dell’esperienza maturata dalla Sezione Atti Persecutori, rappresenta - tramite il Comandante della Sezione Atti Persecutori - il Ministero della Difesa al *Comitato tecnico di supporto* (organo tecnico per l’esecuzione del Piano d’azione straordinario<sup>2</sup>) della *Cabina di Regia nazionale* (organo politico) per la redazione del suddetto Piano Strategico Nazionale (aggiornato per il triennio 2021-2023)<sup>3</sup>.

La Sezione Atti Persecutori ha il compito, in ambito nazionale, di:

- sviluppare studi e ricerche rivolti all’approfondimento dei fenomeni riguardanti gli atti persecutori, violenti, sessualmente finalizzati o vessativi verso le vittime vulnerabili, non già diversamente tutelate, anche attraverso le collaborazioni con la comunità scientifica ed avvalendosi di uno specifico archivio per l’analisi;
- analizzare il flusso informativo sulla violenza di genere proveniente dai reparti dell’Arma e dalla Rete Nazionale di Monitoraggio;
- aggiornare le strategie di prevenzione e di contrasto ai fenomeni, fornendo contributi tecnico-operativi;
- svolgere attività di aggiornamento e sensibilizzazione a favore del personale, anche presso i reparti dell’Arma, per la promozione delle strategie di prevenzione e contrasto;
- fornire ai reparti dell’Arma dei Carabinieri un qualificato intervento di supporto, anche nell’esecuzione di audizioni protette, direttamente sul territorio delle Procure di riferimento o nella “Sala Lanzarote” (stanza inaugurata nel 2014 presso il Ra.C.I.S., dotata di un impianto di audio-video registrazione e di una sala regia con vetro unidirezionale);
- contribuire alle attività formative nello specifico settore svolte dagli Istituti di Istruzione dell’Arma;

---

<sup>1</sup> Si pone l’obiettivo di condivisione di strategie operative valide in maniera uniforme tra i vari attori coinvolti. Il Piano strategico è articolato su quattro assi principali ripresi dalla Convenzione di Istanbul, le cosiddette 4 “P”: **prevenire** la violenza domestica, **proteggere** le vittime, **perseguire** i trasgressori e **politiche integrate**.

<sup>2</sup> Circolare nr. 1287/80-1-2008 datata 9 giugno 2016 dell’Ufficio Operazioni Comando Generale.

<sup>3</sup> <https://www.pariopportunita.gov.it/media/1952/piano-nazionale-violenza-2021-2023.pdf>

- contribuire ad incrementare l'efficacia delle iniziative promosse dal Dipartimento per le Pari Opportunità e da altri attori istituzionali e sociali, anche in campo internazionale, realizzando modalità di raccordo tra le rispettive componenti;
- favorire progetti di collaborazione interistituzionali sviluppati a livello provinciale anche con la partecipazione dei Comandi territoriali;
- fungere da snodo centrale della Rete Nazionale di Monitoraggio.

Grazie alla competenza acquisita con lo svolgimento di dette attività e di quella investigativa nello specifico campo, la Sezione Atti Persecutori, inoltre, concorre alla formazione e all'aggiornamento professionale dei militari dell'Arma di ogni ordine e grado, in tema di reati connessi alla violenza di genere e in particolare in danno delle vittime vulnerabili, con appositi moduli formativi tematici presso l'Istituto Superiore di Tecniche Investigative (I.S.T.I.), gli Istituti di formazione di base dell'Arma, nonché presso i reparti territoriali a favore dei Comandanti ai vari livelli e del personale che entra a diretto contatto con le vittime (in presenza o da remoto). In particolare, a partire dal 2014 presso l'I.S.T.I., si svolgono annualmente corsi di formazione multidisciplinare in materia di "violenza di genere" (modulo VG - della durata di due settimane - e VG1 – sessione di aggiornamento della durata di una settimana). I discenti sono selezionati dai Comandi Provinciali e al termine del corso, il personale formato – inquadrato esclusivamente all'interno dei Nuclei Investigativi - va ad alimentare la struttura denominata **"Rete Nazionale di Monitoraggio"**. L'obiettivo della Rete è quello di avere, a livello di Comando Provinciale, dei referenti qualificati per la trattazione dei casi più delicati di violenza di genere. Tra i compiti dei referenti<sup>4</sup> vi sono quelli di favorire la tessitura di relazioni tra gli altri operatori sul territorio (centri antiviolenza, assistenti sociali, presidi ospedalieri ecc.), di osservare e rilevare particolari derive o acutizzazioni di fenomeni, di operare nella raccolta dei dati necessari all'analisi del fenomeno e di diffondere le buone prassi in materia, sempre col supporto tecnico della Sezione Atti Persecutori. In sintesi, l'attività operativa svolta dall'Arma dei Carabinieri in ottica di violenza di genere e violenza domestica nasce dal contatto diretto dei carabinieri con la vittima e mette a sistema i flussi informativi - derivanti dalla capillare presenza dei Comandi Stazione sul territorio nazionale che interagiscono quotidianamente con gli altri attori della Rete Nazionale Antiviolenza (altre FF.PP., Magistrati, centri antiviolenza, assistenti sociali, presidi ospedalieri, enti locali, scuole e associazioni), e dalla partecipazione dell'Arma alle attività di *Governance* a livello centrale e territoriale - con la specifica preparazione professionale degli operatori, traducendo il tutto in bagaglio esperienziale che reinserisce nel sistema sociale a tutela delle vittime sotto forma di strumento qualificato indispensabile per l'attività di prevenzione, di repressione e di azione strategica nelle *Governance* multilivello per la prevenzione ed il contrasto alla violenza di genere.

Il modello di prevenzione e contrasto dell'Arma dei Carabinieri segue un **approccio tridimensionale** che mette a sistema e declina le **4 P** della Convenzione di Istanbul: **Prevenire** i reati, **Perseguire** gli autori dei reati garantendoli alla giustizia; **Proteggere** le vittime adottando adeguate misure per la loro sicurezza e tutela; adottare **Politiche integrate** facendo rete con gli altri attori sistematici del territorio che entrano a contatto a vario titolo con le vittime. L'Arma dei Carabinieri, pertanto, pone un'attenzione particolare nei confronti delle vittime particolarmente vulnerabili promuovendo, sin dal primo contatto, un approccio che tiene conto delle caratteristiche delle singole categorie di soggetti e del loro vissuto personale, orientando le azioni operative verso le loro specifiche esigenze. Le **azioni operative** poste in essere seguono il modello c.d. delle **4 A**, che si può schematizzare nelle fasi dell'**Attivazione** del pronto intervento; dell'**Accoglienza** in ambienti protetti a loro dedicati e appositamente realizzati nelle nostre Caserme; dell'**Ascolto** attivo scevro da pregiudizi ed in modo

<sup>4</sup> Circolare n. 1287/66-1-2008 datata 25 settembre 2013 dell'Ufficio Operazioni Comando Generale.

empatico dei loro vissuti; dell'**Aiuto** concreto nel fare il primo passo per liberarsi dalla violenza, adottando adeguate misure di sicurezza e mettendo in contatto la vittima con le strutture presenti sul territorio che garantiscono accoglienza e ospitalità, nonché supporto psicologico e legale. In tutte queste fasi i Carabinieri che operano a contatto con la vittima sono anzitutto chiamati a leggere la violenza in tutte le sue forme, nonché **rilevare, riconoscere, raccogliere e riferire** all'A.G. gli eventuali **fattori di rischio** (le c.d. **4R**) che consentono di essere efficaci, efficienti e tempestivi nelle azioni operative.



## INTRODUZIONE

In linea con le Convenzioni internazionali e ratifiche con Leggi nazionali, appare doveroso porre sempre più attenzione alla sensibilizzazione del personale che, a vario titolo, entra in contatto con le vittime vulnerabili. La Sezione Atti Persecutori ha ritenuto necessario compendiare, nel presente prontuario operativo, l'esperienza ultradecennale conseguita nello specifico settore e tutte le informazioni acquisite attraverso:

a. un attento studio delle:

- pubblicazioni Arma, in particolare **P-11** “*Procedimenti d’azione per i militari dell’Arma dei Carabinieri nei servizi d’Istituto*”, **T-4** “*Tutela dei diritti umani nei servizi d’Istituto*”, **I-11** “*Indagini tecnico-scientifiche nell’Arma dei Carabinieri*” e vademecum **I-12** “*Indagini tecnico-scientifiche nell’Arma dei Carabinieri - Vademetum tecnico-operativo*”;
- circolari Arma in materia di violenza di genere emanate dall’Ufficio Operazioni del Comando Generale, pubblicate sull’area intranet Leonardo - Area tematiche - Operazioni - Violenza di Genere;
- direttive emanate dalle diverse Procure a livello nazionale in tema di violenza di genere e vittime vulnerabili;
- normative internazionali<sup>5</sup> e nazionali<sup>6</sup>;
- modifiche normative introdotte con la **Legge 69/2019 (Codice Rosso)** e successive modificazioni, con le **leggi delega 26 novembre 2021 n. 206 e L. 27 settembre 2021 n. 134**, attuate con i **D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 e n. 150** che ha portato alla riforma del processo e del sistema sanzionatorio penale (c.d. *Riforma Cartabia*) e, infine, con la **Legge 24 maggio 2023, n. 60** che disciplina le nuove norme in materia di procedibilità d’ufficio e di arresto in flagranza.
- risoluzione sulle linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica, (delibera 9 maggio 2018 del Consiglio Superiore Magistratura);
- giurisprudenza in materia.

---

<sup>5</sup> La regolamentazione internazionale in materia include: la **Convenzione delle Nazioni Unite sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW)**, adottata il 18 dicembre 1979, ratificata dall’Italia il 10 giugno 1985, con ordine d’esecuzione di cui alla legge 14 marzo 1985 n. 132, in vigore dal 10 luglio 1985; la **“Dichiarazione di Vienna”** del 25 giugno 1993, adottata dalla Seconda Conferenza Mondiale delle Nazioni Unite sui Diritti Umani, secondo la quale la violenza di genere concretizza una delle forme di violazione dei diritti umani; le raccomandazioni e le decisioni del comitato CEDAW; la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta in materia di violenza contro le donne e di violenza domestica, cosiddetta **“Convenzione di Istanbul”**, adottata il 7 aprile 2011, sottoscritta l’11 maggio 2011, ratificata nel nostro Paese con la legge n. 77 del 27 giugno 2013 ed entrata in vigore il 1º agosto del 2014; la Convenzione di Lanzarote del 25 ottobre 2007 per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, ratificata con la legge del 1º ottobre 2012, n. 172. Nell’ambito della legislazione euro-unitaria deve essere segnalata innanzitutto la decisione quadro 2001/220/GAI (sostituita dalla direttiva 2012/29/UE), con la quale il Parlamento Europeo ha elaborato una vera e propria “carta dei diritti delle vittime”, vincolante per gli Stati membri, e ha sollecitato questi ultimi a migliorare la legislazione e le misure concrete di sostegno per la protezione delle vittime, con particolare attenzione “all’assistenza e al riconoscimento di tutte le vittime, incluse in via prioritaria, le vittime del terrorismo”. L’opzione culturale sottesa a questa decisione quadro era quella di ritenere che, nei sistemi processuali “con vittima”, a questa dovesse essere assicurata una partecipazione al procedimento penale appropriata ed effettiva, declinata nei diritti all’assistenza (Capo 2, artt. 8 e 9), alla partecipazione (Capo 3), alla protezione (Capo 4) e, in chiave strumentale, all’informazione (Capo 2, artt. 3-6). Specifica, in tema di violenza contro le donne, è ancora la risoluzione del 26 novembre 2009 con la quale il Parlamento Europeo ha esortato gli Stati Membri “a migliorare le condizioni normative e le politiche nazionali volte a combattere tutte le forme di violenza contro le donne, ad affrontarne le cause, in particolare mediante misure di prevenzione, e a garantire a tutte le vittime di violenza il diritto all’assistenza e al sostegno”. Con la successiva risoluzione del 5 aprile 2011 il Parlamento Europeo ha proposto una strategia di lotta alla violenza contro le donne, alla violenza di genere e alla mutilazione genitale femminile come base di futuri strumenti legislativi di diritto penale. La più ampia e importante fonte europea in tema di tutela delle vittime è, comunque, la **Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012** (che ha sostituito la decisione quadro 2001/220/GAI). Detta direttiva innanzitutto definisce la violenza di genere e la violenza domestica, mutuando le definizioni dall’art. 3 della Convenzione di Istanbul. Il legislatore europeo, inoltre, secondo l’approccio metodologico già sotteso alla decisione quadro 2001/220/GAI, ha sollecitato gli Stati membri ad adottare, nell’ambito dei sistemi processuali previsti dalle rispettive legislazioni nazionali, misure atte a garantire i diritti con essa riconosciuti alle vittime di questi reati.

<sup>6</sup> Le politiche di protezione delle vittime dei reati sviluppate dall’Unione Europea e dagli altri organismi internazionali hanno reso necessari interventi di adeguamento da parte del legislatore nazionale, attuati dapprima con la legge 119/2013, con la quale si è inteso dare anticipata esecuzione alla Convenzione di Istanbul (entrata in vigore solo nel 2014), poi con il decreto n. 212 del 15 dicembre 2015, attuativa della Direttiva 2012/29 e, prima ancora, con la L. 172/2012 che ha introdotto significative novità in relazione all’esame delle vittime minorenni, sulla scorta di quanto previsto dalla Convenzione del Consiglio d’Europa siglata a Lanzarote il 25 ottobre del 2007.

b. le specifiche competenze tecnico-operative acquisite tramite:

- il quotidiano impegno nello svolgimento di attività investigativa nello specifico campo;
- il diretto confronto a livello nazionale con l’A.G., l’Arma territoriale ai vari livelli, i referenti della Rete Nazionale di Monitoraggio, i frequentatori dei corsi in materia di violenza di genere svolti all’I.S.T.I.;
- il monitoraggio e l’analisi delle segnalazioni che pervengono quotidianamente dai reparti territoriali;
- incontri e confronti con le altre Forze di Polizia a livello nazionale e internazionale;
- collaborazioni con la comunità scientifica;
- le attività svolte a livello di *Governance* Centrale, nei Tavoli interministeriali e nelle diverse Procure della Repubblica.

Questo Prontuario si pone l’obiettivo di uniformare le procedure d’intervento e di fornire delle linee guida a tutti i Carabinieri che, a vario titolo, entrano in contatto con le vittime di violenza di genere e domestica, con un *focus* particolare alle altre vittime particolarmente vulnerabili, al fine di uniformare le metodologie di intervento secondo massima cautela, competenza e professionalità, orientando adeguatamente le azioni per meglio pervenire al fine investigativo e alla protezione della vittima, ponendo anche la dovuta attenzione all’approccio comunicativo. Il documento è **diviso in tre parti**: una teorico-informativa, una tecnico-operativa, e quella finale contenente gli allegati operativi e le schede orientative. Nella “**Parte teorico-informativa**” sono sinteticamente fornite alcune definizioni e cenni sulle principali forme attraverso le quali può manifestarsi la violenza, con un approfondimento sui minori e sulla violenza di genere. Sono menzionate, altresì, le misure di sostegno rivolte alle vittime, nonché esaminati i concetti di vittimizzazione e vulnerabilità con specifico riferimento alla classificazione delle vittime particolarmente vulnerabili. Vengono inoltre approfonditi anche i diversi tipi di reati informatici. La “**Parte tecnico-operativa**” si concentra sulle procedure di intervento e di comportamento che è opportuno seguire nella gestione e nella trattazione dei casi di violenza di genere e domestica, distinte a seconda delle fasi in cui l’operatore entra a contatto con una vittima. Un *focus* particolare è dato ai cosiddetti “fattori di rischio” che è importante conoscere e riconoscere, da parte di ogni operatore che si relaziona con le vittime vulnerabili, in quanto la giusta attenzione e rilevazione permette di dare all’AG un quadro più esaustivo della vicenda e l’adozione di adeguate misure. Nella **parte finale** del presente prontuario sono riportati alcuni **allegati** (come la scheda d’intervento, la scheda domande, modelli di verbali di P.G.) dedicati a tutti gli operatori che entrano in contatto con le vittime di violenza di genere e le **schede orientative**, approfondimenti utili in merito alle categorie di vittime particolarmente vulnerabili (minorì, anziani, persone con disabilità, lgbt e minoranze etniche). Questi documenti, oltre ad uniformare le procedure operative, hanno lo scopo di supportare il militare nelle fasi dell’intervento, fornendo delle linee guida per le operazioni da compiere, nonché un utile promemoria sulle necessarie informazioni da raccogliere. Tutte le indicazioni fornite si pongono, in linea di principio, come *buone prassi* a cui ispirarsi, fermo restando la specificità di ogni singola vicenda ed eventuali disposizioni impartite dall’Autorità Giudiziaria di riferimento, ovvero procedure derivanti da appositi protocolli localmente sottoscritti tra soggetti istituzionali (Regione/Provincia/Comune, Prefecture, Forze di Polizia, ASL e nosocomi, centri antiviolenza, associazioni di volontariato, altri).

## LEGENDA

Al fine di rendere la lettura del prontuario più pratica e speditiva, si è fatto ricorso ai sottoelencati simboli per identificare prontamente la tematica del contenuto testuale riportato.

	APPROFONDIMENTI LEGISLATIVI
	APPROFONDIMENTI TEMATICI
	ELEMENTI PSICOLOGICI
	DA NON FARE
	PROCEDURA OPERATIVA
	CIRCOLARI E PUBBLICAZIONI ARMA CC
<b>CODICE ROSSO</b>	L.69/2019 “CODICE ROSSO”
<b>RIFORMA CARTABIA</b>	D.LGS. 10 OTTOBRE 2022 NR. 150 “RIFORMA CARTABIA”
	ALLEGATI
<b>SCHEMA ORIENTATIVA</b>	SCHEMA ORIENTATIVA



## PARTE TEORICO-INFORMATIVA

### 1. LE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE

Il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante volto a definire una serie di azioni per la protezione delle donne da ogni forma di violenza, è stata la “*Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*”, aperta alla firma l’11 maggio 2011 a Istanbul (cosiddetta **Convenzione di Istanbul**) e ratificata dall’Italia con la legge 77/2013<sup>7</sup>. Il 25 ottobre 2012 è poi seguita la Direttiva Comunitaria 2012/29/UE<sup>8</sup> del Parlamento Europeo e del Consiglio, che ha previsto norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. Secondo i principi internazionali, la **violenza nei confronti delle donne** è “*una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere, che provocano, o sono suscettibili di provocare, danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata*”. Spesso si usa come sinonimo l’espressione “violenza di genere” sebbene quest’ultimo termine sia nato in sociologia per marcare una differenza tra il sesso e le forme culturali in cui esso può presentarsi<sup>10</sup>. Nei principi internazionali con il termine “genere” si fa riferimento a “*ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini*”. Ne consegue quindi che la violenza di genere include le manifestazioni dirette contro una donna in quanto tale o che colpisce le donne in maniera sproporzionata. Il maggior numero di casi di violenza contro le donne è riconducibile alla cosiddetta **“violenza domestica”**, definita all’art. 3 della Convenzione di Istanbul come: “*tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima*”. Tale definizione è stata ripresa nel nostro ordinamento attraverso la Legge n. 119/2013, nota come “Legge sul femminicidio”, che ha introdotto nel diritto sostanziale e processuale una serie di interventi tesi ad aumentare e rafforzare le forme di protezione previste in favore delle vittime. La violenza contro le donne è caratterizzata da una serie di condotte che possono manifestarsi in forme molto diverse, che per natura e complessità non sono di facile classificazione. Tutte queste condotte però implicano per la vittima sofferenze fisiche e/o psicologiche, che possono manifestarsi tanto nel breve quanto nel lungo periodo.

A meri fini esemplificativi, si possono distinguere:

- **la violenza fisica**, individuabile più facilmente, che consiste nel generare intenzionalmente un danno fisico con mezzi differenti;
- **la violenza psicologica**, più difficilmente constatabile rispetto a quella fisica, ma in pari misura fonte di sofferenza e conseguente danno. Può manifestarsi attraverso vari comportamenti: gli insulti, le ingiurie, il rifiuto di comunicazione, le rivalse sui figli, atti provocatori o ritorsivi (es. *buttare, strappare, rompere oggetti che hanno un valore affettivo per la donna, minacciare di fare del male ad animali domestici*), nonché tramite tutte quelle condotte finalizzate a controllare, svalorizzare, umiliare e sottomettere la vittima. Si tratta di una grave forma di perversione relazionale, che rende le donne talmente assuefatte e dipendenti da essere spesso **inconsapevoli rispetto a ciò che sta loro accadendo**, giungendo talvolta persino a convincersi, facendole proprie, delle ragioni del

<sup>7</sup> L. 27 giugno 2013 n. 77, *Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l’11 maggio 2011*, (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio 2013, n. 152), consultabile sul sito <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/07/01/13G00122/sg>.

<sup>8</sup> <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0188&qid=1698402392450>

<sup>9</sup> Art. 3 Convenzione di Istanbul.

<sup>10</sup> Corradi C. (2008), *I modelli sociali della violenza contro le donne. Rileggere la violenza nella modernità*, ed. FrancoAngeli.

maltrattante, che è spesso un abile manipolatore. È una forma di violenza molto insidiosa, perché indiretta, costante e ripetuta.

### GASLIGHTING: UNA FORMA DI VIOLENZA PSICOLOGICA

Un particolare forma di violenza psicologica è il cosiddetto **gaslighting**<sup>11</sup>. Si tratta di una tecnica di manipolazione mentale fatta di silenzi e frasi pungenti, senza scoppi d'ira. Tale tecnica punta a far sentire la vittima sbagliata, eliminando ogni sua certezza e sicurezza. Esistono tre categorie fondamentali di manipolatore:

- l'adulatore, che attua la manipolazione lusingando la vittima;
- il “bravo ragazzo”, che sembra avere a cuore solo il bene della vittima, ma in realtà antepone ad ogni altra cosa i propri bisogni;
- l'intimidatore, che utilizza il rimprovero continuo, il sarcasmo, l'aggressività diretta continua.

Tre le fasi fondamentali del *gaslighting*:

- **incredulità**: la vittima non crede a quello che sta accadendo, né a ciò che vorrebbe farle credere il suo carnefice;
- **difesa**: la vittima inizia a difendersi con rabbia e a sostenere la propria posizione;
- **depressione**: la vittima si convince che il manipolatore ha ragione, getta le armi e si rassegna, diventando insicura, estremamente vulnerabile e dipendente.

- **la violenza economica**, che consiste nell'impedire alla donna l'accesso alle risorse economiche con lo scopo di limitarne l'autonomia e la possibilità di reazione. Possono essere ricompresi in questa fattispecie i comportamenti volti ad impedire alla vittima la ricerca di un lavoro, la privazione o il controllo dello stipendio, la gestione della vita quotidiana (*accesso al conto bancario, disponibilità di strumenti di pagamento*). Nel caso in cui la vittima sia straniera, il maltrattante può impedirle la messa in regola dei documenti di soggiorno, ostacolando così la ricerca del lavoro e rendendo la donna vulnerabile legalmente, soprattutto in vista di un eventuale affidamento dei figli;
- **la violenza sessuale**, che in termini generali indica l'imposizione di rapporti sessuali non voluti, pratiche sessuali non desiderate, rapporti sessuali con terzi, visione di materiale pornografico o l'imposizione alla prostituzione. Nella coppia, la violenza sessuale è utilizzata come mezzo per dominare l'altro; non ha nulla a che vedere con il mero desiderio fisico, ma è connessa con la manifestazione del possesso. È un modo di dimostrare all'altra il predominio, quasi a trasformare la donna da persona a oggetto, a bene fungibile;
- **gli atti persecutori** (cosiddetto *stalking*), identificabili come quell'insieme di comportamenti molto variegati tra loro (es. *comunicazioni insistenti, pedinamenti, appostamenti*), volti a controllare e limitare la libertà della persona, a ricercare il contatto o l'instaurazione di un rapporto di comunicazione non desiderato dalla vittima, che diventano delle vere e proprie forme di persecuzione, portando la persona che li subisce a vivere in un grave e perdurante stato di ansia o di fondato timore per sé o per i prossimi congiunti. Lo *stalking*<sup>12</sup> colpisce con maggiore frequenza le donne successivamente all'interruzione di una relazione affettiva.



<sup>11</sup> Chindemini D. (2013), *Violenze psichiche aspetti giuridici e sociali*, Ed. Altalex, p. 28.

<sup>12</sup> Sanzionato nell'ordinamento giuridico nazionale con la figura autonoma di cui all'art. 612-bis c.p. “Atti persecutori”.



## 1.1 LE CARATTERISTICHE CICLICHE DELLA VIOLENZA DOMESTICA

La violenza all'interno di una relazione può essere paragonata ad un vero e proprio circuito che si sviluppa gradualmente nel tempo. Nel 1983 Lenore Walker<sup>13</sup> ha definito questo processo come *il ciclo della violenza*. Spesso tale ciclo comincia con un fidanzamento nel quale la caratteristica del rapporto è la **non reciprocità**, ovvero la presenza di un **rapporto asimmetrico**. Ciò che è stato riscontrato a seguito di molteplici studi è che, sebbene l'inizio della violenza sia variabile, è possibile osservare la ciclicità di specifici eventi.

Tale ciclo si articola in tre fasi:

- ***la costruzione della tensione.*** La prima fase è caratterizzata dall'utilizzo da parte del maltrattante di varie tecniche di controllo (*isolamento della partner dalla rete amicale e familiare o il divieto di uscire da sola*) e dalla messa in atto di una serie di comportamenti denigratori (*sminuire, mortificare ed insultare la donna*). In questa fase iniziano le minacce di usare la violenza fisica che poi - una volta scatenata - avrà soprattutto lo scopo di mantenere il controllo sulla partner. La donna in questa fase cerca di compiacere e di calmare il partner, convinta che se si comporta nel modo giusto può controllarne l'ostilità.
- ***l'esplosione della violenza (o escalation).*** In questa fase si verifica l'episodio violento. Generalmente la violenza è graduale si può passare dagli spintoni, alle braccia torte, agli schiaffi, ai calci, al lancio di oggetti contundenti, in tale fase l'uomo può anche agire violenza sessuale per affermare il proprio potere. L'esplosione di violenza genera nella partner in un primo momento paura e confusione. Le vittime possono reagire in vari modi: fuggendo, contrattaccando o sopportando gli abusi. La donna può sentirsi totalmente inerme poiché ogni sforzo agito nella fase precedente per fermare tali comportamenti si è dimostrato inutile. Subentra così un grande senso d'impotenza e una costante paura di perdere la vita.
- ***la fase della "falsa riappacificazione".*** In questo periodo, passata la fase acuta del maltrattamento, la persona violenta si scusa, promette di cambiare il proprio comportamento - anche attraverso uno specifico percorso terapeutico - affinché la donna non si separi da lui. Tale atteggiamento è il prodotto della necessità di ristabilire la relazione di dominio. Nei primi episodi di violenza, la fase della falsa riappacificazione dura generalmente più a lungo, a mano a mano che gli episodi tendono a ripetersi la durata di tale periodo si abbrevia.

Tale fase si compone di due momenti differenti: nel primo vi è il **pentimento** dell'uomo, durante il quale lo stesso chiede perdono e si mostra vulnerabile, compra regali e fa dichiarazioni eclatanti; nel secondo avviene uno **scarico violento delle responsabilità** ove la colpa per ciò che è accaduto viene attribuita dallo stesso a cause esterne, ad esempio al lavoro stressante, ad una situazione economica difficile, al consumo di alcol e soprattutto alla donna che l'ha provocato. Tale periodo, che può durare mesi come anni, impedisce alla donna di comprendere subito il meccanismo nel quale è coinvolta, costituisce il rinforzo positivo che la spinge a restare all'interno della relazione violenta e legata alla speranza di una redenzione del partner. Se nessuna delle parti coinvolte cerca aiuto, si ricostruisce lentamente la fase di crescita della tensione. Un evento qualsiasi conduce allora ad un'ulteriore *escalation* e il ciclo della violenza torna a ripetersi.

<sup>13</sup> Walker L. (1983), *The battered women syndrom study*. In: Finkelhor, Gelles, Hotaling (Hrsg.), *The dark side of families*, Beverly Hills.



## 1.2 MISURE A SOSTEGNO DELLE DONNE

### a. LEGGE 69/2019. MODIFICHE AL CODICE PENALE E PROCEDURA PENALE

CODICE ROSSO

Il 9 agosto 2019 è entrata in vigore la **Legge 19 luglio 2019, n. 69<sup>14</sup>** recante “*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*”, nota come **“Codice Rosso”**. Le disposizioni processuali della nuova legge sono ispirate alla **sentenza della Corte EDU Talpis c. Italia<sup>15</sup>** che sancisce la condanna dell’Italia da parte della Corte di Strasburgo per la violazione del diritto alla vita e del divieto di trattamenti inumani e degradanti, nonché del divieto di discriminazione in quanto le autorità italiane non sono intervenute per proteggere una donna e i suoi figli vittime di violenza domestica perpetrata da parte del marito, avallando di fatto tali condotte violente (protrattesi fino al tentato omicidio della ricorrente e all’omicidio di un suo figlio)<sup>16</sup>. Questa vicenda ha portato l’Italia ad adottare provvedimenti volti ad evitare il ripetersi di vicende simili, e a far sì che reati come maltrattamenti, violenza sessuale, *stalking* commessi in contesti familiari o di convivenza si reiterino senza l’intervento tempestivo delle autorità. Per tale ragione la L. 69/2019, intervenendo sul codice di procedura penale, ha velocizzato l’*iter* dei procedimenti penali che riguardano i casi di violenza domestica e di genere, e ha previsto un’accelerazione nell’eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime.

<sup>14</sup> Circolare 179/5-2018 datata 26 luglio 2019 dell’Ufficio Legislazione per approfondimento.

<sup>15</sup> Corte EDU, Sez. 1, del 2 marzo 2017, Talpis c. Italia, ricorso n. 41237/14.

<sup>16</sup> La Corte di Strasburgo ha evidenziato come, dopo la denuncia, la vittima è stata privata dell’immediata protezione che la situazione di vulnerabilità richiedeva, infatti, l’interessata **è stata sentita solo dopo sette mesi dalla presentazione della denuncia**; al contempo, **non è stata disposta nessuna misura di protezione a suo favore**. Agli occhi del giudice europeo, le autorità nazionali, non agendo rapidamente dopo la denuncia, hanno privato la stessa di ogni efficacia, creando un contesto d’impunità favorevole alla ripetizione da parte del marito di atti di violenza nei confronti della moglie e della sua famiglia, culminati poi con l’omicidio del figlio e il tentato omicidio della ricorrente.

Nello specifico, la L. 69/2019 prevede che la **Polizia Giudiziaria** dovrà **comunicare al Pubblico Ministero** di turno le notizie di reato **immediatamente, anche in forma orale**. Alla comunicazione orale dovrà seguire senza ritardo quella scritta.

Ciò dovrà avvenire per i seguenti delitti:

- maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) (**N.B:** questo reato è inserito nell'elenco dei delitti che permettono di applicare nei confronti degli indiziati le *misure di prevenzione*, tra le quali è inserita la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa<sup>17</sup>);
- violenza sessuale, aggravata e di gruppo (artt. 609-*bis*, 609-*ter* e 609-*octies* c.p.);
- atti sessuali con minorenne (art. 609-*quater* c.p.);
- corruzione di minorenne (art. 609-*quinquies* c.p.);
- atti persecutori (art. 612-*bis* c.p.) (**N.B:** per questo reato, la Legge 15 ottobre 2013 n. 119, cosiddetta Legge sul femminicidio, ha previsto la possibilità di richiedere le intercettazioni telefoniche, ex art. 266 c.p.p., comma 1, lettera f-*quater*);
- diffusione illecita di immagini o video sessualmente esplicativi (art. 612-*ter* c.p.).

Anche se non è ricompreso nell'elenco dei reati sopracitati, è opportuno seguire la procedura del Codice Rosso anche nel caso di delitto di tentato omicidio per violenza di genere o domestica. Inoltre, il PM, entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, dovrà assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato, che può essere prorogato solo in presenza di imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa. Infine, la polizia giudiziaria procede senza ritardo, al compimento degli atti di indagine delegati dal PM e mette a disposizione del PM la documentazione delle attività svolte. Per quanto riguarda il codice penale, la legge ha introdotto **quattro nuovi reati** (di seguito elencati) e ha inasprito le pene per alcuni delitti modificando la disciplina delle attenuanti e delle aggravanti:

- art. 583-*quinquies* c.p. “*Deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso*”;
- art. 612-*ter* c.p. “*Diffusione illecita di immagini o video sessualmente esplicativi*” (cosiddetto Revenge Porn);
- art. 558-*bis* c.p. “*Costrizione o induzione al matrimonio*”;
- art. 387-*bis* c.p.<sup>18</sup> “*violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa*”.

## b. IL NUMERO DI PUBBLICA UTILITÀ “1522”

Il “1522”<sup>19</sup> è un numero di pubblica utilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità, istituito nel 2006. Il Servizio è **attivo 24 ore su 24**, tutti i giorni dell'anno ed è accessibile dall'intero territorio nazionale gratuitamente, sia da utenze fisse che mobili, **multilingue** (italiano, inglese, francese, spagnolo e arabo). Le operatrici forniscono una prima risposta ai bisogni delle vittime di violenza e di *stalking*, offrendo informazioni utili e un orientamento ai servizi socio-sanitari pubblici e privati presenti nel territorio più attinenti alle proprie esigenze. L'obiettivo principale del “1522” è quello di sostenere l'emersione della domanda di aiuto, consentendo un graduale avvicinamento da parte della vittima ai servizi di

<sup>17</sup> La legge 69/2019, art. 282-*ter* c.p.p., garantisce il rispetto di tale misura coercitiva attraverso il controllo dell'indiziato mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici (c.d. braccialetto elettronico).

<sup>18</sup> Se con la Legge 69/2019 la PG doveva comunicare immediatamente la notizia di reato al PM, con l'entrata in vigore della Legge 24 Settembre 2021 nr. 134, art. 2 C. 15 “*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alle norme di attuazione del codice di procedura penale e disposizioni di accompagnamento della riforma*”, è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza di reato (vedasi All. D).

<sup>19</sup> <https://www.1522.eu/>.

assistenza, con l'assoluta **garanzia dell'anonimato**. Nel caso in cui vi siano situazione di emergenza, le operatrici, secondo procedure interne condivise con le forze dell'ordine, provvedono a contattare direttamente il NUE 112 ove attivo o le centrali operative/sale operative. Al "1522" ci si può rivolgere anche per **reperire i riferimenti di un centro antiviolenza** da fornire ad una vittima, avendo così garanzia di ottenere informazioni aggiornate su strutture che hanno avuto una valutazione positiva da parte del Dipartimento per le Pari Opportunità, tali da rientrare nella mappatura ufficiale, costantemente aggiornata.

### c. I CENTRI ANTIVIOLENZA

I Centri Antiviolenza sono strutture dove vengono accolte le vittime e all'interno delle quali viene costruito, con il supporto di diverse figure professionali (esclusivamente di sesso femminile) specificatamente formate, un progetto di uscita dalla violenza. Vi si rivolgono donne che vivono situazioni di violenza fisica, sessuale, psicologica, economica subita sia in contesto familiare che extra-familiare. I servizi offerti sono molteplici e specifici di ogni singola struttura, ma a fattor comune sono sempre presenti i seguenti:

- **accoglienza telefonica con linea di emergenza (*helpline*)<sup>20</sup>**. In genere il primo contatto con la vittima avviene telefonicamente, perché il telefono è un mezzo molto efficace per superare il senso di vergogna connesso con la violenza subita, consentendo di salvaguardare l'anonimato. Nel primo contatto l'operatrice cerca di trasmettere fiducia alla vittima instaurando un rapporto empatico e fornendo una prima risposta informativa immediata ai bisogni rilevanti, con particolare riguardo alla messa in sicurezza della donna, ma anche in riferimento agli altri servizi presenti all'interno della struttura;
- **accoglienza personale (*counselling*)**. Questo servizio consiste in un percorso di colloqui a cadenza periodica e di durata variabile, finalizzato al raggiungimento di obiettivi stabiliti con la vittima, secondo tappe concordate. L'intervento è di carattere relazionale o psico-sociale e viene condotto secondo i presupposti e i principi della protezione, riservatezza, del non giudizio;
- **consulenza legale**. Il servizio di consulenza e assistenza legale viene offerto da avvocati donna che operano sia in ambito civile che penale;
- **ospitalità**. In alcune strutture viene fornita ospitalità, a titolo gratuito, in **Case Rifugio**<sup>21</sup>, spesso a indirizzo protetto, a donne con figli in situazioni di emergenza e per un periodo limitato nel tempo (sei mesi, prorogabili in caso di necessità e previa autorizzazione dell'Ente<sup>22</sup>). Vi sono delle operatrici che offrono supporto alla convivenza delle vittime ospiti, disciplinata secondo un apposito regolamento che viene fatto conoscere a ogni persona ospite. Se la casa rifugio è a indirizzo segreto, il regolamento prevede necessariamente che la vittima non debba comunicare a nessuno l'indirizzo, né ricevere ospiti;
- **supporto culturale**. Questo servizio prevede l'organizzazione di convegni e seminari, mostre e manifestazioni pubbliche, conferenze, ecc. La sensibilizzazione del territorio in cui opera il Centro Antiviolenza è essenziale anche al lavoro di accoglienza, perché sostiene la costruzione della rete, la diffusione di buone prassi, la possibilità che la vittima - nella sua richiesta di aiuto

<sup>20</sup> Diverso dal numero di pubblica utilità 1522 e specifico del singolo centro antiviolenza.

<sup>21</sup> L'accesso alle Case Rifugio avviene non solo tramite i Centri antiviolenza ma tramite la segnalazione dei servizi quali pronto soccorso, 1522, servizi sociali e forze dell'ordine.

<sup>22</sup> <https://www.telefonorosa.it/casa-rifugio/>.

all'esterno - possa incontrare personale sempre più preparato e attento alla sua condizione e ai suoi bisogni.

### **1.3 TRATTAMENTI PER GLI UOMINI MALTRATTANTI**

Dalle analisi realizzate in molteplici Paesi in ordine alla violenza agita all'interno delle relazioni d'intimità, è maturata la consapevolezza della necessità di intervenire con chi la violenza la agisce e non solo con chi la subisce. Attiviste femministe e difensori delle vittime, con il tempo, si sono resi conto che dare aiuto alle vittime perché queste poi ritornassero allo stesso ambiente domestico non era la soluzione del problema; inoltre aiutare la vittima non impediva che il maltrattante potesse continuare a comportarsi in modo violento nelle relazioni con le successive partner. Tale consapevolezza ha avuto delle implicazioni importanti a livello pubblico, come lo sviluppo di piani d'azione e di servizi specificatamente rivolti all'azione di prevenzione, emersione, contrasto alla violenza, sia per le donne-vittime che per gli uomini-maltrattanti. Il nostro Paese, proprio per essere conforme agli standard internazionali definiti a partire dalla Convenzione di Istanbul e dalle altre Convenzioni internazionali ratificate, ha emanato il "Piano di Azione Nazionale (2017-2020) per prevenire e contrastare la violenza sulle donne e la violenza domestica". In tale piano si prevede, tra le altre cose, percorsi di rieducazione degli uomini autori di violenza, riservando specifiche risorse per il sostegno di programmi di prevenzione, recupero e trattamento per uomini maltrattanti per prevenire la recidiva e per favorire l'adozione di comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali.

#### **TRA GLI OBIETTIVI DEI PROGRAMMI PER UOMINI AUTORI DI VIOLENZA VI SONO:**

- Interruzione della violenza.
- Ridurre la possibilità di recidiva.
- Offrire maggiore sicurezza alle vittime o potenziali vittime.
- Promuovere relazioni equalitarie e rispettose.
- Favorire una risposta comunitaria alla violenza domestica.
- Agire sugli uomini per produrre cambiamenti nella società.

Pertanto se da un lato la società si è sempre concentrata sulle fasi di protezione e punizione, ha assunto un'importanza strategica la fase della prevenzione. Con il DL 93/2013 l'Ammonimento è stato previsto anche per i casi di violenza domestica in cui sono presenti i "reati sentinella", come percosse o lesioni. L'ammonito deve essere informato dal Questore sui centri di recupero e servizi sociali disponibili sul territorio. In tali situazioni si potrebbe intervenire per impedire l'escalation della violenza. Anche la legge 69/2019, chiamata "Codice Rosso", regola "*la sospensione condizionale della pena (...) subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati*". Questa legge di fatto favorisce l'attività dei centri per maltrattanti perché consente agli utenti con procedimenti penali in corso di avere una sospensione della pena nel caso di partecipazione attiva ai programmi di recupero organizzati da centri o da sportelli appositi.

I centri per uomini maltrattanti assistono uomini autori di violenza durante percorsi di sostegno e riabilitazione con lo scopo di far cessare le violenze nei confronti della partner e a volte anche verso i figli. In questi gruppi l'uomo apprende le strategie di interruzione del comportamento violento, di gestione della rabbia e diversi modi di relazionarsi con la partner.

Gli obiettivi principali del lavoro con uomini autori di violenza sono: l'interruzione della violenza, l'assunzione di responsabilità e la costruzione di alternative ad essa al fine di evitarne le recidive sia con la partner attuale che con una partner diversa in una nuova relazione.

Qualora l'uomo abbia una partner, la stessa viene avvisata della partecipazione del compagno al percorso, informata nel caso in cui il maltrattante abbandoni il programma o se gli operatori percepissero un rischio per la donna e i bambini. È necessario assicurarsi che le compagne abbiano volontariamente accettato la presa di contatto; è necessario rispettare i bisogni delle donne e compiere sforzi al fine di minimizzare ogni possibile rischio rappresentato dalla presa di contatto. Inoltre, è importante proteggere i bambini che vivono al centro di relazioni con abusi e che risentono sempre (direttamente o indirettamente) della violenza domestica. Particolare attenzione viene rivolta al recupero delle capacità genitoriali poiché la funzione genitoriale di padre, infatti, risulta compromessa dalla violenza che incide profondamente sul benessere dei bambini.

L'intervento si concretizza in un intervento di gruppo di dimensioni ristrette (10-12 partecipanti) che solitamente si incontra una volta alla settimana per un periodo minimo di 6 mesi o di 28 sessioni. Per tutti i partecipanti è previsto, infine, un follow up (verifica dei risultati) nel quale i partecipanti, a distanza di tempo dalla fine del trattamento, si ritrovano in gruppo e si scambiano considerazioni su ciò che hanno imparato e come lo applicano nella loro nuova quotidianità. Lo schema proposto è uno dei più adottati per la diffusione dell'attività, ma non tutti i centri adottano le stesse procedure nel seguire i maltrattanti e nella valutazione dei risultati ottenuti dai programmi. Gli uomini possono accedere ai programmi in vario modo: spontaneamente, su suggerimento di persone vicine o su invito dei servizi sociali o dalla magistratura. L'associazione più nota che raccoglie queste realtà è la "Relive" che nasce nel Novembre 2014 dall'unione di nove fra i primi centri che attuano programmi per autori di violenza di genere, che si sono riuniti nella prima associazione nazionale italiana per scambiarsi esperienze, per aumentare la formazione, per incrementare l'efficacia dei programmi, sempre nell'ottica del confronto costruttivo. I centri che aderiscono a Relive ([www.associazionerelive.it](http://www.associazionerelive.it)) hanno una comune visione del fenomeno della violenza di genere: la violenza maschile contro le donne costituisce un fenomeno grave e diffuso, al di là dei confini nazionali essendo presente in tutti i paesi Europei ed a livello internazionale in modo trasversale. Ultimo punto, ma non meno importante, è il focus sulla collaborazione dei centri con altri servizi del territorio. Dai risultati di alcune ricerche è stato dimostrato che l'efficacia dei programmi dipende in modo sostanziale dal sistema in cui questi sono inseriti, per cui i soggetti che intendono promuovere quest'approccio devono mettersi necessariamente in rete e lavorare in modo integrato con tutti i servizi coinvolti nel tema della violenza nelle relazioni d'intimità (forze di polizia, tribunali, servizi per le donne). Nelle linee guida Europee (WWP 2008) si sottolinea infatti che i programmi per uomini maltrattanti non dovrebbero mai lavorare in condizioni di isolamento, ma dovrebbero sempre agire in modo integrato con i servizi antiviolenza per le donne.

## 2. VITTIMIZZAZIONE E VULNERABILITÀ

### 2.1 VITTIMIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA

L'azione criminale, sia essa commessa intenzionalmente, premeditatamente o negligentemente, produce un danno sulle vittime di reato; tale danno (che può essere sia fisico, mentale, emozionale o economico) è definito "*vittimizzazione primaria*". L'aver subito un reato, e pertanto un danno, non coincide in maniera automatica con la consapevolezza della persona offesa di percepirti come

“vittima” ma, affinché la vittima si riconosca come tale, è necessario che attraversi quattro momenti ben precisi<sup>23</sup>:

- la presenza di un danno;
- il riconoscersi come vittima;
- decidere quale strada intraprendere (se quella della denuncia penale o della confidenza ad una persona vicina);
- ottenere il riconoscimento da parte della società, della comunità di riferimento, al fine di ricevere sostegno sociale e solidarietà.

La **consapevolezza** è dunque uno status fondamentale per far sì che la vittima metta in atto la prima richiesta di aiuto e per ottenere l'aiuto stesso. Si potrebbe parlare di un **processo di consapevolizzazione della vittima**. In tale quadro è possibile comprendere come una persona abbia una maggiore facilità nel divenire consapevole di essere stata vittima di un reato occasionale e predatorio (rapina, furto, aggressione), piuttosto che di un reato abituale e interno ad una relazione sentimentale. In tale situazione quindi il processo di consapevolezza del danno sarà un processo molto più complesso e lungo. Oltre al reato in sé, che costituisce quindi il primo danno che la vittima subisce, la c.d. “*vittimizzazione primaria*”, esiste un'altra forma di vittimizzazione detta “*vittimizzazione secondaria*”, che può essere definita come una condizione di ulteriore sofferenza e oltraggio sperimentata dalla vittima in relazione ad un atteggiamento di insufficiente attenzione, o di negligenza, da parte delle agenzie di controllo formale (sistema sanitario, sociale, giudiziario, delle forze di polizia e della comunità in generale) nella fase del loro intervento e si manifesta nelle ulteriori conseguenze psicologiche negative che la vittima subisce<sup>24</sup>. Il malessere provato dalla vittima che subisce la vittimizzazione secondaria può quindi essere provocato da molteplici condotte agite da differenti figure professionali che incontrano la vittima nel suo percorso giudiziario, di tutela e sostegno: quando queste si lasciano condizionare da stereotipi e pregiudizi diffusi nell'ambiente sociale, quando formulano domande giudicanti, quando inducono sensi di colpa o responsabilizzano la vittima per il reato, quando la vittima non viene creduta, ascoltata più volte senza una concreta necessità o quando il suo dichiarato viene sminuito.

Di seguito uno schema illustra le principali caratteristiche della vittimizzazione primaria e secondaria e successivamente si riportano sinteticamente le principali normative di riferimento in merito alla vittimizzazione.

<sup>23</sup> E. Viano, “Vittimologia oggi: i principali temi di ricerca e di politica pubblica”, in Balloni A., Viano E. (a cura di), *IV Congresso Mondiale di Vittimologia. Atti della giornata bolognese*, Clueb, Bologna, 1989

<sup>24</sup> Rossi L., *L'analisi investigativa nella psicologia criminale. Vittimologia: aspetti teorici e casi pratici*, Milano, Giuffrè, 2005, p. 417.

### VITTIMIZZAZIONE PRIMARIA

- aver subito un danno (reato);
- il riconoscersi come vittima (processo di consapevolezza);
- decidere quale strada intraprendere (se quella della denuncia penale o della confidenza ad una persona vicina);
- ottenere il riconoscimento da parte della società, della comunità di riferimento, al fine di ricevere sostegno sociale e solidarietà.

### VITTIMIZZAZIONE SECONDARIA

- interazione con l'ambito giudiziario e istituzionale;
- un atteggiamento di insufficiente attenzione, o di negligenza, da parte delle agenzie di controllo formale (sistema sanitario, sociale, giudiziario, delle forze di polizia e della comunità in generale);
- ulteriori conseguenze psicologiche negative che la vittima subisce.

### RIFERIMENTI NORMATIVI

**Direttiva 2012/29/UE Considerando n. 53 del Preambolo:** «È opportuno limitare il rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni - da parte dell'autore del reato o a seguito della partecipazione al procedimento penale - svolgendo il procedimento in un modo coordinato e rispettoso, che consenta alle vittime di stabilire un clima di fiducia con le autorità. [...]».

La pronuncia ha ad oggetto specifico l'assunzione della testimonianza del soggetto minorenne.

**Giurisprudenza della Consulta Sentenza n. 92 del 2018:** il meccanismo consiste in quel fenomeno «per il quale egli è portato a rivivere i sentimenti di paura, di ansia e di dolore provati al momento della commissione del fatto. Il trauma cui il minore è esposto durante l'esame testimoniale si ripercuote, d'altronde, negativamente sulla sua capacità di comunicare e di rievocare correttamente e con precisione i fatti che lo hanno coinvolto, o ai quali ha assistito, rischiando così di compromettere la genuinità della prova. Far sì che la testimonianza del minorenne venga acquisita in condizioni tali da tutelare la serenità del teste è, dunque, necessario anche al fine di una più completa e attendibile ricostruzione dell'accaduto».



## 2.2 VULNERABILITÀ

Il termine vulnerabile [dal latino *vulnerabilis*] indica una persona che può essere facilmente ferita, attaccata, lesa o danneggiata, pertanto la condizione di vulnerabilità implica la circostanza di poter essere potenzialmente esposto ad un rischio. Inizialmente la vulnerabilità veniva associata al concetto di "vittimizzazione secondaria" infatti, nella Decisione Quadro del 15 marzo 2011 per vittima vulnerabile si intendeva "chi per le caratteristiche legate al soggetto (minore o infermo di mente) o al tipo di violenza ha subito un trauma in conseguenza del reato e rischia di essere indotta alla cosiddetta "vittimizzazione secondaria", ovvero al patimento di un nuovo trauma indotto dal processo e connesso alla riedizione del ricordo". Sulla base di questa definizione, i criteri per definire la vulnerabilità erano la minore età e la condizione di infermità mentale. È stato però osservato<sup>25</sup> che la vulnerabilità, dal punto di vista del soggetto, si riferisce alla combinazione congiunta di tre caratteristiche, ovvero che:

- una persona sia esposta al rischio di subire un danno;
- manchino in quel soggetto resilienza e risorse per evitare il verificarsi del danno;
- manchino le risorse per rispondere al danno qualora questo venga a concretizzarsi.

<sup>25</sup> cfr. J. Herring, *Vulnerability, Childhood and the Law*, (cap. II, *What is Vulnerability?*), Springer, Oxford, 2018, pp. 9-10.

La vulnerabilità può essere dovuta ad una **condizione naturale** (la minore età, la vecchiaia, la disabilità, la gravidanza) oppure ad una **situazione contingente** (la povertà, la malattia, la prigionia, la migrazione, la sofferenza fisica, psicologica e ambientale). Ben si comprende allora come, ai fini dell'elaborazione del concetto di vulnerabilità dal punto di vista giuridico, assuma rilevanza **la particolare condizione nella quale la persona umana si trova in via permanente o situazionale** e che, per tale motivo, essa necessita di particolare protezione. A seguito dell'attuazione della Direttiva 2012/29/UE per mezzo del D.Lgs. 15 dicembre 2015, n. 212, il concetto di "vulnerabilità", all'interno della giurisprudenza nazionale, è stato ampliato estendendo, anche agli adulti, una maggior tutela nel momento dell'escusione a sommarie informazioni tenendo conto delle condizioni personali, circostanze del fatto e tipologie di reato, come meglio esplicitato nel paragrafo successivo.

## 2.3 LE VITTIME IN CONDIZIONE DI PARTICOLARE VULNERABILITÀ

Tutte le vittime di reato sono vulnerabili, ma alcune - per le loro caratteristiche personali, la natura del reato subito o le circostanze specifiche - lo sono in misura maggiore e pertanto sono destinatari di forme di tutela *ad hoc* predisposte dall'ordinamento giuridico sia nelle fasi delle indagini preliminari che in quelle processuali.

Pertanto, l'operatore di P.G. deve:

- valutare la *condizione di particolare vulnerabilità* della p.o. facendo riferimento ai due articoli del c.p.p.: **l'art. 351 comma 1-ter c.p.p. e l'art. 90 quater c.p.p.** - che rispettivamente definiscono le condotte delittuose generatrici degli elementi per cui **presumere** e **desumere** la particolare vulnerabilità della vittima - come sintetizzato nel box sottostante.

CONDIZIONE DI PARTICOLARE VULNERABILITÀ	
Secondo l'art. 351 co. 1 ter c.p.p. la vulnerabilità della parte offesa è <b>PRESUNTA</b> per i seguenti reati:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Maltrattamenti contro familiari e conviventi</b> (art. 572 c.p.)</li> <li>- <b>Prostitutione minorile</b> (art. 600 bis c.p.)</li> <li>- <b>Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile</b> (art. 600 quinquies c.p.)</li> <li>- <b>Detenzione di materiale pornografico</b> (art. 600 quater c.p.)</li> <li>- <b>Adescamento di minorenni</b> (art. 609 undecies c.p.)</li> <li>- <b>Atti sessuali con minorenne</b> (art. 609 quater c.p.)</li> <li>- <b>Corruzione di minorenne</b> (art. 609 quinquies c.p.)</li> <li>- <b>Violenza sessuale</b> (art. 609 bis c.p.)</li> <li>- <b>Atti persecutori</b> (art. 612 bis c.p.)</li> <li>- <b>Violenza sessuale di gruppo</b> (art. 609 octies c.p.)</li> <li>- <b>Pornografia virtuale</b> (art. 600 quater co.1 c.p.)</li> <li>- <b>Tratta di persone</b> (art. 601 c.p.)</li> <li>- <b>Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù</b> (art. 600 c.p.)</li> <li>- <b>Acquisto e alienazione di schiavi</b> (art. 602 c.p.)</li> </ul>

<p>Secondo l'art. 90 quater c.p.p. la condizione di particolare vulnerabilità è DESUNTA:</p>	<p><i>oltre che dall'età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede. Per la valutazione della condizione si tiene conto se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato».</i></p>
--	---

- ascoltare la p.o. particolarmente vulnerabile in modalità protetta, così come previsto dall'art. 351c.p.p. riportato nella tabella sottostante, e con le forme di garanzia e le tutele previste (art 351 co.1 c.p.p., art. 357 co.3 c.p.p., e art. 472 co. 3 c.p.p. riportati in tabella).

## **GARANZIE E TUTELE PER LA VITTIMA PARTICOLARMENTE VULNERABILE**

### **Articolo 351 c.p.p. Altre sommarie informazioni**

**1-ter.** *Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater 1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609 quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero. Allo stesso modo procede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salvo l'assoluta necessità per le indagini;*

**1-quater.** *Alla persona chiamata a rendere sommarie informazioni è sempre dato avviso che, salvo la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, ha diritto di ottenere, ove ne faccia richiesta, che le dichiarazioni rese siano documentate mediante riproduzione fonografica.<sup>26</sup>*

### **Articolo 357 c.p.p. Documentazione dell'attività di polizia giudiziaria**

**3-bis.** *Quando le indagini riguardano taluno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), oppure quando la persona informata sui fatti ne faccia richiesta, alla documentazione delle informazioni di cui al comma 2, lettera c), si procede altresì mediante riproduzione fonografica a mezzo di strumenti tecnici idonei ad opera della polizia giudiziaria, salvo la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico.*

**3-ter.** *Le dichiarazioni della persona minorenne, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto.*

**3-quater.** *La trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica di cui ai commi 3-bis e 3-ter è disposta solo se assolutamente indispensabile e può essere effettuata dalla polizia giudiziaria.*

### **Articolo 472 c.p.p. Casi in cui si procede a porte chiuse**

**3-bis.** *Il dibattimento relativo ai delitti previsti dagli articoli 600 600 bis, 600 ter, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 ter, e 609 octies, del codice penale si svolge a porte aperte; tuttavia, la persona offesa può chiedere che si proceda a porte chiuse anche solo per una parte di esso. Si procede sempre a porte chiuse quando la parte offesa è minorenne. In tali procedimenti non sono ammesse domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto.*

<sup>26</sup> Comma inserito dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 (c.d. "Riforma Cartabia").

Alla luce di quanto sopra esposto, è possibile quindi considerare come “vittime particolarmente vulnerabili” le seguenti categorie di persone, per i motivi indicati:

- **donne:** significativamente colpite dal fenomeno della “*violenza per motivi di genere*<sup>27</sup>”, in ragione del ruolo sociale rivestito in una cultura patriarcale, risultato di antichi retaggi, che si riflette ancora oggi sui modelli relazionali viziati. Vi possono essere infatti donne invischiata in una relazione affettiva disfunzionale che le vede assoggettate all'uomo in un rapporto non paritetico, ma bensì di dipendenza affettiva/economica/psicologica etc.;
- **minori:** per loro stessa natura psico-fisica, sono da ritenersi deboli e vulnerabili. Possono essere vittime dirette o indirette, in quanto assistono alle violenze e ai maltrattamenti familiari (approfondimento nel capitolo successivo nonché nella **SCHEDA ORIENTATIVA 1**);
- **anziani** (di cui si tratterà in maniera più esaustiva nella **SCHEDA ORIENTATIVA 2**): considerati fragili a causa dei cambiamenti fisiologici dovuti all'età e di un possibile decadimento delle funzioni cognitive. Questi soggetti, considerata la loro fragilità, potrebbero subire diversi tipi di abuso da parte delle persone che si prendono cura di loro (abuso fisico, psicologico, economico, sessuale, ecc.) siano essi i rispettivi figli, operatori di strutture o persone fisiche deputate a prendersene cura ecc. La Rete Internazionale per la prevenzione dell'abuso sugli anziani definisce tale forma di violenza come un atto singolo o ripetuto, o la mancanza di un'azione appropriata, che si verifica all'interno di qualsiasi relazione in cui vi sia aspettativa di fiducia che determina danno o sofferenza ad una persona anziana<sup>28</sup>;
- **persone con disabilità**<sup>29</sup>(di cui si tratterà in maniera più esaustiva nella **SCHEDA ORIENTATIVA 3**): la disabilità non deve essere vista come un attributo della persona, ma come una situazione in cui qualsiasi individuo può trovarsi ognqualvolta si presenti un divario tra le capacità individuali e i fattori ambientali e questo ponga restrizioni nella qualità della vita o nel pieno sviluppo delle potenzialità della persona nella società<sup>30</sup>. Le persone con disabilità possono essere prese di mira anche per reati d'odio e di discriminazione;
- **LGBTQ+, ovvero Lesbiche, Gay, Bisessuali, Transgender<sup>31</sup>, Queer<sup>32</sup> e plus (per segnalare come l'elenco possa proseguire con altre espressioni del genere e della sessualità** - di cui si tratterà in maniera più esaustiva nella **SCHEDA ORIENTATIVA 4**): sono spesso vittime di reato di discriminazioni, atti di violenza/persecutori a causa della loro identità sessuale o di genere e di crimini d'odio, quando manifestano apertamente il loro orientamento sessuale o la loro identità di genere (in questi casi sono da considerare vittime particolarmente vulnerabili).
- **minoranze etniche** (di cui si tratterà in maniera più esaustiva nella **SCHEDA ORIENTATIVA 5**): vivere in un paese diverso da quello di origine, con una cultura, una religione ed una lingua differenti dalla propria, comporta una ridefinizione dei ruoli e degli equilibri familiari in un'ottica di integrazione sociale. Tali ridefinizioni incidono maggiormente sulla libertà delle donne di autodeterminarsi e sulle scelte degli adolescenti di agire come i loro pari per un'integrazione socio-culturale. In tali condizioni, è più difficile far emergere la violenza di genere, poiché spesso le donne

<sup>27</sup> È opportuno chiarire i concetti di sesso e di genere. Nel primo caso, il termine si riferisce alle caratteristiche biologiche dei maschi e delle femmine, nel secondo caso si utilizza per indicare le caratteristiche sociali conferite a un uomo e una donna. Queste caratteristiche sociali si basano su differenti fattori quali l'età, la religione, la nazionalità e l'origine etnica e sociale e definiscono l'identità, lo *status*, i ruoli, le responsabilità e le relazioni di potere tra i membri delle società.

<sup>28</sup> Definizione elaborata dall'OMS “Elder abuse Fact sheet N° 357 Updated December”, 2014.

<sup>29</sup> L'Italia con la Legge 18 nel 3 marzo 2009 ha ratificato la Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (2006) che ha vincolato gli Stati Membri al riconoscimento dei diritti e all'eliminazione di azioni e norme potenzialmente discriminanti.

<sup>30</sup> Secondo la “Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF)” (OMS, 2001).

<sup>31</sup> Persona che ha un'identità di genere diversa dal proprio sesso biologico. La persona può richiedere assistenza medica per passare da un sesso all'altro.

<sup>32</sup> Il suo significato è stato traslato in “*questioning*” che, sostanzialmente, significa domandarsi. In questo caso, domandarsi di che tipo di sessualità sia una persona e lasciare la sua identità in sospeso.

SCHEDA  
ORIENTATIVASCHEDA  
ORIENTATIVASCHEDA  
ORIENTATIVASCHEDA  
ORIENTATIVASCHEDA  
ORIENTATIVA

si trovano a vivere in un isolamento linguistico, oltre che sociale, situazione che le lega maggiormente al maltrattante in un rapporto di dipendenza totale. Anche le minoranze etniche possono inoltre essere vittime di crimini d'odio e di discriminazione per le loro caratteristiche. Tra queste si annoverano anche le vittime di tratta di esseri umani e, in quanto tali, sono considerate particolarmente vulnerabili;

- **vittime di terrorismo e di criminalità organizzata:** è considerato vittima del terrorismo e della criminalità organizzata di tipo mafioso chiunque abbia subito un danno per effetto di tali atti.

La lesione di un diritto di uno tra i “*soggetti vulnerabili*” precedentemente identificati può determinare, di fatto, una “**doppia vulnerabilità**” (una relativa alle caratteristiche personali del soggetto e l'altra alla condizione specifica definita dal reato subito) o una “**vulnerabilità multipla**”, nei casi in cui più tipologie di vulnerabilità insistono in capo allo stesso soggetto (pensiamo all'ipotesi di donna disabile, appartenente ad una minoranza etnica e vittima di atti persecutori, ecc.).

### 3. REATI A MATRICE DISCRIMINATORIA: I CRIMINI D'ODIO

In Italia non esiste una definizione giuridica di “**crimine d'odio**<sup>33</sup>”. Di solito viene utilizzata quella elaborata dall’Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti Umani (Odihr) dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce). L'espressione “*crimine d'odio*”, dal punto di vista linguistico, potrebbe trarre in inganno in quanto molti reati sono motivati dall'odio, ma non per questo essere classificati come *hate crimes*. Per poterli definire come tali, i crimini d'odio **devono possedere due elementi essenziali**:

- la commissione di un fatto reato punito dalla legge penale;
- il movente basato sul pregiudizio che l'autore nutre rispetto a una o più cosiddette “caratteristiche protette” della vittima.

La definizione “caratteristiche protette” si riferisce ai tratti distintivi fondamentali, condivisi da un gruppo di persone, che riflettono un aspetto profondo dell'identità di un individuo e creano un'identità tipica del gruppo. La vittima di un reato d'odio viene scelta, dunque, in ragione di determinate “caratteristiche protette” e non per chi è come persona; qualsiasi membro del gruppo vale come un altro. **Tra le caratteristiche più diffusamente protette dagli ordinamenti giuridici vi sono: razza (o, più correttamente, l'origine etnica), credo religioso, nazionalità, genere, orientamento sessuale, identità di genere, disabilità.** La vittima viene scelta per una caratteristica reale che la identifica come appartenente ad una determinata minoranza contro cui nutre dei pregiudizi, oppure presunta quando l'autore del reato la sceglie ritenendo erroneamente che sia legata al gruppo di minoranza. I crimini d'odio possono avere come “bersaglio” non solo una o più persone, ma anche un bene, ossia una proprietà associata a un gruppo con una particolare caratteristica (es. luogo di culto, un negozio etnico, sede di un'associazione lgbt, ecc). Ci sono casi in cui le vittime vengono scelte non in ragione di una “caratteristica protetta”, ma per il fatto di essere associate, anche indirettamente, o di frequentare persone, familiari, amici o gruppi contro i quali l'autore del reato ha un pregiudizio (es. un individuo può essere aggredito in quanto coniugato con una persona di colore); in questo caso si parla di *discriminazione per associazione*<sup>34</sup>. Nel caso in cui, invece, la vittima venga discriminata perché appartenente contemporaneamente a più caratteristiche protette (ad es. donna di colore, musulmana e disabile) si parla di *discriminazione multipla*<sup>35</sup>.

I crimini d'odio si caratterizzano per:

<sup>33</sup> [https://www.interno.gov.it/sites/default/files/inserto\\_reati\\_odio\\_-\\_oscad.pdf](https://www.interno.gov.it/sites/default/files/inserto_reati_odio_-_oscad.pdf)

<sup>34</sup> <https://www.osce.org/files/f/documents/9/e/262261.pdf>

<sup>35</sup> La discriminazione può essere diretta, indiretta, multipla e per associazione. A queste si aggiunge l'ordine di discriminare e le molestie discriminatorie. La parità di trattamento tra le persone è disciplinata dal D.Lgs. m. 215/2003 e dal D.Lgs. n. 216/2003 negli artt. 1-2 e 3.

- **plurioffensività:** il reato d'odio non colpisce soltanto la vittima (scelta in ragione di una o più caratteristiche protette) ma, indirettamente, lede il “gruppo di minoranza” al quale la vittima fa parte;
- **rischio di escalation:** se i comportamenti discriminatori di bassa intensità vengono considerati semplici episodi goliardici e, dunque, accettati dalla società perché non percepiti come offensivi (c.d. normalizzazione dell'odio) e non adeguatamente contrastati, allora vi è un forte rischio di escalation. Come si può notare dalla **Piramide dell'odio**, da comportamenti basati sul pregiudizio si può passare ad atti di discriminazione fino a commettere dei veri e propri reati.




- **under-reporting:** tendenza, da parte delle vittime e/o testimoni, di non denunciare i crimini d'odio. Ciò può essere causato da varie e complesse motivazioni tra cui: mancata consapevolezza e/o rifiuto che il reato subito sia stato motivato dal pregiudizio, paura di compromettere la propria privacy (vds. LGBTQ+), paura di denunciare il reato subito alle forze dell'ordine nonché la mancanza di fiducia nel fatto che le stesse indagheranno sui crimini d'odio, timore di ritorsioni da parte dell'autore nel caso in cui il reato venga denunciato, subire e accettare la violenza perché “tanto non cambierà nulla”, autoaccusa dell'aggressione subita, timore di conseguenze in ragione della loro condizione di immigrati irregolari con conseguente rischio di provvedimenti di espulsione, non conoscenza della lingua e del sistema giuridico nazionale;
- **under-recording:** difficoltà delle forze di polizia a riconoscere la matrice discriminatoria del reato denunciato dalla vittima e conseguente non registrazione e non investigazione. Ciò può essere imputato al mancato riconoscimento dei c.d. *indicatori di pregiudizio* che permettono di rilevare la motivazione discriminatoria del reato, alla scarsa/mancata formazione del personale sul fenomeno, alla carenza di risorse, al mancato riconoscimento del fatto che la problematica riveste un'importanza prioritaria nell'ambito delle attività delle forze di polizia, alla difficoltà degli organi giudiziari di focalizzare l'attenzione al contrasto dei crimini d'odio.

Tra i principali indicatori di pregiudizio l'OSCAD annovera:

- percezione della vittima rispetto a quanto accaduto;
- commenti denigratori, gesti, dichiarazioni scritte, disegni, simboli e graffiti utilizzati dall'autore del reato;
- differenze tra autore e vittima per motivi etnici, religiosi, orientamento sessuale;

- coinvolgimento di gruppi organizzati dell'odio o dei loro componenti (l'autore può non far parte di un gruppo del genere ma codividerne l'ideologia e i metodi violenti);
- luogo in cui è stato commesso il reato (luogo di culto o locale prevalentemente frequentato da persone a rischio di discriminazione);
- data della commissione del reato (particolare ricorrenza, festa religiosa, ecc.);
- natura della violenza;
- mancanza di altre motivazioni (la vittima e l'autore non si conoscono, non vi è un movente economico, eventuale litigio pretestuoso dell'aggressione).

Le caratteristiche protette dalla normativa italiana sono:



N.B. l'art. 604 bis c.p. (ex.art.3 L.654/75) è lo strumento normativo utilizzato anche per contrastare penalmente i discorsi d'odio (*Hate Speech*) tra cui quelli online.

Per quanto attiene i discorsi d'odio (*Hate Speech*), non vi è una definizione giuridica univoca né sul piano nazionale né su quello internazionale. Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa definisce l'*hate speech* come una forma di espressione che diffonde, incita, promuove o giustifica l'odio razziale, la xenofobia, l'antisemitismo o altre forme di odio basate sull'intolleranza, incluse l'intolleranza espressa attraverso il nazionalismo e l'ostilità contro le minoranze, i migranti e le persone di origine straniera. Secondo la Decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, invece, per discorso d'odio si intende “*ogni comportamento consistente nell'istigazione pubblica alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone, o di un suo membro, definito in riferimento alla razza, al colore, alla religione, all'ascendenza o all'origine nazionale o etnica*”.

Con l'espansione del web e dei social network i discorsi d'odio si sono rapidamente diffusi online. Gli hate speech online si caratterizzano per essere:

- **permanenti nel tempo** perché tendono a restare sul web per molto tempo quindi aumentano il rischio di produrre effetti dannosi;



- **itineranti e ricorrenti** perché un contenuto rimosso può apparire sotto un altro nome/titolo sulla stessa piattaforma o altrove;
- **associati all'idea di anonimato e impunità:** gli autori degli hate speech online spesso non hanno la percezione dell'impatto che il loro messaggio d'odio ha sulla vita reale delle persone.

La normativa penale non contempla specifiche previsioni con riferimento ai reati di matrice omofobica e transfobica (vedasi scheda orientativa 4), pertanto, **qualora emerga la matrice omo-transfobica**, sarà opportuno valutare attentamente la possibilità di evidenziare all'A.G. la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 61 nr.1 ***"motivi abietti o futili"*** laddove se ne riscontrino i presupposti.

**Le persone che subiscono crimini d'odio sono considerate vittime particolarmente vulnerabili di cui all'art. 90 quater c.p.p.**, secondo il quale: *“la condizione di particolare vulnerabilità è desunta oltre che dall'età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede. Per la valutazione della condizione si tiene conto se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato”*. Considerata la loro vulnerabilità le vittime di crimini d'odio devono essere escusse in modalità protetta con l'ausilio di un esperto in psicologia così come indicato dall'art. 351 co.1 ter c.p.p..

SCHEDA  
ORIENTATIVA

#### OSSERVATORIO PER LA SICUREZZA CONTRO GLI ATTI DISCRIMINATORI -OSCAD<sup>36</sup>-

È strumento operativo interforze, istituito nel 2010 nell'ambito del dipartimento della Pubblica Sicurezza, volto ad ottimizzare l'azione delle forze di polizia «a competenza generale», Polizia di Stato e l'Arma dei Carabinieri, nella prevenzione e nel contrasto dei reati di matrice discriminatoria.

Esso opera presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale della Polizia Criminale.

L'OSCAD riceve le segnalazioni di atti discriminatori e attiva la forza di polizia presente sul territorio seguendo l'evoluzione delle vicende discriminatorie segnalate.

Oltre a ciò, l'OSCAD si occupa di monitorare e analizzare il fenomeno attraverso i dati delle segnalazioni ricevute – **che non si sostituiscono alla denuncia di reato presentata alle forze di polizia** – e promuove la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori delle Forze di polizia.

N.B.: per l'Arma dei Carabinieri il referente per i reati a matrice discriminatoria è il Comandante del Reparto Operativo<sup>37</sup>



<sup>36</sup><https://www.interno.gov.it/it/ministero/osservatori-commissioni-e-centri-coordinamento/osservatorio-sicurezza-contro-atti-discriminatori-oscad>

<sup>37</sup> Circolare n. 29546/110-343-1-P del 18.02.2021 dell'Ufficio Operazioni del CGA.

## 4. I MINORI, VITTIME E AUTORI DI REATO, E LE MISURE A SOSTEGNO

I minori vengono comunemente ritenuti *vittime particolarmente vulnerabili* in considerazione della loro fragilità, della loro suggestionabilità, della loro scarsa conoscenza ed esperienza del mondo. Con il termine **minori** ci si riferisce ad una realtà molto eterogenea, comprendendo con il termine tanto gli infanti, quanto i diciassettenni. Allineandosi con la definizione di “bambino” della *Decisione quadro 2004/68/Gai* del Consiglio del 22 dicembre 2003 relativa alla *lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile* e alla più recente Convenzione di Lanzarote<sup>38</sup>, la normativa interna ha inteso considerare i bambini come “persone di età inferiore ai diciotto anni”<sup>39</sup>. Tale definizione è ad ogni modo in linea con quanto sancito dal codice civile italiano che segna il limite della maggiore età al compimento dei diciotto anni<sup>40</sup>. La Legge 172/2012, ratificando la Convenzione di *Lanzarote*, quale importante strumento per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, ha introdotto delle novità processuali che mirano a tutelare il minore vittima di reato sin dal suo primo contatto con le strutture giudiziarie e processuali, evitandogli ripetute escussioni traumatiche. La legge 119 del 15 ottobre 2013 “*Conversione in legge, con modificazioni, il DL n. 93 del 14 agosto 2013, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province*” ha ampliato tale tutela introducendo anche i maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) tra i reati per cui è doveroso procedere ad audizione protetta della vittima o testimone minorenne. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito i maltrattamenti infantili come “*ogni genere di maltrattamento fisico e/o emotivo, abuso sessuale, abbandono, negligenza e sfruttamento a fini commerciali o di altra natura, che abbia come conseguenza un danno reale o potenziale per la salute, la sopravvivenza, lo sviluppo o la dignità del bambino nel contesto di un rapporto di responsabilità, fiducia o potere*”<sup>41</sup>.

È possibile classificare gli abusi sui minori in:

- **maltrattamento fisico:** si verifica quando il genitore o chi si prende cura del bambino, intenzionalmente e utilizzando la forza fisica, cagiona lesioni fisiche sul minore. Questo comprende le percosse (schiaffi, pugni, calci), spintoni, bruciature di sigarette, fino ad arrivare a gravi attentati all’integrità fisica e alla vita: avvelenamenti intenzionali, soffocamento, infanticidio, ecc.;
- **maltrattamento psicologico:** è una violenza invisibile, difficile da riconoscere in quanto non lascia effetti visibili a livello fisico. È caratterizzato da frequenti pressioni psicologiche, denigrazioni, svalutazioni, minacce, intimidazioni, discriminazioni, rifiuti, comportamenti di indifferenza poste in essere dall’adulto. Questi atteggiamenti danneggiano o inibiscono la maturazione cognitivo-affettiva del bambino;
- **patologie delle cure:** intese come le situazioni in cui i genitori o le persone responsabili non provvedono adeguatamente ai bisogni fisici e/o psicologici dei minori in rapporto alla loro età e al loro livello di sviluppo. Si possono distinguere tre situazioni differenti: **trascuratezza o incuria** (carenze nel vestiario, nella pulizia, nell’alimentazione, nella sorveglianza, nell’assistenza medico-sanitaria), **discuria** (si verifica quando vengono effettuate cure inappropriate al bambino, spesso non adeguate alla sua età o ai suoi malanni) e **ipercuria** (si verifica invece



<sup>38</sup> Ratificata in Italia con la Legge 1° ottobre 2012, n. 172, sancisce principi cardine a cui gli stati firmatari devono adeguarsi in materia di prevenzione e criminalizzazione di ogni forma di abuso e sfruttamento sessuale nei confronti dei minori.

<sup>39</sup> Tratto dal sito [www.ausl.bologna.it](http://www.ausl.bologna.it) visitato in data 30 ottobre 2013.

<sup>40</sup> Art. 2 c.c. *Maggiore età. Capacità di agire:* La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa. Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un’età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all’esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro.


<sup>41</sup> Katia Demofonti - Ufficio III (a cura di), 2014, *Informativa OMS: Maltrattamenti infantili*, Ministero della Salute Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali.

quando il piccolo riceve delle attenzioni e delle effusioni eccessive ed eccedenti il dovuto come se il bambino fosse un infante eternamente impedito ed incapace di ogni cosa pertanto assistito oltre il dovuto);

- **abuso sessuale:** il minore è coinvolto in pratiche sessuali manifeste o mascherate che presuppongono violenza, minaccia, inganno o a cui non può dare un consenso libero, totale e consapevole<sup>42</sup>. Tra le diverse forme di abuso sessuale possiamo individuare l'incesto, la pedofilia, l'induzione e lo sfruttamento della prostituzione minorile, la pedopornografia;
- **violenza assistita:** “qualsiasi atto di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica compiuta su figure di riferimento o su altre figure significative, adulte o minori; di tale violenza il/la bambino/a può fare esperienza direttamente (quando essa avviene nel suo campo percettivo), indirettamente (quando il minore è a conoscenza della violenza) e/o percepisce gli effetti<sup>43</sup>”. Con la Legge 69/2019 (cosiddetto **Codice Rosso**), invece, la **violenza assistita** viene considerata un **reato** e il minore diventa p.o. del reato di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p.

CODICE  
ROSSO

Questa classificazione è da ritenersi indicativa, non si possono considerare le categorie in senso “puro”, infatti ogni maltrattamento fisico possiede in sé una componente di maltrattamento psicologico così come ogni abuso sessuale ha in sé un elemento di maltrattamento fisico e psicologico. I minori, oltre a poter essere persone offese dal reato si ritrovano altresì ad essere sia protagonisti di specifici fenomeni emergenti, di seguito approfonditi, sia possono divenire autori di molteplici reati spesso agiti anche in danno dei loro coetanei, così come riassunto nello schema seguente.



<sup>42</sup> De Leo G., Petruccelli I. (a cura di), 1999, *L'abuso sessuale infantile e la pedofilia*, Milano, FrancoAngeli.

<sup>43</sup> CISMAI - Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l'Abuso all'Infanzia (2003).

## 4.1 BULLISMO E CYBERBULLISMO

La violenza sui minori non è agita solo dagli adulti, ma esiste anche una violenza tra pari che può manifestarsi in altri contesti, come quello scolastico o altro luogo di aggregazione. Il bullismo è una forma di **oppressione fisica** (picchiare, prendere a calci e pugni, spingere, minacciare, insultare, offendere, prendere in giro, estorcere denaro o altri oggetti) o **psicologica** (isolare, escludere dal gruppo dei coetanei, fare smorfie e gesti volgari, sparare della vittima diffondendo pettegolezzi sul suo conto e creandogli un disagio emotivo), **ripetuta nel tempo** e messa in atto **intenzionalmente** da una o più compagni nei confronti di un altro studente, percepito come più debole<sup>44</sup>. Al fine di aumentare la consapevolezza, non solo nelle presunte vittime, ma in tutte le persone che possono essere vicine e possono attivare la rete di protezione in aiuto dei soggetti colpiti dal bullismo, è stato realizzato dalla Sezione Atti Persecutori il “**Bullizzometro**”<sup>45</sup> quale strumento di autovalutazione, che consente di leggere l’escalation di espressioni di violenza anche in comuni comportamenti, che non costituiscono necessariamente reato, e fornisce possibili consigli e suggerimenti in merito a chi rivolgersi.

Oggi, con l’utilizzo di internet, dei telefoni cellulari e dei computer, il bullismo si è trasformato in cyberbullismo cioè “una forma di prevaricazione volontaria e ripetuta, attuata attraverso un testo elettronico, agita contro un singolo o un gruppo con l’obiettivo di ferire e mettere a disagio la vittima di tale comportamento che non riesce a difendersi”<sup>46</sup>. Il cyberbullismo comprende, quindi, tutte le forme di prevaricazione e prepotenze tra coetanei messe in atto attraverso e-mail, messaggi di testo, chat, blog, siti internet, immagini o video diffusi sulla rete, con l’obiettivo di provocare danni ad un coetaneo. Il cyberbullismo si differenza dal bullismo per molteplici peculiarità, tra le quali:

CARATTERISTICHE DEL CYBERBULLISMO	
<b>Pervasività</b>	il bullo può raggiungere la sua vittima in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo
<b>Persistenza</b>	il materiale pubblicato su internet resta disponibile online anche per molto tempo
<b>Anonimato</b>	il bullo può celare la sua identità utilizzando un “nickname”, quindi, per le vittime è difficile risalire all’identità del molestatore e ciò può provocare più insicurezza
<b>Mancanza di limiti spazio-temporali</b>	il bullo invade la privacy della vittima in ogni momento della giornata pertanto i soprusi posti in essere con modalità digitale non hanno più limiti né temporali né spaziali

### a. REATI CONNESSI E AMMONIMENTO

Giuridicamente, l’impianto normativo nazionale non prevede un’univoca fattispecie delittuosa di “bullismo” quale forma di reato. Tuttavia, analizzando dal punto di vista delle “azioni” il fenomeno, emerge come questo sia individuabile in una condotta complessa, che può essere costituita da più atti penalmente rilevanti, ognuno considerabile come una manifestazione del fenomeno stesso. Prescindendo dalle violazioni che possano essere rilevate in sede civile, dal punto di vista penale, possiamo invece riscontrare quali manifestazioni del bullismo un ventaglio particolarmente ampio di reati contravvenzionali, contro la persona e contro il patrimonio (vedasi tabella).

<sup>44</sup> Olweus D. (a cura di), 1996, *Bullismo a scuola. Ragazzi oppressi, ragazzi che opprimono*, Firenze, Giunti editore.

<sup>45</sup> Scaricabile dal Portale Leonardo nell’area Tematica/Operazioni/Violenza di genere e consultabile anche dai cittadini sul sito: <https://www.carabinieri.it/in-vostro'aiuto/consigli/codice-rosso>

<sup>46</sup> Smith P. K., Mahdavi J., Carvalho C., & Tippett N. (a cura di), 2006, *An investigation into cyberbullying, its forms, awareness and impact, and the relationship between age and gender in cyberbullying. A Report to the Anti-Bullying Alliance*, Retrieved July, 7 2010.



<b>Reati contro la persona</b>
- Istigazione al suicidio art. 580 c.p.
- Percosse art. 581 c.p.
- Lesioni art. 582 c.p.
- Rissa art. 588 c.p.
- Ingiuria <i>ex art.</i> 594 c.p. (fattispecie adesso depenalizzata, si procede con procedimento civile)
- Diffamazione art. 595 c.p.
- Violenza sessuale art. 609- <i>bis</i> c.p.
- Minaccia 612 c.p.
- Atti persecutori art. 612- <i>bis</i> c.p.
- Interferenze illecite nella vita privata art. 615- <i>bis</i> c.p.
<b>Reati contro il patrimonio</b>
- Furto art. 624 c.p.
- Estorsione art. 629 c.p.
- Danneggiamento art. 635 c.p.
<b>Altri reati</b>
- Sostituzione di persona art. 494 c.p.
- Molestia o disturbo alle persone art. 660 c.p. (è una contravvenzione)
- Frode informatica art. 640- <i>ter</i> c.p.

In considerazione della diffusione del bullismo, il Legislatore, nell'attivo impegno volto al contrasto del fenomeno, ha promulgato la **Legge del 29 maggio 2017, n. 71 «Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo»**, sulla scorta della quale molte Regioni hanno varato proprie leggi per disciplinare a livello locale gli interventi messi in atto e volti alla prevenzione, alla riduzione e al contrasto del fenomeno.

La Legge 71/2017 istituisce un altro strumento a contrasto del fenomeno del cyberbullismo, ovvero la **misura amministrativa dell'Ammonimento**. La richiesta di ammonimento può essere direttamente avanzata al Questore o presso un C.do CC dal minore che abbia

compiuto i quattordici anni o dal genitore o l'esercente la responsabilità genitoriale. Il minore infra-quattordicenne è sempre ed esclusivamente rappresentato dal genitore e/o esercente la responsabilità genitoriale.

Di seguito si sintetizza la procedura dell'ammonimento per cyberbullismo.

### **AMMONIMENTO PER CYBERBULLISMO Legge 71/2017**

**Art. 7: Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale e all'articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito in L. 38/2009. modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni**

Indagine e obbligo di omettere le generalità del segnalante + segnalazione utilizzabile solo ai fini dell'avvio del procedimento.

#### RIGETTO

Solo se fatti non fondati o aventi già rilevanza penale.

#### ACCOGLIMENTO

Irrogazione invito del Questore ad ottenere una condotta conforme alla legge ed interrompere ogni interferenza sulla vita privata della vittima.

## 4.2 MISURE A TUTELA DEL MINORE

### a. “114: EMERGENZA INFANZIA”

Il “114 EMERGENZA INFANZIA<sup>47</sup>” è un numero di pubblica utilità promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche della Famiglia e gestito dall’Associazione “S.O.S. - Il Telefono Azzurro ONLUS” dal 2003, anno della sua istituzione. Il Servizio è rivolto a tutti coloro che vogliono segnalare una situazione di pericolo e di emergenza in cui sono coinvolti bambini e adolescenti, costruendo così una rete di protezione intorno alla vittima. Il “114 EMERGENZA INFANZIA” è un servizio gratuito, multilingue e attivo in tutta Italia, 24 ore su 24, ogni giorno dell’anno ed è raggiungibile sia da utenze fisse che mobili (via chat, WhatsApp al numero 3487987845 e tramite App 114 Emergenza Infanzia<sup>48</sup>). Il compito del servizio è quello di offrire consulenze di varia natura (psicologica, psicopedagogica, legale e sociologica) e di intervenire in situazioni di disagio/emergenza che possono nuocere allo sviluppo psico-fisico dei minori, anche attraverso il coinvolgimento diretto e la collaborazione con i servizi e le istituzioni che operano a livello territoriale.

### b. MISURE DI SOSTEGNO PER ORFANI DI FEMMINICIDIO

Il recente Decreto n. 71 del 21 maggio 2020, ha visto l’attuazione di un “Regolamento recante l’erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie” (GU Serie Generale n.164 del 1° luglio 2020 entrato in vigore il 16 luglio 2020) che mirano a tutelare gli interessi dei minori rimasti orfani a seguito di reati di genere. Nello specifico, tali misure riguardano: diritto allo studio, iniziative di orientamento e formazione, spese mediche e misure di sostegno e di aiuto economico alle famiglie affidatarie.

### c. BULLISMO, CYBERBULLISMO E GARANTE DELLA PRIVACY

Il legislatore ha emanato una serie di atti normativi con il fine di individuare specificatamente il profilo giuridico dei comportamenti definibili come “bullismo” con specifiche procedure d’intervento. Al fine di prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo su più fronti, con una sinergia di rete, sono state emanate negli anni alcune direttive dal Ministero dell’Interno e dal MIUR, di seguito citate. Il 15 settembre e il 20 settembre 2014 il Ministero dell’Interno ha diramato due direttive aventi ad oggetto rispettivamente “*Attività di prevenzione e contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e dei fenomeni di bullismo negli istituti scolastici. Servizio SMS*” (prot. n. 11019/1(3)) e “*Attività di prevenzione e contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e dei fenomeni di bullismo nell’ambito scolastico. Servizio SMS*” (prot. n. MI-123-U-C-1-2-2014-54). Tali direttive sono state emesse al fine di avviare una “*rinnovata azione di prevenzione e contrasto*” per entrambi i fenomeni in oggetto indicati ed è stata altresì ribadita l’attenzione posta al coinvolgimento di tutte le Forze di Polizia, sia nel campo della prevenzione che della repressione dei comportamenti illeciti. Al fine di favorire la comunicazione con le Istituzioni, è stata istituita per l’intero territorio nazionale un’unica utenza telefonica gratuita (**43002**) alla quale studenti, genitori ed insegnanti potranno inviare un sms per segnalare episodi di bullismo, come anche episodi di spaccio di sostanze illecite, all’interno delle scuole e nelle adiacenze. Il messaggio inviato al 43002 deve contenere nella parte iniziale l’indicazione della provincia nella quale si è verificato l’episodio segnalato. Nel caso in cui tale indicazione non fosse presente, il sistema prevede l’invio automatico di un messaggio di risposta

<sup>47</sup> <http://www.114.it>

<sup>48</sup> Permette agli operatori di intervenire in modo efficace e tempestivo, grazie al sistema di geolocalizzazione, attivando, se ritenuto necessario, le autorità locali competenti.

con il quale verrà richiesta la mancante informazione. Le segnalazioni verranno trattate in modalità protetta. Il 13 aprile 2015 sono state emanate dal MIUR<sup>49</sup> *Le nuove linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo*. Il documento prevede la realizzazione di una serie di azioni per fornire al personale della scuola gli strumenti di tipo pedagogico e giuridico per riconoscere i segnali precursori dei comportamenti a rischio e per prevenire e contrastare le nuove forme di prevaricazione e di violenza giovanile. Una delle indicazioni operative prevede la costituzione di un “nucleo operativo” costituito da uno o due dirigenti tecnici e due o tre docenti referenti, utilizzati presso gli uffici scolastici regionali e gli ambiti territoriali. Il nucleo operativo per il contrasto delle nuove forme di devianza giovanile dovrebbe, inoltre, collaborare con specifiche figure professionali, già incardinate in altre strutture o enti, quali: psicoterapeuti, rappresentanti del Tribunale dei minori, neuropsichiatri, della polizia postale, dell'Unar (Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali). In considerazione della diffusione del bullismo, il Legislatore, nell'attivo impegno volto al contrasto del fenomeno, ha promulgato la **Legge del 29 maggio 2017, n. 71 «Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo»**, sulla scorta della quale molti Consigli Regionali hanno varato delle leggi per disciplinare a livello locale gli interventi messi in atto e volti alla prevenzione, alla riduzione e al contrasto del fenomeno.

CODICE  
ROSSO

La Legge 71/2017 mira a tutelare la dignità del minore facendo appello all'Autorità del Garante della Privacy (art. 2) alla quale si può rivolgere un'istanza al fine di oscurare, rimuovere o bloccare contenuti nocivi del decoro del minore (approfondimento nel paragrafo successivo).

## 5. REATI INFORMATICI

### 5.1 VITTIME DI REATI INFORMATICI, PERCHÉ VULNERABILI

Con il termine “reati informatici” si intendono reati commessi attraverso l'utilizzo di tecnologie informatiche o telematiche, disciplinati dalla legge n. 547 del 1993 che ha integrato le norme del codice penale e del codice di procedura penale relative alla criminalità informatica.

La non conoscenza degli strumenti utilizzati può essere una ulteriore causa di vulnerabilità per quegli individui che per le loro caratteristiche protette quali età, sesso, razza (nei casi discriminazione per odio razziale), disabilità, lgbt, ecc., sarebbero maggiormente esposti ai rischi legati alla Rete. Sarebbe necessario partire da un'educazione digitale che riguardi in primis i gli adulti (in particolare genitori) e di conseguenza anche i minori, al fine di incentivare un utilizzo adeguato all'età e una conoscenza dei pericoli che si celano dietro i social network.

### 5.2 TIPI DI REATO E CONDOTTE EMERGENTI

L'utilizzo sempre più diffuso della rete come sistema di comunicazione e archivio di informazioni, rende necessaria un'analisi volta ad accertare un corretto uso di tali sistemi. Quelli che vengono considerati punti di forza delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione di controllo potrebbero facilitare malintenzionati nella commissione di reati comuni.

L'utilizzo dei social network e di altri canali di comunicazione offerti dalla Rete, hanno fatto sì che specifiche condotte (come ad esempio lo *stalking* o il *bullismo*) si potessero perpetrare anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici (*cyberstalking* e *cyberbullismo*), portando ad una amplificazione della portata del fenomeno e anche dello stesso danno inflitto alla vittima. Inoltre,

<sup>49</sup> <https://miur.gov.it/bullismo>.

ha consentito la manifestazione di nuove fattispecie delittuose come il *revenge porn o furto di identità digitale*.

Nella tabella sottostante si evidenziano i principali reati di tipo informatico.

TIPOLOGIE DI REATO	IN COSA CONSISTE	REATO APPLICABILE
FURTO D'IDENTITÀ DIGITALE	Si configura quando qualcuno si impossessa delle credenziali di accesso di un account altrui e le utilizza per trarne un beneficio <sup>50</sup> .	Art. 494 c.p. “ <i>Sostituzione di persona</i> ”; Art. 640-ter ‘ <i>Frode informatica</i> ’.
CYBERBULLISMO <sup>51</sup>	Qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo. (vedi Para 4.1)	Art. 612 c.p. “ <i>minaccia</i> ”; Art. 615 bis c.p. “ <i>interferenze illecite nella vita privata</i> ”; <i>diffamazione</i> (art. 595 c.p.), <i>sostituzione di persona</i> (494 c.p.), <i>accesso abusivo a sistema informatico o telematico</i> (art. 615 ter c.p.), <i>violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza</i> (art. 616 c.p.), <i>distribuzione, divulgazione e diffusione di pornografia minorile</i> (art. 600 ter c.p.), <i>trattamento illecito di dati</i> (art. 167 del D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali); <i>atti persecutori</i> (art. 612-bis c.p.).
CYBERSTALKING	Si configura quando un soggetto utilizza la rete per stalkerizzare la vittima tramite: applicazioni di messaggistica istantanea, posta elettronica o social network, inoltrando anche con contenuti offensivi ed inappropriati ( <i>spamming</i> ); social network o siti (come ad esempio siti d'incontri); <i>virus trojan</i> che possono danneggiare il sistema permanentemente; l'utilizzo dispositivi per monitorare gli stili e le abitudini di vita della persona stalkerizzata (apparati GPS montati ad hoc sui mezzi di trasporto in uso alla vittima o utilizzando applicazioni per il monitoraggio dei dispositivi elettronici pc, cellulare, tablet...).	Il reato di cyberstalking non è un reato diverso dal reato di stalking, previsto dall'art. 612 bis, ma ha differente modalità di espressione e rientra tra le condotte di cyber violenza <sup>52</sup> . La commissione del fatto mediante l'utilizzo di strumenti informatici o telematici (es. invio di sms, e-mail, diffusione di video o immagini su internet), comporta un aumento di pena, così come introdotto dal d.l. 93 del 2013, inserendolo al comma 2 dell'art. 612 bis c.p. come circostanza aggravante <sup>53</sup> .

<sup>50</sup> Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2014, anche conosciuto come Decreto SPID, definisce all'art. 1, lett. o), l'Identità digitale come la “la rappresentazione informatica della corrispondenza biunivoca tra un utente e i suoi attributi identificativi, verificata attraverso l'insieme dei dati raccolti e registrati in forma digitale”.

<sup>51</sup> Il cyberbullismo viene definito - nell'art. 1, comma 2, della legge 29 maggio 2017, n. 71 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”, entrata in vigore il 18 giugno 2017.

<sup>52</sup> Trib. Milano, 2568/2018.

<sup>53</sup> Cass. Pen. 32404/2010.

<b>CYBER PEDOPORNOGRAFIA</b>	Ai casi di violenza su minori, si affianca un mercato clandestino di materiale a stampo pedopornografico posto in essere mediante lo sfruttamento sessuale di soggetti minori dei 18 anni, con la possibilità di scambiare informazioni digitali in maniera rapida, anonima e occultata, consentendo a gruppi criminali o singoli individui di reperire e commercializzare elementi pedopornografici tramite Internet.	La normativa italiana sulla pedopornografia online è regolamentata dall'art. 600 ter c.p. provvedendo a sanzionare non solo le attività che a scopo lucro producono immagini o video pedopornografici, bensì anche le condotte dei singoli che coinvolgono minori.
<b>REVENGE PORN</b>	Il reato si configura quando senza il consenso dell'interessato, l'autore invia, cede, consegna, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, il cui scopo iniziale era quello di rimanere privato. Rientra in tale ipotesi di reato, anche la diffusione e pubblicazione di dati e fotografie relative alla vittima su siti di incontro.	Una delle novità più significative della Legge 19 luglio 2019, n. 69 è stata l'introduzione, all'interno del codice penale, della fattispecie di cui dall'articolo 612-ter, denominata <i>"diffusione illecita di immagini o video sessualmente esplicativi"</i> c.d. <i>revenge porn</i> .
<b>SEXTORTION</b>	Un'altra forma di aggressione alla privacy sessuale è la <i>sextortion</i> che si distingue dal <i>revenge porn</i> poiché integra un fenomeno che tramite l'uso dell'immagine ha una finalità estorsiva economica, o volta ad ottenere favori sessuali o ancora può avere lo scopo di riportare la persona nella relazione <sup>54</sup> .	Il reato accomunabile a quello di estorsione all'art. 629 c.p.. Di fatto si procede per tale delitto, ma anche per <i>minacce, diffamazione, interferenza illecite nella vita privata, violenza privata</i> commesso a sfondo sessuale e tramite sistemi informatici.

### **ROMANCE SCAM: IN COSA CONSISTE?**

 Il *Romance Scam* o truffa d'amore è una modalità di adescamento molto diffusa emersa negli ultimi due anni, a seguito dell'isolamento forzato cui il Covid-19 ha costretto buona parte della popolazione. Il *Romance Scam* consiste nell'adescamento per finalità relazionali attraverso i social; in questo tipo di condotta l'adescatore, utilizzando una foto di personaggi dello spettacolo o anche militari in carriera, intraprende una conoscenza con persone individuate sulla rete. Il contatto iniziale viene posto in essere attraverso like, la conoscenza della vita della vittima attraverso post pubblicati, per poi intensificarsi attraverso lo scambio di messaggi e di confidenze che diventano sempre più intense, fino ad accrescere il rapporto e conquistare la fiducia della vittima.

La vittima del *Romance Scam* nel giro di poco tempo si ritrova coinvolta in uno stato di dipendenza psicologica<sup>55</sup> da cui è difficile uscire e rendersi conto della situazione in cui ci si trova.

Quasi sempre il copione messo in atto dai truffatori d'amore consiste nell'imbonire ed illudere la malcapitata vittima fino a concordare un primo incontro reale, incontro che non avverrà mai poiché in concomitanza dello stesso avvengono una serie imprevisti che costringono il "principe azzurro" o "l'angelo del focolare in questione" a dover annullare tutto per sopraggiunti imprevisti per cui dover chiedere un prestito in denaro alla malcapitata vittima.

Le scuse usate consistono nell'inventare una malattia personale o dei figli improvvisa, un incidente che ha coinvolto lui/lei o un familiare o un imprevisto a cui deve far fronte per forza<sup>56</sup>.

Nonostante la delusione iniziale data dal rinvio di questo primo incontro, la vittima versa l'importo richiesto tramite una piattaforma di trasferimento di denaro o su un conto all'estero, sperando che questo sia stato l'ultimo ostacolo da superare e che una volta risolto potrà concretizzarsi l'agognato incontro.

<sup>54</sup> [https://www.minori.gov.it/sites/default/files/idi\\_rassegnagiuridica\\_2-22\\_quest.1.pdf](https://www.minori.gov.it/sites/default/files/idi_rassegnagiuridica_2-22_quest.1.pdf)

<sup>55</sup> <https://www.diritto.it/romance-scam-che-cose-e-come-difendersi>

<sup>56</sup> <https://www.skppsc.ch/it/temi/internet/romance-scam-italiano>

### COME PUÒ AVVENIRE UNA SEXTORTION TRAMITE CHAT

- Si inizia con la richiesta di amicizia (facebook o su siti di incontri online). In realtà l'uomo o la donna che contatteranno la vittima non sono reali (profili fake creati ad-hoc per adescare una persona) poiché vengono utilizzate immagini prese dal web e che ritraggono solitamente uomini o donne di bel aspetto.
- Una volta accettata l'amicizia si viene attirati in una chat privata che può poi continuare su altri software di messaggistica.
- Entrati in chat l'utente misterioso inizia con domande dirette: "sei solo in casa?", "hai per caso una webcam?", "ti va di divertirti?", "sono appena uscita dalla doccia, vuoi vedermi?". A volte sono **profili gestiti non da persone, ma da "bot" (chatbot)** in grado di intavolare una banale discussione in chat automatiche, ma che falliscono nel rispondere a domande complesse e in genere si esprimono per frasi fatte: "ok", "mi chiamo Chantal", "vivo a Nantes", "faccio la fioraia", "ho voglia di sesso" etc. Quindi atteggiamenti sessuali provocanti al fine di far spogliare la vittima per poi filmare e registrare il video compromettente. Difatti, il tutto si interromperà al primo fotogramma nel quale riescono a vedere il viso della vittima, poiché il primo obiettivo del modus operandi è stato raggiunto.
- Inizia l'estorsione vera e propria con la richiesta di denaro o con la richiesta di prestazioni sessuali per non pubblicare il materiale scottante sui social o inviarlo agli amici. La cifra richiesta iniziale è solitamente molto alta, ma si riduce il più delle volte ad alcune centinaia di euro dopo contrattazione. Per fare pressione psicologica vengono mostrati gli screenshot catturati, uno alla volta e mandati in successione per suscitare sempre più angoscia. Il pagamento quando avviene, si avvale di circuiti internazionali non tracciabili (bitcoin o comunque moneta virtuale).

### 5.3 EDUCAZIONE DIGITALE

Appare utile fornire delle indicazioni che potranno essere utilizzate in sede di incontri con le scuole o con adulti per indirizzare le persone ad un corretto e più sicuro utilizzo della Rete:

- utilizzate password complesse senza mai riutilizzare la stessa per più servizi. Attivare la verifica in due passaggi per proteggere i vostri social network, i programmi di messaggistica e le e-mail. Aggiornate sempre e prima possibile i vostri dispositivi ed i software di sicurezza (antivirus);
- non rendere mai visibili i dati relativi a conti postali e/o bancari;
- non inviate mai vostre foto intime o compromettenti;
- non accettate mai richieste di amicizia su social (Facebook, Instagram, TikTok o simili) da parte di persone che non conoscete nella vita reale;
- verificate, qualora abbiate accettato la richiesta di amicizia se le foto che vi sono state inviate sono anche presenti altrove in rete. Se la stessa foto compare sotto un altro nome su vari siti, significa che si tratta di una truffa;
- chiedetevi se è sensato che una persona e che non ha alcun legame con voi desideri immediatamente iniziare una relazione a distanza con voi;
- diffidate di una persona conosciuta su un sito di incontri che vi parla già del grande amore ancora prima del primo incontro;
- interrompete subito i contatti non appena vi si chiede del denaro o l'invio di merci o regali o di ricevere dei pacchi.

Un correlato fenomeno da attenzionare per l'opera di sensibilizzazione sociale è lo "*Sharenting*"<sup>57</sup>, che deriva dai termini inglesi "*share*" (condividere) e "*parenting*" (genitorialità), per indicare il comportamento messo in atto dai genitori per la condivisione di foto o video che ritraggono i figli minori, attraverso le piattaforme di social media.

<sup>57</sup> Circolare nr. 1287/147-1-2008-SM-Ufficio Operazioni del 02.02.2023

La condivisione online di informazioni è praticata anche per la ricerca di un consenso esterno da parte degli adulti/genitori (una sorta di narcisismo genitoriale di ricerca del like), attraverso due modalità possibili: l'una, esponendo sé stessi in modo diretto, attraverso la pubblicazione di aneddoti, episodi di vita che li riguardano (desiderio di visibilità), ovvero con l'esposizione del proprio pensiero/emozioni sui propri figli, “postandone” foto, filmati o descrizioni. Lo *sharenting* può costituire fattore criminogeno, beneficiando sia del ruolo dei vantaggi economici derivanti dalla condivisione online, sia delle vulnerabilità sistemiche delle piattaforme social, date dalla mancanza di misure tecniche di moderazione e di norme più efficaci di regolamentazione.

Pertanto, è necessario:

- in ogni circostanza, soprattutto nei vari contesti scolastici, far conoscere il fenomeno della condivisione dannosa, sensibilizzando adulti e minori sui rischi digitali connessi;
- sapere che la pratica dello *sharenting* può costituire fonte di comportamenti illeciti come il cyberbullismo, la diffusione di immagini in siti pedopornografici, il *body shaming*;
- riconoscere i segnali di disagio del minore quando si entra in contatto con esso, a qualsiasi titolo, sia perché vittime sia quali testimoni di conflitti domestici.

## 5.4 CONSIGLI IN FASE DI DENUNCIA

Quando si affida un'informazione ad un computer remoto (esempio: il proprio cognome o la propria foto sul profilo es. LinkedIn), occorre essere consapevoli che non si può più decidere come e quando quell'informazione dovrà comparire in rete. Nei casi di reati informatici, spesso vengono utilizzati metodi per carpire informazioni o addirittura installati dispositivi elettronici per monitorare i movimenti della vittima (spostamenti, conversazioni, password, ecc.). È di fondamentale importanza sensibilizzare la vittima ad adottare misure che scongiurino o favoriscano nuove condotte criminose:

- accettare che le misure relative alla privacy dei propri social network siano adeguatamente impostate;
- non usare canali aperti di comunicazione per divulgare abitudini personali (viaggi in programma, spostamenti quotidiani, relazioni);
- verificare che non vi siano intrusi (con profili fake creati ad hoc) nelle proprie cerchie;
- cambiare la password di servizi quali e-mail, social network, messaggistica istantanea, ecc. e SOPRATTUTTO la mail e/o la domanda segreta ad essa associate per il recupero;
- controllare l'autovettura, accertando l'eventuale presenza di un rilevatore GPS;
- procedere alla rimozione di eventuali virus, formattando il proprio PC. L'operazione va affidata a personale qualificato e fidato;
- non aprire gli allegati dei messaggi di posta elettronica di dubbia provenienza;
- esaminare le applicazioni installate nel proprio smartphone e le impostazioni di backup e geolocalizzazione ad esse associate;
- osservare eventuali bruschi cali di prestazioni della batteria dello smartphone, un eccessivo surriscaldamento o un elevato ed insolito consumo di dati del proprio piano tariffario. Spesso tali anomalie sono sinonimo di un'infezione da software malevoli come ad es. *spyware*.
- far installare ai genitori app per controllo dei figli minori (*parental control*).
- se l'estorsione è avvenuta su un social network avvisare subito il centro assistenza segnalando il profilo dell'estorsore. Considerare che per la vittima non sarà sufficiente eliminare il proprio account per fermare gli estorsori, poiché se la stessa ha lasciato visibili i propri contatti nel profilo social, c'è la possibilità che questi ne siano in possesso, con il successivo scopo di contattarli e diffondere immagini e/o video, finanche a creare un profilo fake;

- se i truffatori hanno acquisito l'utenza cellulare, evitare di rispondere e bloccare il numero chiamante. Se le conversazioni si fanno troppo insistenti valutare l'opportunità di cambiare numero;
- effettuare una verifica su motore di ricerca per immagini e video e controllare se l'immagine della vittima è stata pubblicata.

## 5.5 COME ACCOGLIERE LE VITTIME

Fatte salve tutte le indicazioni presenti sul prontuario inerenti all'ascolto della vittima a cui si rimanda, in questa sede si vuole mettere in evidenza come per i malcapitati scoprire di essere stati ingannati è un evento molto spiacevole, e come spesso in queste situazioni si tende ad auto colpevolizzarsi e a giudicarsi negativamente. In situazioni come quelle della *sextortion* o del *revenge porn*, oltre alla disillusione che accompagna la rottura della love story (anche solo virtuale), spesso si unisce la vergogna e la paura di essere etichettati socialmente per l'atto che si è compiuto. Diventa quindi molto importante astenersi in generale da giudizi inopportuni, come ad esempio il “*victim blaming*”.

### VICTIM BLAMING: UNA FORMA DI VIOLENZA PSICOLOGICA


Un particolare forma di violenza psicologica è il cosiddetto *victim blaming* (corrisponde “al seguito che non ti aspetti”). È quel meccanismo che, davanti a un episodio di violenza di genere e domestica, porta le persone ad attribuire una certa colpa dell'accaduto alla vittima (es. “Se l'è cercata”), che corrisponde alla c.d. vittimizzazione secondaria. Si tratta di un fenomeno che non dovrebbe mai verificarsi e che invece troppo spesso serpeggi nella collettività di fronte a casi di stupro e a quelli di violenza domestica ma anche, per citare un ulteriore e più recente filone di reati, in caso di “*revenge porn*”.



## 5.6 IDENTIFICAZIONE UTENTI SU PROFILI FACEBOOK E INSTAGRAM

La procedura consente di preservare i dati identificativi di utenti social quali *Facebook* o *Instagram*. Per dati identificativi si intendono quelli elementi utili alla possibile individuazione dell'utente che si cela dietro un profilo, anche falso, di alcuni social network.

Durante la fase delle indagini relative a reati commessi tramite social (diffamazione, divulgazione di immagini, *revenge porn*), è di fondamentale importanza identificare l'autore del reato. Ciò è possibile partendo dagli elementi forniti in denuncia, come l'account utilizzato per commettere il reato (nella prima immagine sottostante la denominazione corretta dell'account, evidenziata di rosso, è “*pippi.calzelunghe.7583*” e non “*Mario Rossi*” come erroneamente si potrebbe pensare. Nella seconda immagine, invece, viene mostrato come ricavare l'identificativo dell'account (il cd. ID cioè una sequenza numerica univoca associata a ciascun account Facebook). L'ID e il nome account possono essere usati indistintamente), interrogando anche d'iniziativa e tempestivamente l'indirizzo <https://www.facebook.com/records/login>, dedicato per le richieste *online* delle Forze dell'Ordine. Sarà indispensabile disporre della mail istituzionale “@carabinieri.it”.



## 5.7 REPERTAMENTO PROFILO FACEBOOK E INSTAGRAM (CIRCUITO META<sup>58</sup>)

Al fine di acquisire fonti di prova, è possibile avvalersi di alcune funzionalità utili al repertamento del profilo della vittima, tramite il *download* del *Facebook/Instagram*. Le procedure<sup>59</sup> sono molto semplici ed efficaci e permettono di allegare alla denuncia un report immediatamente fruibile e completo delle informazioni necessarie: al momento della richiesta l'utente specifica quale parti del proprio profilo vuole scaricare (messaggi, post, accessi, ecc.).

**M**eta utilizza tecnologie in grado di trovare corrispondenze tra le foto per bloccare ulteriori tentativi di condivisione dell'immagine su Facebook e Instagram. Se una persona prova a condividere l'immagine dopo la segnalazione e rimozione, la vittima verrà avvisata del fatto che il contenuto viola le normative del social. Nella maggior parte dei casi, Facebook disabiliterà anche l'account che ha condiviso immagini intime senza autorizzazione. In **ALLEGATO M** sono riportate le pratiche per un corretto repertamento.

<sup>58</sup> Meta Platforms, Inc., nota più semplicemente come Meta, è un'impresa statunitense che controlla i servizi di rete sociale Facebook e Instagram, ed i servizi di messaggistica istantanea WhatsApp e Messenger.

<sup>59</sup> <https://it-it.facebook.com/help/212802592074644> - [https://help.instagram.com/181231772500920?cms\\_id=181231772500920](https://help.instagram.com/181231772500920?cms_id=181231772500920)

## 5.8 RECLAMO AL GARANTE DELLA PRIVACY

Con particolare riferimento al *revenge porn*, il Garante della *privacy* ha istituito strumenti volti ad evitare che audio, foto e filmati a sfondo sessuale finiscano sul web contro la volontà dell'interessato. Il nuovo provvedimento, introdotto da direttive del decreto legge 139/2021, consente a chi si sente minacciato di presentare una segnalazione tramite un modulo disponibile online (<https://www.garanteprivacy.it/temi/revengeporn>), che impone al Garante l'adozione di provvedimenti entro 48 ore. Si rammenta che qualsiasi consenso alla detenzione del materiale da parte di altri, prima prestato e poi ritirato, rileva l'illecito di cui all'art. 612 ter c.p. Di conseguenza, la vittima può in qualsiasi momento revocare il consenso in ogni momento, anche della sola detenzione del materiale sensibile. Il reclamo potrà essere fatto anche dai minori con più di 14 anni.

Nell'art. 2 della legge 29 maggio 2017, n. 71 “*Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*”, il primo strumento utilizzabile dal minore ultraquattordicenne, dai genitori o dal soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito una delle condotte previste all'interno della definizione stessa di **cyberbullismo** è la possibilità di chiedere al titolare del trattamento o al gestore del sito internet (la cui definizione è inserita nell'art. 1, comma 3, della legge 71/2017) o dei social media, un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato del minore. Se nelle 24 ore successive il soggetto responsabile non vi abbia provveduto o, nel caso non sia possibile individuarlo, la vittima può rivolgere richiesta, mediante una segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali che, entro 48 ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli artt. 143 e 144 del D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196.

### COME FUNZIONA IL BLOCCO PREVENTIVO DELLA PUBBLICAZIONE?

Il Garante della *privacy* ha sottoscritto un accordo per la lotta al *revenge porn* per un intervento preventivo con *Facebook* (o *Instagram*), la quale tramite *codici hash* della fotografia è possibile bloccare i tentativi di caricare il materiale online. Quindi anche se si teme che l'ex partner possa pubblicare le foto della vittima, questa può segnalare al Garante tramite modulo le immagini sulle quali vigilare.



## 5.9 COMPETENZA TERRITORIALE

Al fine di stabilire la giusta competenza territoriale, durante la stesura della denuncia è bene chiedere informazioni circa il luogo in cui la vittima ha utilizzato il social mediante il quale è stato adescato o molestato. Tale dato, sarà poi rapportato con la modalità di esecuzione della condotta criminosa, in quanto la determinazione della competenza del reato dipende anche dalla tipologia di reato.  
(es. minore si trovava presso la propria abitazione sita in via Roma ...).

## PARTE TECNICO-OPERATIVA

### 1. INTRODUZIONE

La fase dell’interazione della vittima con le Forze di Polizia è un momento molto delicato. Allo scopo di migliorare questo fondamentale approccio e al fine di uniformare le pratiche operative, verranno di seguito fornite alcune indicazioni. Tali suggerimenti sono il frutto dell’esperienza operativa della Sezione Atti Persecutori, unita ad un confronto continuo con gli attori che, con ruoli diversi, si approcciano alle vittime vulnerabili. Si tratta di prescrizioni generali che dovranno necessariamente tener conto del contesto e della specificità di ogni singola vicenda e che andranno integrate e coordinate con le eventuali direttive diramate nel merito dalle rispettive Procure e/o Prefetture di riferimento.

CODICE  
ROSSO

#### 1.1 LA NOTIZIA DI REATO

L’operatore di P.G., dopo aver acquisito la denuncia-querela<sup>60</sup>, **dovrà immediatamente comunicare la notizia di reato, anche in forma orale, al magistrato di turno e successivamente trasmetterla senza ritardo**. La P.G., contestualmente all’acquisizione della notizia di reato, dovrà svolgere le indagini necessarie ovvero raccogliere elementi essenziali, effettuare indispensabili e doverosi accertamenti. Fermo restando le direttive emesse dalle singole Procure della Repubblica competenti per territorio, la comunicazione della notizia di reato **deve contenere i seguenti elementi**:

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esposizione dettagliata dei fatti accaduti nonché indicazione di eventuali reati cosiddetti “sentinella” (lesioni semplici, minacce);</li> <li>- Allegare precedenti segnalazioni, denunce, interventi, richieste di ammonimento o diffide del Questore, relazioni servizi sociali;</li> <li>- Allegare le indagini al cosiddetto “riscontro” (certificati medici, annotazioni di P.G., indicazione di possibili testimoni, ecc.);</li> <li>- Allegare l’eventuale documentazione fotografica al fine di agevolare una corretta valutazione dei fatti;</li> <li>- Richieste di misure cautelari personali coercitive indicando gli elementi concreti da cui si desumono le stesse;</li> <li>- Rilevazione del rischio (vedasi tabella fattori di rischio pag. 43)</li> <li>- Art. 90-bis c.p.p.;</li> <li>- Chiedere se sono in atto procedimenti civili e/o separazione riportando il numero di procedimento e il Tribunale Competente.</li> </ul>
	<p>Nel caso in cui vengano trattate vicende che coinvolgano i minori e si debbano adottare provvedimenti a tutela degli stessi, si devono redigere <b>due C.N.R. differenti</b>: una da inviare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario e l’altra alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni. Quest’ultima deve contenere soltanto gli elementi essenziali. <b>È opportuno infatti tener presente che:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. la Procura Ordinaria e quella per i Minorenni<sup>61</sup> hanno tempistiche differenti e persegono obiettivi diversi;</b></li> <li><b>2. la Procura per i Minorenni non ha lo stesso obbligo della Procura Ordinaria di</b></li> </ol>

<sup>60</sup> Art. 347, comma 3: “Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell’articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6), del presente codice, o di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice penale, e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2”.

<sup>61</sup> Una parte rilevante della Legge delega n. 206/2021 è entrata in vigore il 22 giugno 2022. La Legge riforma integralmente la giurisdizione dei diritti delle relazioni familiari, delle persone e dei minori e le norme di procedura del rito familiare, istituendo tra l’altro il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. L’istituzione di tale Tribunale dovrà avvenire entro il 24 dicembre 2024.

	<p><b>secretabilità atti che, entrando in possesso dell'autore del reato, potrebbero mettere in pericolo la sicurezza della parte offesa.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Non comunicare l'indirizzo della persona offesa/della comunità/casa rifugio ove è collocata.</li> </ul>
--	--

## 1.2 I FATTORI DI RISCHIO E LA RILEVAZIONE DA PARTE DELL'OPERATORE DI P.G.

È ormai accertato che la violenza, in tutte le sue forme e in particolare nell'ambito delle relazioni familiari, è un fenomeno complesso, imputabile alla interazione di più fattori: individuali, sociali, relazionali e culturali. Alcuni di questi fattori favoriscono la manifestazione della violenza e sono pertanto chiamati **“fattori di rischio”**. I fattori di rischio sono caratteristiche o processi che aumentano la possibilità che un evento si verifichi e sono ritenuti all'origine del problema della violenza. Possono far riferimento sia alla eventualità che un evento si possa verificare per la prima volta (“rischio primario”), oppure che un evento già verificatosi in passato si ripeta (“rischio secondario”). Quelli con i quali gli operatori di polizia giudiziaria si trovano solitamente a confrontarsi sono proprio questi ultimi, ovvero quelli che - a fronte di una violenza già agita - fanno ritenere più o meno probabile che in futuro l'autore ripeta gesti violenti o persecutori o che il suo comportamento assuma livelli di pericolosità sempre più elevati (*escalation*). Il compito dell'operatore di P.G. è quello di rilevare la presenza di uno o più fattori di rischio al momento del primo intervento o al momento della ricezione denuncia/querela, al fine di comunicare all'A.G. le informazioni rilevate per consentire una più corretta valutazione del rischio e l'applicazione di idonee misure a tutela della vittima. Un'adeguata risposta del sistema giudiziario in termini di efficacia e tempestività della protezione verso la vittima passa infatti anche per l'individuazione di criteri in grado di riconoscere (P.G.) e valutare (A.G.) tale rischio e l'utilizzazione degli stessi in alcuni momenti del procedimento che, *ex ante*, possono ritenersi più rilevanti di altri. L'importanza di tale strategia preventiva viene ricordata anche nell'art. 51 della Convenzione di Istanbul riportato nel box sottostante.

### CONVENZIONE DI ISTANBUL - ARTICOLO 51 *Valutazione e gestione dei rischi*

1. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per consentire alle autorità competenti di valutare il rischio di letalità, la gravità della situazione e il rischio di reiterazione dei comportamenti violenti, al fine di gestire i rischi e garantire, se necessario, un quadro coordinato di sicurezza e di sostegno.
2. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la valutazione di cui al paragrafo 1 prenda in considerazione, in tutte le fasi dell'indagine e dell'applicazione delle misure di protezione, il fatto che l'autore di atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione possieda, o abbia accesso ad armi da fuoco.



Nell'approcciarsi ad una situazione di pericolo, occorre tener presente che la forza dei fattori di rischio è tanto maggiore quanto:

- più alto è il numero dei fattori coinvolti;
- più precoce, costante e prolungata è la loro influenza<sup>62</sup>.



La scheda di seguito riportata consentirà all'operatore di P.G. di avere una sintetica descrizione di quali siano alcuni fra i fattori di rischio più frequenti e maggiormente predittivi della violenza. Tali indicatori sono stati estratti da strumenti di *Risk Assessment*<sup>63</sup> sull'*intimate partner violence* (violenza

<sup>62</sup> Zara G., (2005), *Le carriere criminali*, Ed. Giuffrè.

<sup>63</sup> Il *Risk Assessment* è la determinazione del valore “qualitativo” o “quantitativo” del rischio correlato ad una situazione concreta e ad una “minaccia” specificata.

nelle relazioni sentimentali)<sup>64</sup> e dalla letteratura internazionale. Tale scheda può essere utilizzata dall'operatore di P.G. come una *check list* per evidenziare in maniera rapida quali sono i fattori di rischio presenti nella situazione che si trova ad affrontare.

<b>FATTORI DI RISCHIO DELLA VIOLENZA DOMESTICA</b>	
MALTRATTANTE	Aggressione passata (soprattutto se fisica) nei confronti di estranei <sup>65</sup> o nei confronti dei componenti familiari (precedenti reati commessi contro la persona)
	Aggressione fisica/sessuale della vittima durante la gravidanza <sup>66</sup>
	Essere stati vittima o aver assistito a violenza domestica da bambino o da adolescente <sup>67</sup>
	Forte gelosia e senso di possesso
	Pregressa violazione delle misure cautelari o interdittive <sup>68</sup>
	Recenti problemi di impiego/ perdita d'impiego <sup>69</sup>
	Minaccia credibile di morte. Possesso attuale di armi.
	Uso recente o dipendenza da sostanze stupefacenti e/o alcol <sup>70</sup> o ludopatia
	Diagnosi di disturbo di personalità associato con sintomi di rabbia, impulsività o instabilità comportamentale, assenza di rimorso o di senso di colpa <sup>71</sup>
	Delinquenza in età giovanile <sup>72</sup> o problematiche comportamentali precoci
COPPIA	Vittima che ha un figlio biologico da un partner precedente
	Problemi evidenti nella relazione di coppia, come ad esempio separazione o divorzio / affido condiviso dei figli <sup>73</sup> .
	Agiti violenti che aumentano di frequenza e intensità ( <i>escalation</i> della violenza)
CONTESTO	Condizione socio-economica dell'uomo inferiore a quella della partner <sup>74</sup>
	Appartenenza a clan, ambienti socioculturali con costumi violenti o che tollerano apertamente il conflitto aggressivo nella coppia
	Assenza di una rete di sostegno <sup>75</sup>
	Attivazioni dei servizi sociali nei confronti del nucleo familiare (vedasi box Art. 402 c.c.)

Oltre che alla presenza di fattori di rischio, è importante rilevare se vi siano dei **fattori di vulnerabilità**, che aumentano la probabilità che una persona possa divenire vittima o che le condotte violente agite nei suoi confronti si ripetano, arrivando a raggiungere livelli di pericolosità sempre più elevati. In modo analogo alla scheda precedente, quella sottostante, intende elencare alcuni dei fattori che permettono all'operatore di P.G. di avere una rapida visione del livello di vulnerabilità della

<sup>64</sup> S.A.R.A. "Spousal Assault Risk Assessment" - O.D.A.R.A. "Ontario Domestic Assault Risk Assessment" - PCL-R "Psychopathy Check List - Revised" - ORI "Obsessive Relational Intrusion".

<sup>65</sup> Saunders, 1995 Prediction of wife assault. In J. C. Campbell Assessing the Risk of dangerousness: Potential for further violence of sexual offenders batterers and child abusers.

<sup>66</sup> Campbell, 1986; Campbell, Soeken, McFarlane & Parker, 1998; McFarlane, Soeken, Campbell, Parker, Reel, & Silva, 1998). (Daly, Wiseman, & Wilson, 1997). (Daly, Wiseman & Wilson, 1997).

<sup>67</sup> Killias M., Simonin M., De Puy J., 2005 Schultheis F., Perrig-Chiello P., Egger S., 2008

<sup>68</sup> S.A.R.A. "Spousal Assault Risk Assessment".

<sup>69</sup> Gondolf, 1997 Patterns of reassault in batterer programs. Violence and Victims 12; Gelles, 1998 Lethality and risk assessment for family violence cases; Saunders, 1995; Tolman & Bennett, 1990.

<sup>70</sup> Browne, Williams & Dutton, 1998). (Block, et al. 11999).

<sup>71</sup> Fornari, in merito alla predizione della recidiva, sottolinea che spesso viene sottovalutato od ignorato l'aspetto dinamico evolutivo della patologia mentale, per privilegiarne caratteristiche di staticità e permanenza. Troppo poco si tiene conto delle modificazioni cui può andare incontro il quadro psicopatologico, se sullo stesso si interviene tempestivamente con tecniche adeguate.

<sup>72</sup> La tradizione degli studi sulle carriere criminali è iniziata negli Stati Uniti negli anni Settanta. Blumstein e Cohen avviarono un'analisi individuale delle frequenze criminali. Zara, Le carriere criminali, 2005.

<sup>73</sup> (Wilson et al., 1993, 1995; Dawson et al., 1998). L'alienazione della figura di padre/marito prende forma dall'uscita fisica dello stesso o dall'inizio delle procedure relative alla separazione; Dawson & Gartner, 1998; Smith et al., 1998; (Wilson & Daly, 1995).

<sup>74</sup> Pauncz, 2012; Walker, 1984.

<sup>75</sup> Spesso la predizione della recidiva si basa sulla considerazione delle sole caratteristiche psicopatologiche individuali. Non si tiene sufficientemente conto delle componenti sociali, ambientali, culturali e transazionali, che si trovano sempre alle radici di uno scompenso comportamentale (Fornari).

vittima. Tali elementi, qualora constatati, possono da un lato **orientare l'operatore ad un corretto approccio con la vittima**, dall'altro aumentare la consapevolezza di dover **attivare delle misure a tutela della stessa** (Servizi Sociali, proporre il collocamento in una casa rifugio, procedere all'escusione con l'ausilio di un esperto in psicologia, ecc.). In **ALLEGATO C** è riportato l'elenco completo dei fattori di rischio del SARA- Plus<sup>76</sup>.



<b>FATTORI DI VULNERABILITÀ</b>	
<b>VITTIMA</b>	Condotta o atteggiamento incoerente nei confronti del reo (la vittima denuncia e rimette la querela o continua a vedere e sentire il reo)
	Aver assistito o aver subito un abuso durante l'infanzia
	Portatore di handicap fisico o mentale
	Abuso o dipendenza da alcool o altre sostanze stupefacenti
	Stato di gravidanza
	Assenza di una rete di sostegno
<b>COPPIA</b>	Limitate opportunità economiche o dipendenza economica dal partner
	Peggioramento subito della situazione economiche della famiglia
	Cambio di stato della relazione o rottura imminente del rapporto/ Separazione o divorzio / Affido condiviso dei figli
<b>CONTESTO</b>	Isolamento sociale/Residenza in zone rurali o isolate
	Appartenenza a gruppi sociali minoritari <sup>77</sup>
	Accettazione culturale della violenza come via per la risoluzione dei conflitti
	Assenza di servizi di aiuto alle vittime o difficoltà di accesso agli stessi
Appartenenza a gruppi etnici o religiosi che considera la subordinazione delle donne agli uomini un elemento della propria ideologia	

### 1.3 MISURE PRECAUTELARI

Il nostro ordinamento prevede una serie di misure precautelari volte alla tutela delle vittime. Esse sono:



- l'arresto obbligatorio in flagranza (art. 380 c.p.p.) e quasi flagranza (art. 382 c.p.p.);
- l'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare (art. 384-bis c.p.p.).

Con la Legge 119/2013 (c.d. Legge sul femminicidio) il legislatore ha voluto tutelare maggiormente le vittime di violenza di genere prevedendo **l'obbligo di arresto**, da parte della polizia giudiziaria, di chiunque sia colto in flagranza dei delitti di **maltrattamenti contro familiari e conviventi** e di **atti persecutori** (art. 380 comma 2, lettera I ter c.p.p.) e introducendo la nuova misura precautelare dell'**allontanamento d'urgenza dalla casa familiare** (art. 384-bis c.p.p.). Il box seguente riporta gli obblighi della P.G. in ordine alle misure precautelari.



<b>MISURE PRECAUTELARI E CAUTELARI - ART. 380, 282-TER E 299 C.P.P.</b>	
I <b>delitti di atti persecutori e maltrattamenti</b> sono inseriti tra quelli per i quali è previsto <b>l'arresto obbligatorio in flagranza</b> .	<b>Circolare n.</b> 1287/33-38-3-2008 <b>datata 25 ottobre</b> 2013 <b>dell'Ufficio</b>
La <b>P.G. comunica immediatamente i provvedimenti di revoca/sostituzione delle misure cautelari</b> previste dagli artt. 282-bis (Allontanamento dalla casa familiare)	



<sup>76</sup> È un metodo valido e attendibile avente funzione predittiva e preventiva nel determinare quanto un uomo maltrattante sia capace, a breve o lungo termine, di usare nuovamente violenza sulla vittima. Il **S.A.R.A.** (*Spousal Assault Risk Assessment*) si basa sull'individuazione di fattori di rischio per riconoscere il **livello di pericolosità del maltrattante** (bassa, media, elevata, nell'immediato o meno) o verificare un eventuale rischio di violenza letale. Nel mese di aprile 2014 è stato realizzato un aggiornamento del Sara PLUS all'interno del Tavolo Interistituzionale sul fenomeno della violenza contro le donne - Gruppo di lavoro "Linee Guida per la valutazione dei fattori di Rischio". Si precisa che la sperimentazione del Sistema "SA.R A. Pl.U.S.", al momento, non è estesa direttamente al campo operativo (Circolare n. prot. 1287/80-1-2008 del 09/06/2016 SM - Ufficio Operazioni).

<sup>77</sup> Gruppi discriminati a causa dell'etnia, nazionalità, credo religioso, genere, orientamento sessuale, identità di genere, disabilità.

e 282-ter (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa) 283 (Divieto e obbligo di dimora), 284 (Arresto domiciliari), 285 (Custodia cautelare in carcere) e 286 (Custodia cautelare in luogo di cura) <b>e le relative richieste</b> , ai servizi socio-assistenziali e al difensore o, in mancanza di questo, alla persona offesa.	<b>Operazioni:</b>
---	--------------------

## a. ARRESTO OBBLIGATORIO IN FLAGRANZA E QUASI FLAGRANZA

### ARRESTO OBBLIGATORIO IN FLAGRANZA:

Per il reato di **maltrattamenti contro familiari e conviventi** (art. 572 c.p.) la flagranza di reato ricorre nel caso in cui la P.G. assiste **anche solo all'ultimo di una serie di atti di violenza**, sia fisica (percosse, lesioni lievi) che psicologica (insulti, umiliazioni), perpetrata dall'indagato nei confronti della vittima. Tali condotte possono essere accertate mediante:

- la ricerca di atti già in possesso della polizia giudiziaria (pregresse denunce sporte dalla parte offesa, annotazioni di P.G. e verbali di persone informate sui fatti);
- la consultazione in Banca dati SDI;
- l'acquisizione documentale presso strutture terze (sanitarie pubbliche o private, istituti scolastici, ecc. - come ad esempio referti medici o relazioni scolastiche);
- l'acquisizione di dichiarazioni della persona offesa rese nell'immediato e ritenute attendibili.

**N.B: È importante redigere il verbale di arresto in forma dettagliata in quanto, secondo la Suprema Corte<sup>78</sup>, la flagranza di reato ricorre laddove la P.G. specifichi in cosa si sia concretizzata la condotta dell'indagato e non si limiti, quindi, a descrivere in maniera generica l'atteggiamento dell'indagato nei confronti della vittima.**

Per il reato di **atti persecutori** (art. 612-bis c.p.), invece, la P.G. potrà procedere all'arresto obbligatorio in flagranza nel caso in cui assista ad una parte delle condotte persecutorie (*minacce, molestie, appostamenti, insulti, ecc.*). Nei casi di procedibilità d'ufficio, quando la persona offesa non è prontamente rintracciabile, è possibile procedere all'arresto in flagranza anche in mancanza della querela purché quest'ultima venga formalizzata entro le 48 ore successive altrimenti l'arrestato dovrà essere messo in libertà (per il dettaglio, vedasi il box sottostante).

### LEGGE 60/2023 “Norme in materia di procedibilità d’ufficio e di arresto in flagranza” Modifica art. 380 co.3 c.p.p.

«Se si tratta di delitto perseguitibile a querela e la querela non è contestualmente proposta, quando la persona offesa non è prontamente rintracciabile, l’arresto in flagranza, nei casi di cui ai commi 1 e 2, è eseguito anche in mancanza della querela che può ancora sopravvenire. In questo caso, se la querela non è proposta nel termine di quarantotto ore dall’arresto oppure se l’avente diritto dichiara di rinunciarvi o rimette la querela proposta, l’arrestato è posto immediatamente in libertà. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto all’arresto effettuano tempestivamente ogni utile ricerca della persona offesa. Quando la persona offesa è presente o è rintracciata ai sensi dei periodi precedenti, la querela può essere proposta anche con dichiarazione resa oralmente all’ufficiale o all’agente di polizia giudiziaria, ferma restando la necessità di rendere alla persona offesa, anche con atto successivo, le informazioni di cui all’articolo 90-bis».

**N.B.: Per poter effettuare l’arresto occorre che l’indagato compia almeno due episodi persecutori nei confronti della vittima<sup>79</sup>.**

<sup>78</sup> Cass. Pen., Sez. VI, 14 ottobre 2014, n. 44090.

<sup>79</sup> Legge 24 Maggio 2023, n. 60. Norme in materia di procedibilità d’ufficio e di arresto in flagranza. (GU n.127 del 1-6-2023).

## ARRESTO OBBLIGATORIO IN QUASI FLAGRANZA:

La “quasi flagranza” si configura tutte le volte in cui è possibile stabilire un nesso tra il soggetto e il reato non appena avuta notizia del reato. Lo stato di quasi flagranza ricorre nel momento in cui vi sia una qualche soluzione di continuità, anche minima, tra il momento percettivo del reato e quello dell’arresto, come accade nei casi di maltrattamenti e/o *stalking*. Per il reato di cui all’art. 572 c.p., si procede all’arresto obbligatorio in quasi flagranza quando:

- avendo percepito direttamente **l’ultimo segmento** della condotta violenta e minacciosa perpetrata nei confronti della vittima, la P.G. procede all’inseguimento dell’autore del reato senza soluzione di continuità temporale e senza che siano necessarie investigazioni per identificare il reo;
- l’autore del reato è stato trattenuto da un soggetto terzo immediatamente dopo il reato;
- la vittima si presenta alla P.G. immediatamente dopo aver subito violenza con segni evidenti di lesioni e il reo venga sorpreso, in casa o fuori, con tracce del reato dai quali emerge che abbia commesso il reato immediatamente prima;
- intervenendo su una lite terminata, la P.G. rileva la presenza della vittima con lesioni e il reo in stato di alterazioni e con tracce del reato sulla propria persona.

Per il reato di cui all’art. 612-bis c.p., si procederà all’arresto in quasi flagranza quando la P.G., subito dopo la condotta persecutoria/minacciosa:

- insegue il reo che si è dato alla fuga;
- sorprende il reo con tracce dalle quali emerge che ha commesso il reato.

## b. ALLONTANAMENTO D’URGENZA DALLA CASA FAMILIARE

È una misura pre-cautelare prevista dall’art. 384-bis c.p.p., disposta dalla P.G. previa autorizzazione del P.M., ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l’integrità fisica della persona, nei confronti di chi è colto in flagranza. L’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare, ex art. 384-bis c.p.p., può essere adottato nei seguenti casi:

- reati che prevedono l’arresto facoltativo, come ad esempio i delitti previsti dagli articoli 600-bis “ *Prostituzione minorile*” comma 2, 600-ter “*Pornografia minorile*”, commi 3-4, 600-quater “*Detenzione o accesso a materiale pornografico*”, 609-bis “*Violenza sessuale*” comma 3, 609-quinquies “*Corruzione di minorenne*”;
- reati che non prevedono nessun altro provvedimento precautelare, come ad esempio quelli di cui agli artt. 570 c.p. “*Violazione degli obblighi di assistenza familiare*”, 571 c.p. “*Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina*”, 600-ter “*Pornografia minorile*”, comma 6, 612 “*Minaccia*” comma 2, se commessi in danno di prossimi congiunti e del convivente.

ALLONTANAMENTO D’URGENZA DALLA CASA FAMILIARE - ART. 384-BIS C.P.P.	
Gli Ufficiali e Agenti di PG hanno facoltà di disporre (previa autorizzazione del PM scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica), l’allontanamento dalla casa familiare, con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi è colto in flagranza dei delitti di cui all’art. 282-bis, comma 6 c.p.p.	Circolare n. 1287/33-38-1-2008 datata 14 agosto 2013 dell’Ufficio Operazioni.  Circolare n. 1287/33-38-3-2008 datata 25 ottobre 2013 dell’Ufficio Operazioni.



Nel caso in cui la P.G. venga a conoscenza, direttamente o indirettamente, della violazione di tale misura precautelare, la stessa procederà all'arresto dell'autore del reato ai sensi dell'art. 387-bis c.p.<sup>80</sup>



#### **VIOLAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI ALLONTANAMENTO DALLA CASA FAMILIARE E DEL DIVIETO DI AVVICINAMENTO AI LUOGHI FREQUENTATI DALLA PERSONA OFFESA (ART. 387-BIS C.P.)**

*“Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale o dall'ordine di cui all'articolo 384-bis del medesimo codice è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.*

#### **ALLONTANAMENTO D'URGENZA DALLA CASA FAMILIARE VS ARRESTO OBBLIGATORIO IN FLAGRANZA DI REATO**

Analizzando l'art. 384-bis c.p.p. è stata rilevata una sovraposizione di presupposti della misura pre-cautelare dell'allontanamento e dell'arresto in flagranza.

In relazione ad alcuni reati<sup>81</sup> per i quali è prevista la possibilità di applicare la misura precautelare di cui all'art. 384-bis c.p.p. è, altresì, previsto l'obbligo di arrestare in flagranza di reato.

Alla luce di tale difetto di coordinamento tra le due misure precautelari, si potrebbe dedurre che quando è previsto l'arresto obbligatorio, la P.G. SAREBBE OBBLIGATA A PROCEDERE ALL'ARRESTO. Per i reati che prevedono l'arresto facoltativo, invece, la P.G. valuterà se optare per l'arresto o per l'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare.

#### **c. BRACCIALETTO ELETTRONICO<sup>82</sup>**

La Legge 69/2019 ha previsto l'adattabilità delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici previste dall'art. 275-bis c.p.p, nel caso venga emessa la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa ed allontanamento dalla casa familiare, in sostituzione della custodia cautelare in carcere. In presenza di reati di violenza di genere l'utilizzo del dispositivo elettronico unitamente alla misura coercitiva adeguata si ritiene necessaria per garantire l'incolumità della persona offesa, sempre che ne ricorrano i presupposti. Esistono due tipologie di braccialetto elettronico, il primo applicato a seguito di provvedimento degli arresti domiciliari anche per altre tipologie di reato, il secondo pensato in maniera specifica per i reati di violenza di genere. Il braccialetto elettronico viene applicato al reo e permette di tracciare i suoi movimenti attraverso un trasmettitore GPS collegato alla vittima. Tale collegamento sarà in grado di rilevare la presenza dell'aggressore nelle vicinanze della p.o. e di generare immediatamente un allarme verso il Centro Elettronico di Monitoraggio (C.E.M.). Per l'applicazione del dispositivo il consenso è richiesto, oltre che alla vittima, anche all'autore del

<sup>80</sup> Legge 27 settembre 2021, n. 134 delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.

<sup>81</sup> L'art. 282-bis c.p.p. al comma 6 prevede l'applicazione per i seguenti reati: dei delitti previsti dagli articoli 570 c.p. “Violazione degli obblighi di assistenza familiare”, 571 c.p. “Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina”, 572 c.p. “Maltrattamenti contro familiari o conviventi”, 582 c.p. “Lesione personale”, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate. Dei delitti di cui agli artt. 600 “Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù”, 600-bis “Prostitutione minore” comma 2, 600-ter “Pornografia minore”, commi 3-4, 600-quater “Detenzione o accesso a materiale pornografico”, comma 2, 600 septies.1 “Circostanze attenuanti”, 600 septies.2 “Pene accessorie”, 601 “Tratta di persone”, 602 “Acquisto o alienazione di schiavi”, 609-bis “Violenza sessuale”, 609-ter “Circostanze aggravanti”, 609-quater “Atti sessuali con minorenne”, 609-quinquies “Corruzione di minorenne” c.p. 609-octies “Violenza sessuale di gruppo” e 612 “Minaccia” comma 2, 612-bis “Atti persecutori”, se commessi in danno di prossimi congiunti e del convivente.

<sup>82</sup> Circolare 1371/88-1-2000 datata 31 dicembre 2018 dell'Ufficio Operazioni Comando Generale.

reato; nel caso in cui questi si rifiuti, le conseguenze sono espressamente disciplinate dall'art. 275-bis, comma 1, c.p.p. con applicazione della custodia cautelare in carcere.

#### d. IMMEDIATO RITIRO CAUTELARE DELLE ARMI

Ai sensi dell'art. 39, comma 2, TULPS, nei casi di urgenza, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza provvedono all'immediato ritiro cautelare delle armi, munizioni e materie esplosive (indicate al comma 1) regolarmente detenute e denunciate, dandone immediata comunicazione al Prefetto il quale, constatata la capacità di abusarne da parte della persona, può assegnare all'interessato un termine di 150 giorni per l'eventuale cessione a terzi delle armi, munizioni o materie esplosive ritirate. È altresì previsto che, entro lo stesso termine, la persona colpita dal provvedimento debba comunicare al Prefetto l'avvenuta cessione dei materiali e, in caso di mancato adempimento, la stessa autorità di P.S. possa disporre la loro confisca, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge 152/75, provvedimento che assolve a funzioni sia cautelari che sanzionatorie. L'attività di assicurazione in esame, di carattere amministrativo-preventivo-cautelare, è utilizzabile quando non sia possibile eseguire il sequestro di natura penale, sia esso probatorio che preventivo per l'insussistenza di un reato già sufficientemente palesato o per mancanza di una condizione di procedibilità.

#### RITIRO CAUTELARE DELLE ARMI – ART. 39 TULPS

Al termine dell'intervento, in particolar modo ove non siano emersi elementi per procedere all'arresto del presunto autore, è opportuno adottare in via cautelare tutte le misure idonee allo spossessamento anche temporaneo di eventuali armi legalmente detenute.



### 1.4 LE MISURE DI PREVENZIONE

**Le misure di prevenzione** sono provvedimenti che vengono disposti **indipendentemente dalla commissione di un delitto**. Lo scopo delle stesse è quello di prevenire la commissione di un reato da parte di soggetti ritenuti “a rischio” per la sicurezza pubblica, valutando il loro stile e tenore di vita. *L'articolo 5 del Testo Unico Antimafia* prevede che la competenza a richiedere l'applicazione di una misura di prevenzione personale sia attribuita al Questore, al Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del Capoluogo di Distretto ove dimora la persona e, infine, al Direttore della Direzione Investigativa Antimafia. Sebbene tali misure siano state previste dal Codice delle Leggi Antimafia e delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159/2011 (cd. Codice Antimafia) in relazione agli indiziati di appartenere alla criminalità organizzata di cui all'art. 416 bis c.p. o indiziati dei delitti indicati all'art. 51 co. 3 bis c.p.p., il loro ambito di applicazione è stato esteso sino a ricoprendere anche i **soggetti indiziati dei reati di violenza domestica** (come reati di minaccia aggravata, violazione degli obblighi di assistenza familiare, maltrattamenti contro familiari e conviventi e atti persecutori) la cui pericolosità sociale è stata desunta sia da fatti remoti che dalla persistenza e dunque dall'attualità di condotte antisociali. Più precisamente a seguito della modifica intervenuta ad opera dell'art. 9 co. 4, della L. 19 luglio 2019 n. 69 (cd. Codice Rosso), la categoria dei soggetti destinatari delle misure di prevenzione personali prevista dall'art. 4 del D.Lgs. n. 159/2011 si è ulteriormente ampliata con l'introduzione della lettera “**i ter)**” che ha incluso proprio gli indiziati di maltrattamenti contro familiari e conviventi. Infatti se l'ex partner/coniuge è stato condannato per condotte maltrattanti o di persecuzione nei confronti dell'altro, e la sua pericolosità resta “**attuale**”

a causa di accadimenti successivi per i quali è soggetto indiziato dei reati di violenza domestica, la tutela della vittima può essere ampliata grazie alle **misure di prevenzione**.



**Per l'applicazione delle misure di prevenzione sono richiesti dei presupposti essenziali previsti dagli artt. 1,4 e 6 del Dlgs. 159/2011 tra cui:**

- **soggetti con pericolosità sociale<sup>83</sup> attuale**, dimostrabile da dati di fatto desumibili ed esistenti nel momento in cui è effettuata la valutazione dei requisiti per l'applicazione della misura (*per esempio si può esaminare la pericolosità anche se il soggetto è detenuto in carcere -lettere minatorie, comunicazioni o minacce fatte arrivare da parte di terzi etc- la P.G. può comunicare alle autorità competenti tutti gli elementi di rilievo per richiedere l'emissione di un provvedimento, anche una volta scarcerato*);
- **soggetti** che debbano ritenersi dediti a traffici delittuosi;
- **soggetti** che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi vivano abitualmente anche in parte con i proventi di attività delittuose;
- **soggetti** che per il loro comportamento, debba ritenersi siano dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.

Oltre alle misure di prevenzione personali (*ammonimento e sorveglianza speciale*), possono essere applicate anche le misure di **prevenzione di natura patrimoniale** applicabili agli indiziati del delitto di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori: può essere disposto, secondo *art. 20 del cod. antimafia* il **sequestro**, provvedimento di natura cautelare e provvisoria, successivo all'applicazione delle misure di prevenzione personali.

La proponibilità delle misure di prevenzione personali deve essere sempre presa in considerazione, in quanto esse possono costituire un ulteriore strumento di “controllo di polizia” oltre che efficace fattore di deterrenza verso quei soggetti che, pur rendendosi autori di condotte di *stalking*, violenza domestica e di genere, non siano ancora (o non lo saranno mai) destinatari di misure precautelari o cautelari. Pertanto, l'operatore di polizia, indipendentemente dalle attività di indagini di polizia giudiziaria, su iniziativa o su delega dell'A.G., per fatti denunciati o rilevati, deve valutare se la condotta e i precedenti del soggetto autore possano presentare i presupposti per l'applicabilità di una misura di prevenzione. Il citato “Codice Antimafia” contiene specifiche previsioni che, di fatto, rafforzano il potere di controllo e di intervento dell'operatore di polizia verso i soggetti sottoposti a misura di prevenzione, come l'arresto anche fuori flagranza delle persone sottoposte alla sorveglianza speciale che violano le prescrizioni dell'obbligo o divieto di soggiorno (art.75), ovvero commettono taluni delitti, tra i quali quelli previsti dagli articoli 610 (violenza privata), 612 (minacce), 629 (estorsione) e 635 (danneggiamento) del codice penale, molto ricorrenti nelle condotte di *stalking* e di violenza di genere (art. 71).

<sup>83</sup> Secondo la Corte di Cassazione il giudizio di pericolosità espresso in sede di prevenzione va scisso in due fasi: una preliminare di tipo “constatativo” quindi basata su indizi o “elementi di fatto”, e una eventuale di tipo “prognostico” volta a formulare, in termini di “attualità”, un giudizio di probabile e concreta reiterabilità di condotte antisociali inquadrata nella fattispecie di riferimento previste dalla legge (art.4, c.1, d.lgs. nr. 159/2011).



## 2. PROCEDURE OPERATIVE

### 2.1 PRIMO CONTATTO

Vi sono diversi momenti nei quali le Forze dell'Ordine possono venire in contatto con una vittima:

- **SITUAZIONE D'EMERGENZA.** Il contatto con le Forze Dell'ordine avviene nell'immediatezza del fatto reato, il più delle volte in casi di pericolo, conseguenza di situazioni di emergenza contingenti che hanno fatto scaturire una richiesta urgente d'intervento al 112, direttamente da parte della vittima stessa o da terze persone.
- **PRESENTAZIONE DI DENUNCIA/QUERELA.** Una vittima di violenza che si determina a rivolgersi alle forze dell'ordine lo fa di solito al termine di un percorso più o meno lungo, durante il quale ha maturato la consapevolezza della gravità della propria condizione. Solitamente avviene quando la violenza è diventata talmente grave da renderla non più sopportabile per sé o per le conseguenze che ha per i figli minori.
- **SEGNALAZIONE DI TERZI.** Le forze dell'ordine possono, inoltre, venire a conoscenza di casi di violenza o abuso per il tramite di segnalazioni che giungono da terzi che, a vario titolo, vivono ai margini del contesto familiare interessato: vicini di casa, insegnanti dei figli, operatori socio-sanitari, pronto soccorso, pediatri, medici di base ecc. Queste segnalazioni possono determinare l'avvio di indagini d'iniziativa e richiedere un contatto con la persona offesa, contatto che in questo caso non è stato ricercato né sollecitato dalla vittima.



Nei casi in cui la notizia di violenze domestiche, anche non formalizzata, sia acquisita da Comandi non direttamente competenti sui luoghi di residenza/domicilio delle vittime o degli autori, siano informati senza ritardo i Comandi territorialmente competenti<sup>84</sup>. L'atteggiamento dell'operatore di polizia giudiziaria che, in ciascuna delle predette situazioni, entra in contatto con la vittima per la prima volta è fondamentale, in quanto condizionerà nella donna la percezione che quanto le sia accaduto sia effettivamente una violazione dei propri diritti. Di seguito si procederà ad analizzare le procedure operative sulla base delle tre situazioni sopra citate.

### 2.2 PROCEDURA OPERATIVA IN SITUAZIONE DI EMERGENZA

#### a. L'OPERATORE DI CENTRALE OPERATIVA

Con la Decisione 91/396/CEE del 29 luglio 1991 il Consiglio delle Comunità Europee invitava gli Stati Membri ad adottare il **112 come Numero di emergenza Unico Europeo (NUE)**. Il servizio viene effettivamente introdotto con la successiva Direttiva 2002/22/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo del 7 marzo 2002, la quale prevede che, oltre alle esistenti numerazioni di emergenza nazionali (113, 112, 115 e 118), tutti gli utenti “possano chiamare gratuitamente i servizi di soccorso digitando il numero di emergenza unico europeo 112” e che “le imprese esercenti reti telefoniche pubbliche mettano a disposizione delle autorità incaricate dei servizi di soccorso, nella misura in cui sia tecnicamente fattibile, le informazioni relative all'ubicazione del chiamante”. Con la Legge delega 7 agosto 2015 n. 124 - cosiddetta *Legge Madia* in materia di razionalizzazione delle Pubbliche Amministrazioni - è stata definita l'istituzione su tutto il territorio nazionale del NUE 112 con centrali operative da realizzare in ambito regionale. Il modello prevede la realizzazione di **Centrali Uniche di Risposta (CUR)**, dove confluiscono tutte le chiamate di soccorso, che poi vengono trasferite all'Ente preposto alla gestione della

<sup>84</sup> Circolare 1287/33-38-1-2008 datata 14 agosto 2013 dell'Ufficio Operazioni Comando Generale.

specifica emergenza (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Vigili del Fuoco, Emergenza Sanitaria). In attesa della realizzazione su tutto il territorio nazionale delle CUR<sup>85</sup>, ove queste ultime non sono presenti, il Servizio NUE 112 è assicurato dalle **Centrali operative dell'Arma dei Carabinieri**. Questa modalità da un lato comporta che l'operatore della C.O. che riceve la chiamata dal servizio del numero unico per le emergenze, riceverà delle informazioni già raccolte da qualcun altro e che potrebbero non essere esaustive per cui si troverà a dover approfondire alcuni ambiti, ciò potrebbe creare dei ritardi nella gestione dell'intervento. D'altro canto potrebbe essere esentato dal dover contattare altri servizi emergenziali (come ad esempio i soccorsi sanitari) che saranno stati preventivamente allertati dall'operatore del numero unico.

### CHIAMATA D'EMERGENZA DA PARTE DEL 1522

In alcuni casi la richiesta di intervento può giungere per il tramite dalle operatrici del “**1522**”. Il 1522 è un servizio di pubblica utilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità, la cui materiale gestione è assegnata periodicamente tramite un bando pubblico a un'associazione o a un centro antiviolenza<sup>86</sup>. Può capitare che le operatrici del 1522, istituzionalmente deputate a fornire alle vittime informazioni sui centri antiviolenza, si trovino a ricevere chiamate in situazioni di emergenza per le quali rilevino **un rischio immediato per l'incolumità della vittima. In questi casi, saranno loro stesse**, a richiedere un intervento di emergenza.

Premesso quanto sopra ogni operatore, durante la ricezione di una chiamata per un caso di violenza intrafamiliare in atto, deve riuscire ad ottenere il maggior numero di informazioni utili ad assicurare un intervento tempestivo ed efficace, ma al contempo dovrebbe mostrarsi empatico e rassicurante nei confronti della vittima, evitando valutazioni personali non pertinenti e inopportune. L'operatore è chiamato quindi a gestire una situazione a forte impatto stressogeno, dovendo contemperare le esigenze operative con le altrettanto importanti esigenze di gestione della vittima durante un evento critico. A tal fine è bene mantenere un tono di voce fermo ed utilizzare delle frasi quali:

- “*Comprendo che in questo momento sia spaventata, ma ho bisogno di alcune informazioni*”;
- “*Per aiutarla ho bisogno di alcune informazioni*”;
- “*Mi rendo conto che sia spaventata, ma provi a concentrarsi sulla mia voce e mi dica se...*”.

Dopo aver acquisito le informazioni essenziali di rito su chi sta chiamando, da dove e che cosa stia accadendo o sia accaduto, **è opportuno che l'operatore**:

- invii prontamente la pattuglia sul posto, valutando la necessità/possibilità di inviarne una ulteriore in supporto;
- richieda alla vittima conferma del numero di telefono al quale contattarla nel caso in cui dovesse interrompersi la comunicazione;
- verifichi se la vittima riferisce la presenza di armi;
- rassicuri la vittima fornendole le prime indicazioni sul comportamento da adottare, da valutarsi di volta in volta a seconda delle gravità dell'episodio e delle condizioni riferite (*es. possibilità di ripararsi in una stanza diversa, uscire in strada o chiedere aiuto ai vicini o ai passanti, portare con sé i minori presenti, mantenere per quanto possibile toni calmi, cercare di mantenere attiva la conversazione con l'operatore, ostacolare l'apertura della porta della stanza all'interno della quale si è rifugiata*);



<sup>85</sup> Il NUMERO UNICO d'EMERGENZA EUROPEO 112 per tutte le chiamate di Emergenza, realizzato da «**112 ITALIA**», è attualmente attivo nelle seguenti regioni: Lombardia, Lazio (Roma città), Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Trentino Alto Adige, Toscana, Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Sardegna e Sicilia, ed è in fase di realizzazione anche in Puglia. (tratto da [www.eena.it e 112.gov.it](http://www.eena.it e 112.gov.it)).

<sup>86</sup> Attualmente “Associazione Nazionale Volontarie del Telefono Rosa”, <https://www.1522.eu>.

- se possibile, cerchi di mantenere la conversazione aperta fino al momento dell'arrivo dell'equipaggio.

 **E** Al fine di non dimenticare, in un momento concitato come quello della telefonata, alcuni passaggi importanti ed informazioni indispensabili, si fornisce in **ALLEGATO E** una checklist che l'operatore può utilizzare come orientamento. (NB: Sarebbe auspicabile che tutti gli operatori delle centrali operative, indipendentemente dal grado, abbiano accesso - con utente investigativo SDI - a tutte le Banche Dati che possono essere utili per un più efficace e tempestivo intervento in favore delle vittime).

Qualora le contingenze lo permettano, l'operatore potrà raccogliere e sviluppare, attraverso consultazione dello SDI, SCUDO e di altre BB.DD., i dati del presunto aggressore e della presunta vittima, nonché su eventuali precedenti di polizia, sull'eventuale **possesso di armi** e su eventuali pregressi interventi per le cosiddette "liti in famiglia"<sup>87</sup> da fornire alla pattuglia inviata in loco. Valutare l'opportunità di inserire nella "schermata evento" il maggior numero di **informazioni riconducibili alla situazione d'emergenza**, in particolare:

- rapporto vittima-presunto autore;
- minori presenti;
- osservazioni dell'operatore (*rumori, voci, pianti, grida, minacce percepite direttamente*);
- consultazione SDI e SCUDO (per i pregressi interventi in famiglia);
- inserimento dell'intervento in SCUDO<sup>88</sup>.

AGGIORNAMENTO BANCA DATI	
<b>Il Sistema d'Indagine (SDI):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- permette l'inserimento del reato di atti persecutori (art.612-bis c.p.) e dei provvedimenti di ammonimento del Questore (art. 8 DL 11/2008) e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282-ter c.p.p.);</li> <li>- deve essere alimentato tramite sistema <b>Scudo</b><sup>89</sup>, che consente di verificare utili informazioni acquisite nei precedenti interventi presso il medesimo indirizzo (presenza di minori o di soggetti con malattie psichiatriche o dipendenti da alcol/droghie, disponibilità di armi, lesioni personali subite in passato dalla vittima), al fine di consentire una pianificazione e calibrare al meglio l'operatività durante gli interventi.</li> </ul>	<i>Circolare n. 1760/122-48-187-1-1973 datata 6 aprile 2009 dell'Ufficio Operazioni.</i> <i>Circolare n. 1287/33-52-10-2008 datata 16 gennaio 2021 dell'Ufficio Operazioni.</i>

## b. L'INTERVENTO DELLA PATTUGLIA

 **G** A seguito dell'attivazione, l'equipaggio deputato all'intervento, sulla scorta delle informazioni ricevute dalla Centrale Operativa, dovrà svolgere una serie di operazioni, di seguito elencate.

- ricevuto l'intervento da parte della Centrale Operativa, effettuare interrogazione del sistema SCUDO disponibile su C-Mobile, tramite luogo o dati della vittima, al fine di accertarsi se vi

<sup>87</sup> La lite in famiglia è un'indicazione generica comune che si riferisce ad un dissidio tra partner in cui le parti coinvolte sono sullo stesso piano e l'una non prevale sull'altra.

<sup>88</sup> A tal riguardo si ricorda quanto previsto dalla Circolare n. 1287/33-52-10-2008 datata 16 gennaio 2021 dell'Ufficio Operazioni del Comando Generale, riportata nel box di approfondimento.

<sup>89</sup> Applicazione sviluppata dal Servizio per i Sistemi Informativi Interforze (SSII) della Direzione centrale della polizia criminale in collaborazione con la Polizia di Stato e l'Arma dei Carabinieri.

sia presenza di minori o di soggetti con malattie psichiatriche o dipendenti da alcol/droghe, e soprattutto della **disponibilità di armi**<sup>90</sup>;

- **giunti in prossimità del luogo**, porre attenzione ai rumori, alle voci e alle grida che eventualmente si percepiscono dall'esterno dell'abitazione o del luogo in cui si trova la vittima;
- **sul posto**, prestare particolare attenzione alle condizioni della vittima e, in caso di lesioni, fare intervenire tempestivamente il **118**, qualora non sia già stato attivato. In particolare, osservare oltre la presenza di lesioni che potranno essere anche utilmente fotografate, lo stato degli indumenti (es. strappati, sporchi di sangue), lo stato emotivo dedotto anche da manifestazioni evidenti quali tremore, balbuzie, tendenza a defilarsi, segnali di paura nei confronti dell'aggressore, e lo stato dei luoghi (es: vetri rotti, piatti a terra, disordine vario all'interno di una stanza); in tal caso è opportuno creare un fascicolo fotografico di sopralluogo. Questi elementi dovranno essere riportati nella relazione di servizio/annotazione di P.G. che deve sempre essere redatta per ogni intervento;
- nel caso in cui emerga una violenza sessuale o indizi che facciano ritenere che la stessa sia avvenuta, repartare indumenti o altro materiale con tracce biologiche<sup>91</sup>.
- in merito al presunto autore, se presente in loco, prestare attenzione alle sue condizioni fisiche (lesioni, ecchimosi, graffi e altro) e al comportamento (es. *eloquio disorganizzato*<sup>92</sup> e *irascibilità, reazioni ingiustificate rispetto a semplici richieste di informazioni quali le generalità*);
- **osservare lo stato dei luoghi**, in particolare la presenza di tracce di colluttazione, quali oggetti rotti o visibilmente fuori posto (es. *porte danneggiate, vetri infranti, abiti stracciati*), le condizioni igieniche complessive, segni evidenti di uso di alcol, stupefacenti o altre sostanze, dandone atto nella relazione di servizio/annotazione di P.G.. Ove possibile corredare gli atti di PG con fotografie/video acquisite anche con il telefono cellulare che sia nella immediata disponibilità dell'operatore;
- **verificare la presenza di minori**. In caso positivo, uno degli operatori dovrà tranquillizzarli, cercando di trovare un luogo diverso da quello nel quale si sta operando ove farli permanere in condizioni di sicurezza. Si dovrà appurare se i minori siano stati vittime di **violenza diretta** - attraverso evidenze facilmente riscontrabili quali lividi, pianto, abiti strappati ecc. - e/o di **violenza assistita** - cioè se siano stati presenti a episodi violenti agiti dall'aggressore sulla vittima. Nel primo caso vanno naturalmente adottate le necessarie e preminentí iniziative di carattere sanitario; nel caso in cui sia necessario adottare provvedimenti urgenti inerenti all'**affido temporaneo dei minori**, fare riferimento in primo luogo ai Servizi Sociali (art. 403 cod. civ.) e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, dandone atto in forma scritta nella documentazione redatta;



<sup>90</sup> Si rimanda in tal caso alla scrupolosa osservanza della Pubblicazione P-11 "Procedimenti d'azione per i militari dell'Arma dei Carabinieri nei servizi d'istituto", ed. 2008.

<sup>91</sup> Per le modalità di repertamento biologico si rimanda alla Pubblicazione I-12 inerente alle Indagini tecnico-scientifiche nell'Arma dei Carabinieri.

<sup>92</sup> Modalità espressiva che non ha connessioni logiche, passare tra un argomento all'altro senza concluderne alcuno.



### MODIFICHE AL CODICE CIVILE E AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

**Il D.LGS. 149 del 2022** ha modificato l'**art. 403 c.c.** “Intervento della pubblica autorità a favore dei minori” che prevede una tipizzazione dei casi in cui i minori debbono essere ricoverati e protetti, allontanandoli dai propri genitori e collocandoli in comunità:

- i minori si trovano in condizioni di abbandono materiale o morale
- i minori si trovano esposti nell’ambiente familiare a grave pregiudizio o grave pericolo per la loro incolumità psicofisica.

La pubblica autorità dà AVVISO ORALE al P.M. c/o il Tribunale per i Minorenni → **IMMEDIATAMENTE**

La pubblica autorità trasmette al P.M. il provvedimento corredata da ogni documentazione utile e di sintetica relazione che descrive i motivi dell’intervento a tutela del minore → **ENTRO 24 ORE**

Il pubblico ministero, se non dispone la revoca del collocamento, chiede al Tribunale per i Minorenni la convalida del provvedimento; a tal fine può assumere sommarie informazioni e disporre eventuali accertamenti. → **ENTRO 72 ORE**

Con decreto del Presidente o del Giudice da lui delegato, il Tribunale per i Minorenni provvede sulla richiesta di convalida del provvedimento, nomina il curatore speciale del minore e il giudice relatore e fissa l’udienza di comparizione delle parti. Il ricorso e il decreto sono notificati: agli esercenti la responsabilità genitoriale e al curatore speciale a cura del P.M. che a tal fine può avvalersi della P.G. → **ENTRO 48 ORE**

**Il D.LGS. 149 del 2022** (*c.d. Riforma del processo civile*) attraverso la previsione di cui gli articoli **473-bis, 69 c.p.c., 473-bis 70 c.p.c. e 473-bis 71 c.p.c.**, ha messo ordine e trasferito tutte le disposizioni in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari, all’interno del codice di procedura civile, attraverso la introduzione di una quinta sezione, dal **titolo “Degli ordini di protezione contro gli abusi familiari”**<sup>93</sup>. La disciplina degli ordini di protezione ha, come scopo primario, la tutela della persona debole all’interno della famiglia attraverso l’allontanamento del soggetto che ha tenuto una condotta pregiudizievole.

Inoltre, come previsto dall'**art. 473 bis 3 c.p.c.**, il P.M. nell’esercizio dell’azione civile e al fine di adottare le relative determinazioni può avvalersi della P.G., dei servizi sociali, sanitari e assistenziali.

- osservare eventuali richieste di aiuto, **anche non verbali**, come ad esempio gesti non convenzionali, ma riconosciuti e diffusi tramite *social network* e altri canali di informazione (es. gesto con la mano “*signal for help*”);
- raccogliere, in modalità separata, le prime dichiarazioni della persona offesa (preferibilmente con la fonoregistrazione, acquisita anche con telefoni cellulari, da allegare al verbale), del presunto autore e delle persone informate sui fatti (es. *familiari e vicini di casa, se la violenza si è verificata all’interno delle mura domestiche; testimoni oculari o persone che hanno prestato soccorso alla vittima nell’immediatezza del fatto, se questo si è verificato in luogo diverso dall’abitazione o all’aperto*). In questa fase gli operatori potrebbero acquisire informazioni in merito a eventuali disturbi/cure psichiatriche o psicologiche, sia con riferimento alla vittima che all’autore della violenza; nel caso, si tratta di informazioni che occorre annotare, perché, oltre a essere utili nel prosieguo dell’attività d’indagine, servono anche a valutare le migliori cautele procedurali da adottare;
- prestare attenzione alle preliminari **spontanee dichiarazioni dei presenti**, nello specifico di soggetti particolarmente vulnerabili. Tali informazioni potranno essere riportate in un’annotazione di PG, senza inficiare un successivo ascolto a sommarie informazioni fatto



<sup>93</sup> La nuova Procedura Civile-Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile-pubblicazione del 07.03.2023.

con le dovute cautele procedurali previste per i minori e per le vittime vulnerabili<sup>94</sup> (valutare l'opportunità di avvalersi dell'audio-videoregistrazione);

- invitare la vittima a recarsi al Pronto Soccorso, anche nei casi per i quali non è stato richiesto l'intervento del 118, informandola dell'eventuale presenza di strutture sanitarie di emergenza con percorsi preferenziali dedicati alle vittime di violenza (cosiddetti *Percorsi per le donne che subiscono violenza*<sup>95</sup>) ai quali può accedere unitamente ai suoi figli minori. Nei casi di necessità e bisogno, valutare la possibilità di accompagnare o scortare la vittima, in considerazione del pericolo di essere raggiunta dal maltrattante. Valutare, per quanto possibile, che il rientro in casa della vittima sia sicuro. La tempestività dell'intervento sanitario e della conseguente refertazione è ancora più rilevante laddove sia plausibile ipotizzare che sia stata consumata una **violenza sessuale**, al fine di poter procedere all'esecuzione dei necessari accertamenti medico-legali in tempi utili a non vanificarne le risultanze;
- **fornire alla vittima informazioni complete sulla facoltà di sporgere querela** nei previsti termini di legge, nonché darle **obbligatoriamente** comunicazione del numero di pubblica utilità “1522” e dei centri antiviolenza presenti sul territorio, mettendola in contatto direttamente qualora ne faccia richiesta;
- **astenersi da procedere a tentativi di conciliazione** tra le parti, vista la complessità delle dinamiche che spesso sottende a queste forme di violenza, in particolare quella domestica. In passato, comportamenti che apparivano inizialmente di minore rilevanza, sono degenerati con epiloghi nefasti;
- valutare se esistano i presupposti per l'adozione dell'arresto **obbligatorio in condizioni di flagranza o quasi flagranza** e, in subordine, dell'arresto **facoltativo**. Per le situazioni nelle quali non è possibile, valutare l'opportunità di fare ricorso alla misura precautelare dell'**allontanamento d'urgenza dalla casa familiare** ex art. 384 bis c.p.p. (come indicato nello specifico box informativo);
- valutare, qualora il presunto autore detenga legalmente delle armi, la necessità di un **ritiro cautelare** delle stesse, dandone immediata comunicazione al Prefetto (art. 39 TULPS);
- **redazione e trasmissione atti all'A.G.** Nei casi in cui le circostanze prevedano che venga informata l'Autorità Giudiziaria, l'equipaggio intervenuto dovrà redigere tempestivamente l'annotazione di P.G., che potrà essere fatta anche sulla scorta della “Scheda d'Intervento”, in Allegato H, con annessi allegati rilievi fotografici fatti durante l'intervento. Sarebbe opportuno inserire nella comunicazione della notizia di reato, eventuali precedenti episodi di violenza o denunce-querele presentate in ordine ai cosiddetti “reati satellite” ad esempio *minacce, molestie con il mezzo telefono, percosse, lesioni, danneggiamenti ecc..*



Tali operazioni sono schematicamente riportate in **ALLEGATO G**. Per facilitare la documentazione delle operazioni svolte e delle informazioni raccolte, nel corso dell'intervento, è stata predisposta una “Scheda d'Intervento” in **ALLEGATO H**, che NON SOSTITUISCE L'ANNOTAZIONE DI PG, da redigere nei casi previsti:



<sup>94</sup> Art. 351, comma 1-ter, c.p.p.

<sup>95</sup> Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 novembre 2017 sono state adottate le “Linee guida nazionali per le aziende sanitarie e ospedaliere in tema di assistenza socio – sanitaria alle vittime di violenza”, (pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2018). <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/01/30/18A00520/SG>.

## 2.3 PROCEDURA OPERATIVA IN CASO DI PRESENTAZIONE DI DENUNCIA-QUERELA/S.I.T.

### a. FASE DI ACCOGLIENZA

Per le donne **vittime di maltrattamenti in ambito familiare o relazionale** la presa di coscienza della propria condizione necessita spesso di un percorso complesso e incerto. **Le resistenze alla denuncia** possono avere natura assai diversa: possono riguardare aspetti molto tangibili e concreti - quali, solo a titolo esemplificativo, la possibilità di trovare una sistemazione alloggiativa alternativa, i problemi economici conseguenti, la disoccupazione, il timore sull'affidamento dei figli, le convenzioni sociali - oppure motivazioni legate alle dinamiche proprie della relazione, che, sebbene insana, ha comunque caratterizzato il vissuto di due persone con fasi alterne<sup>96</sup> e che nella vittima possono alimentare la speranza che le cose possano tornare come prima e che si aggiustino da sole. Questi fattori di resistenza alla denuncia possono portare la donna ad avere frequenti e comprensibili ripensamenti nel proprio percorso. Tali esitazioni non devono in alcun caso indurre l'operatore di polizia a sottostimare il problema, negando alla vittima la dovuta attenzione o addirittura assumendo comportamenti inopportuni e frettolosi di fronte all'atteggiamento incerto e indeciso della stessa.

### b. IL MILITARE DI SERVIZIO ALLA CASERMA

**I** Il primo contatto della vittima in caserma è un momento di particolare rilevanza. **Le modalità di accoglienza potranno influire sulla probabilità che la persona offesa formalizzi una denuncia/querela.** Nello specifico, il militare di servizio alla caserma dovrebbe nei limiti del possibile:

- informarsi sui motivi che hanno condotto le persone in caserma al fine di effettuare una prima valutazione della problematica esposta nonché della possibile urgenza;
- assecondare la richiesta della p.o., qualora una persona mostri difficoltà o imbarazzo nel comunicare in presenza di altre persone la propria problematica e richieda un colloquio privato. L'obiettivo di tale procedura è tutelare la vittima qualora dalle sue dichiarazioni emergesse un pericolo immediato (ad esempio potrebbe accadere che il maltrattante acceda in caserma per seguire la p.o.<sup>97</sup> mettendo a rischio l'incolumità della stessa);
- informare il Comandante/Ufficiale di PG addetto alla ricezione delle denunce/querelle al fine di accoglierla per la formalizzazione della querela;
- in caso di assenza di un Ufficiale di P.G., **non allontanare mai la vittima senza aver valutato la gravità della situazione.** Qualora se ne ravvisi necessità e urgenza occorre chiamare l'Ufficiale di P.G. reperibile o il proprio diretto superiore presente per rappresentare la situazione, al fine di non rinviare la persona in un momento successivo a causa delle esigenze organizzative d'ufficio.

### c. LA FASE DI RICEZIONE DELLA QUERELA O DELLE ESCUSSIONI A S.I.T.

La persona offesa può avere difficoltà a raccontare e ricostruire la dinamica dell'episodio o di più episodi, offrendo conseguentemente un resoconto confuso e non sempre coerente. Ciò può dipendere dalla sua indecisione oppure essere conseguenza di vissuti perduranti nel tempo e

<sup>96</sup> Vedasi paragrafo 3.2 della Parte Teorico-Informativa.

<sup>97</sup> A tal proposito è opportuno ricordare quanto già previsto dalla Pubblicazione P-11 relativa ai Procedimenti d'azione per i militari dell'Arma dei Carabinieri nei Servizi d'Istituto. Il militare di servizio alla Caserma, prima di aprire il portone di ingresso, deve accertarsi sempre della ragione per cui le persone chiedono di entrare, verificando che non vi siano anomalie (atteggiamento sospetto, ingiustificato trasporto di oggetti, ecc.).

pertanto difficilmente distinguibili. Può inoltre avere comprensibili reazioni emotive quali il pianto o la paura, la cui assenza non deve però portare l'operatore a delle inferenze sulla veridicità del riferito e sulla sua congruenza con lo stato emotivo apparente. Alcune vittime, possono manifestare sintomi di un'ansia generalizzata (es: irrequietezza, sentirsi tesi e/o “con i nervi a fior di pelle”, difficoltà a concentrarsi, vuoti di memoria, irritabilità), a seguito della continua esposizione a minacce e persecuzioni, tali da renderle sempre più fragili emotivamente e incapaci di attivarsi in modo risolutivo. **L'esigenza della vittima** in questi casi è quella di sentirsi accolta ovvero di trovarsi in un contesto sicuro e non giudicante. È quindi **fondamentale ascoltare la vittima senza sminuire o enfatizzare il suo vissuto**, adottando tutti gli accorgimenti per evitare un'amplificazione o una riedizione della sofferenza già patita, esponendo la donna ad una cosiddetta “vittimizzazione secondaria”. **L'operatore di polizia giudiziaria DEVE eseguire tutte le operazioni sintetizzate nella tabella sottostante, ovvero:** valutare la gravità della situazione, garantire *privacy* e supporto alla p.o., stabilire con la stessa un rapporto, scegliere i locali idonei per l'ascolto protetto, documentare le attività, valutare e prospettare alla p.o. la procedibilità del reato ravvisato, fornire informazioni.

<b>VALUTARE GRAVITÀ</b>	<p><b>Valutare sempre la gravità della situazione senza allontanare la vittima.</b></p> <p>La possibilità di parlare con Ufficiali di P.G. maggiormente qualificati in tema di violenza di genere va correttamente prospettata alla donna come un'attenzione ulteriore, una cautela in più a favore delle vittime; la sua eventuale non immediata disponibilità non può essere fatta percepire alla persona offesa come un mero rinvio connesso a esigenze organizzative d'ufficio.</p> <p>Nel caso in cui la denunciante riferisca di aver subito violenza sessuale, l'ufficiale di PG dovrà, immediatamente, avvisare il P.M. di turno e procedere al repertamento<sup>98</sup> degli indumenti indossati dalla vittima al momento della violenza, nonché dovrà effettuare ogni altro rilievo o prelievo ritenuto utile.</p> <p><b>N.B.: Tutto ciò che verrà repertato dovrà essere ben conservato e messo a disposizione dell'Autorità giudiziaria per i successivi accertamenti tecnici.</b></p> <p>Nei casi di necessità e bisogno, l'Ufficiale di P.G. si occuperà di far accompagnare la vittima presso il Pronto Soccorso per gli accertamenti medici, assicurandosi dell'applicazione delle linee guida nazionali in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittima di violenza<sup>99</sup>.</p>
<b>PRIVACY E SUPPORTO</b>	<p><b>Sentire la vittima da sola, senza figli o altre figure.</b> La presenza di altre persone potrebbe limitarne la capacità di espressione, <b>garantendole la massima riservatezza</b>.</p> <p>Nel caso in cui la vittima sia straniera e non comprenda e/o non parli correttamente la lingua italiana <b>chiedere il supporto di un interprete o di un mediatore culturale</b>.</p> <p>È importante che gli interpreti che assistono a colloqui con vittime di violenza di genere o potenziali vittime di tratta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- siano possibilmente dello stesso sesso della persona richiedente (soprattutto quando il colloquio si rivolga a donne vittime di violenza sessuale);</li> <li>- abbiano qualifiche ed esperienza professionale specifica;</li> <li>- non conoscano le persone coinvolte nella vicenda di tratta e, qualora possibile, che siano conosciute o abbiano collaborato in passato con le forze di polizia<sup>100</sup>;</li> <li>- in caso di alcune specifiche nazionalità (africani sub-sahariani, nord africani o alcuni stati dell'Europa dell'est) è importante che il traduttore conosca o appartenga alla minoranza etnica della vittima.</li> </ul>



<sup>98</sup> Per le modalità di repertamento biologico si rimanda alla Pubblicazione I-12 inerente alle Indagini tecnico-scientifiche nell'Arma dei Carabinieri.

<sup>99</sup> Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 novembre 2017.

<sup>100</sup> Si rappresenta la necessità di NON farsi assistere dallo stesso interprete che ha curato la traduzione delle intercettazioni in quanto potrebbe rischiare, in buona fede, di non limitarsi alla traduzione delle domande, ma di fare domande induttive e comunicare informazioni delle indagini, già conosciute in precedenza.




<b>STABILIRE UN RAPPORTO</b>	<p><b>Instaurare con la vittima un rapporto di fiducia.</b></p> <p>Ciò può favorire il dialogo per aiutarla ad acquisire sicurezza e a non aver ripensamenti e incertezze che spesso caratterizzano il percorso di emersione da un vissuto di violenza. Una condotta attenta e sollecita consente di attenuare il danno psicologico subito dalla vittima<sup>101</sup>. Di contro, l'atteggiamento distaccato dell'operatore potrebbe ingenerare nella vittima un comportamento di chiusura e di non collaborazione.</p> <p>A tal proposito appare importante dare alla vittima un riconoscimento emotzionale dicendole “<i>Penso comprendere come si sente in questo momento</i>” e tranquillizzarla con parole del tipo “<i>Non si preoccupi, le sue reazioni non sono strane, ma sono comuni a tutti quelli che vivono un'esperienza simile alla sua</i>” al fine di normalizzare le sue emozioni<sup>102</sup>.</p> <p><b>Utilizzare un ascolto attento, scevro da preconcetti e pregiudizi</b>, ed evitare di minimizzare l'accaduto. È quindi necessario e doveroso rispettare i suoi tempi e anche i suoi silenzi.</p>
<b>SCELTA LOCALI</b>	<p><b>Utilizzare la sala per le audizioni di vittime vulnerabili.</b></p> <p>In assenza di una stanza per le audizioni protette, impiegare comunque un locale il più possibile <b>confortevole</b> (<i>ambienti con adeguata illuminazione e areazione, utilizzabili in maniera esclusiva per evitare passaggi di militari impiegati in altre attività, con possibilità di disconnettere temporaneamente la linea telefonica</i>). Nella sistemazione logistica porre attenzione a mantenere uno spazio aperto tra sé e la vittima, evitando di mettersi in una posizione elevata rispetto a lei<sup>103</sup>.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p style="text-align: center;"><b>“Una stanza tutta per sé”</b></p> <p>Nell'ambito di un progetto di collaborazione tra l'Arma dei Carabinieri e l'associazione “<i>Soroptimist International d'Italia</i>” denominato “Una stanza tutta per sé”, presso numerosi Comandi dell'Arma sono state realizzate apposite <b>sale dedicate all'ascolto delle vittime vulnerabili</b> (alcune specificatamente approntate per l'ascolto di minori), dotate di impianto di audio-video registrazione e arredamenti studiati per renderle più accoglienti.</p> </div>

<sup>101</sup> Pubblicazione P-11 relativa ai Procedimenti d'azione per i militari dell'Arma dei Carabinieri nei Servizi d'istituto.

<sup>102</sup> “La costruzione della sicurezza, tra incontro e integrazione: forze di polizia e vittima di reato. L'approccio alla vittima: linee guida e buone prassi”. Opuscolo frutto del Gruppo di Lavoro Interforze e Interdirezionale per lo studio di specifiche tematiche e iniziative riguardanti la tutela delle vittime di reato” anno 2006.

<sup>103</sup> *Ibidem.*

<b>DOCUMENTARE</b>	<p><b>Prima di iniziare la fase di ricezione della querela, rappresentare alla p.o. l'esigenza di registrare con una videocamera o con un registratore così come previsto dall'art. 357 c.p.p. co. 3 e seguenti, A PENA DI NULLITÀ DELL'ATTO<sup>104</sup>.</b></p> <p>La registrazione deve essere svolta almeno in modalità audio, anche con dispositivi di facile reperibilità. Ciò consente una perfetta cristallizzazione dell'atto di P.G. e qualora visibile lo stato psicofisico della p.o.</p> <p><b>Nel caso di lesioni recenti l'operatore deve dare atto di ciò che è nella sua diretta osservazione documentandolo</b>, con il consenso della p.o., anche con fotografie.</p> <p><b>Dare atto all'interno del verbale</b> se la p.o. riceve durante la denuncia telefonate o SMS da parte del presunto maltrattante, annotando l'utenza telefonica.</p> <p><b>Redigere apposito verbale d'ispezione</b>, qualora dal racconto della p.o., per la specificità del reato (es. <i>Reverge porn</i>) o per la modalità in cui sono poste in essere le condotte (es. <i>atti persecutori a mezzo internet</i>) emerga la necessità di un'analisi del contenuto del cellulare e dei <i>Social</i> utilizzati dalla p.o. A tal proposito si rimanda all'<b>ALLEGATO M</b> per una guida pratica sul repertamento delle fonti di prova digitali<sup>105</sup>.</p> <p style="text-align: center;"><b>“Buone prassi nei rapporti tra Procure e polizia giudiziaria”<sup>106</sup></b></p> <p>È di particolare importanza che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la P.G., al momento della raccolta della denuncia, della redazione delle annotazioni di servizio o dei verbali di assunzione delle informazioni, riporti informazioni il più possibile dettagliate, corredate eventualmente da documentazione fotografica;</li> <li>- l'U.P.G. incaricato del singolo caso specifico sia l'unico ad interfacciarsi con l'A.G., al fine di non tralasciare elementi utili e preservare il patrimonio informativo;</li> <li>- la persona offesa sia sollecitata a riferire fatti circostanziati e utili alla ricostruzione delle condotte e al loro corretto inquadramento giuridico, evitando, soprattutto nei casi di violenza in famiglia, impropri interventi di mediazione mirati alla “riconciliazione” dei coniugi/conviventi;</li> <li>- siano accuratamente descritte le condizioni fisiche e psicologiche della parte offesa;</li> <li>- sia dato atto della presenza di eventuali testimoni;</li> <li>- sia attentamente documentato lo stato dei luoghi, anche a mezzo di ripresa fotografica;</li> <li>- sia acquisito il materiale utile ai fini della prova dei fatti, segnalando la necessità di procedere al prelievo di campioni biologici per la ricerca del DNA, al sequestro di tutto quanto sia utile ai fini della prova dei fatti, compresi gli indumenti indossati dalla persona offesa, se questi possano presentare utilità ai fini della prova scientifica o riscontrare, sotto altro profilo, le sue dichiarazioni.</li> </ul> <p>Attese le caratteristiche di abitualità che devono presentare le condotte nel delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi e la tendenziale necessità che siano ripetitivi anche i fatti persecutori, al fine specifico di rendere possibile la valutazione, in concreto, di eventuali rischi per la persona offesa, è imprescindibile che si accertino, documentandoli, eventuali ulteriori interventi delle forze dell'ordine che abbiano riguardato le stesse parti, le precedenti segnalazioni, gli accessi delle vittime a strutture sanitarie di pronto soccorso.</p>
--------------------	--

RIFORMA  
CARTABIA

<sup>104</sup> Art. 357 c.p.p co. 3 e seguenti (Quando le indagini riguardano taluno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), oppure quando la persona informata sui fatti ne faccia richiesta, alla documentazione delle informazioni di cui al comma 2, lettera c), si procede altresì mediante riproduzione fonografica a mezzo di strumenti tecnici idonei ad opera della polizia giudiziaria, salvo la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico. 3-ter. Le dichiarazioni della persona minorenne, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto).

<sup>105</sup> A cura del Reparto Tecnologie Informatiche del Ra.C.I.S.

<sup>106</sup> Risoluzione sulle linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica. (delibera 9 maggio 2018 CSM- Consiglio Superiore Magistratura).

RIFORMA  
CARTABIA

PROCEDIBILITÀ



**Dopo aver reso edotta la vittima in merito a tutti i possibili strumenti previsti dalla legge - querela o ammonimento - procedere secondo la volontà espressa della vittima, rappresentando il fatto che per taluni reati, con la recente riforma Cartabia, si procede unicamente a querela di parte<sup>107</sup>.**

Nel caso in cui la donna scelga di procedere in via amministrativa ma emergono dalla narrazione estremi per la procedibilità d'ufficio, l'Ufficiale di P.G. dovrà esporre alla p.o. che la richiesta dovrà seguire l'iter penale piuttosto che quello amministrativo.

**N.B.: L'OPERATORE DI P.G. NON DEVE:**

- tentare di dissuadere la p.o. di fronte alla manifestata intenzione di formalizzare una denuncia-querela magari rimandando l'espletamento dell'atto a valutazioni proprie, soprattutto se procedibile d'ufficio. Nella manifestazione della propria volontà punitiva, la p.o. si assumerà per legge le responsabilità penali derivanti da eventuali dichiarazioni mendaci;
- mettere in atto tentativi di conciliazione tra le parti (così come previsto dall'art.1 del TULPS)<sup>108</sup>, che potranno essere unicamente disposti dall'Autorità Giudiziaria al termine delle indagini se gli esiti delle stesse porteranno ad una rivalutazione dei fatti.

DIRITTI E INFORMAZIONI

**Dare atto in forma scritta di aver fornito alla persona offesa i riferimenti del numero di pubblica utilità “1522” nonché dei Centri Antiviolenza presenti sul territorio<sup>109</sup>.**

È necessario dare contezza anche della scelta fatta della vittima rispetto alla facoltà di essere messa in contatto direttamente con i centri antiviolenza.

**Al termine della ricezione della querela suggerire alla vittima cautele comportamentali, tra cui,** consigliare di non incontrare nuovamente l'indagato e di annotare tutti gli eventuali sviluppi successivi futuri che potrebbero essere oggetto di integrazione di querela. Fornire riferimenti telefonici da contattare in caso di emergenza.

**Anticipare alla p.o. la possibilità di essere riconvocata** per avere maggiori informazioni o a seguito di determinazioni dell'Autorità Giudiziaria. A tal proposito ricordarsi di **chiedere sempre** alla vittima giorni e fasce orarie nelle quali potrà essere contattata in sicurezza, ovvero in assenza del maltrattante, sull'utenza telefonica rilasciata.

**Fornire alla vittima di reato tutte le informazioni previste dall'art. 90-bis c.p.p.-assicurandosi che la persona sia messa in condizione di comprenderne effettivamente il contenuto.**



#### d. CONSIGLI PRATICI PER LA STESURA DEL VERBALE DI QUERELA/S.I.T.:



Al fine di raggiungere adeguatamente ed in tempi ristretti l'obiettivo investigativo e di evitare ulteriori convocazioni della p.o., il verbale deve rispettare le seguenti caratteristiche:

- deve essere redatto in forma riassuntiva semplice, **riportando fedelmente i termini** utilizzati dalla persona offesa;
- dare atto nel verbale dell'audio video ripresa e dello strumento specificando che la traccia audio video diverrà parte integrante del verbale;
- utilizzare un linguaggio appropriato per il livello di istruzione dell'interlocutore (importante in alcuni casi capire se l'escusso ha compreso le domande e valutare l'uso del “tu” o del “lei” che potrebbe generare confusione);
- **riportare sempre la domanda** posta dall'Ufficiale di P.G. per esteso, evitando formule del tipo “a.d.r.”.

<sup>107</sup>D. Lgs 10 ottobre 2022, n. 150 attuativo della Legge 134/21 “Riforma Cartabia” che prevede l'estensione dei casi di procedibilità a querela a specifici reati contro la persona e contro il patrimonio. Occorre inoltre procedere all'elezione di domicilio della p.o. per le dovute comunicazioni di cui all'art. 90 bis.

<sup>108</sup> Il riferimento dell'art. 1 del TULP non vale nei casi di violenza di genere domestica.

<sup>109</sup> <https://www.1522.eu/mappatura-1522/>

- osservare se durante la narrazione o l'interazione comunicativa vi siano evidenti cambi improvvisi del tono della voce e/o della gestualità che possono essere poi utilmente riportati nella redazione della C.N.R..
- **strutturare il colloquio con domande ad imbuto.** A titolo esemplificativo si riportano in **ALLEGATO Q** una serie di domande strutturate ad imbuto, divise in base al tipo di reato e al tipo di violenza agita. L'idea di suggerire l'uso di domande standardizzate mira a fornire all'operatore indicazioni utili per la rilevazione delle diverse forme di violenza e dei fattori di rischio, nonché per evitare l'uso di domande suggestive che potrebbero compromettere la testimonianza e per favorire un utilizzo più neutrale e meno giudicante della comunicazione, che facilita l'approccio alla vittima. Per meglio comprendere quanto appena esposto, si riportano nella tabella sottostante alcune domande di uso comune, formulate prima in maniera errata e poi riformulate in maniera corretta;

<b>DOMANDE FORMULATE IN MANIERA ERRATA</b>	<b>PERCHÉ SONO FORMULATE IN MODO ERRATO?</b>	<b>DOMANDE FORMULATE IN MODO CORRETTO</b>
“Da che cosa è spaventata?”	Presuppone che la vittima sia spaventata.	“Come si sente?”
“Lui le ha imposto dei divieti?”	È una domanda chiusa che induce una risposta SI-NO e focalizza molto l'attenzione della vittima su un aspetto, suggerendole qualcosa.	“Mi racconta una sua giornata?” “Ha delle amiche? Quando le vede?”
“Le violenze si verificano di frequente?”	Sono domande chiuse che inducono una risposta SI-NO, che non forniscono elementi utili ai fini investigativi e suggeriscono condotte non ancora riferire dalla vittima.	“Con quale frequenza si verificano le violenze?”
“Lui le telefona continuamente?”		“Con che frequenza le telefona?”

- **riportare chiaramente la volontà della p.o. di perseguire penalmente il soggetto autore dei fatti - reato;**
- sarebbe opportuno evidenziare nell'informatica, qualora necessario, la presenza di pericolo di vita della persona offesa e la pericolosità dell'*offender*. A tal riguardo costituiscono un utile supporto le domande del *Brief Risk Assessment for the Emergency Department (DA-5)* che aiutano ad evidenziare il rischio di ricomparsa e/o escalation della violenza e il rischio di re-vittimizzazione. Tali domande, approfondite e circostanziate in caso di risposta affermativa, possono essere poi utilmente riportate nella redazione della C.N.R. affinché l'A.G. ne sia resa edotta per l'emissione di un eventuale provvedimento. Si riportano nel seguente box i cinque item della *Brief Risk Assessment for the Emergency Department (DA-5)* significando che una risposta positiva a tre domande denota un elevato rischio di maltrattamento grave, da riferire all'A.G..



### **BRIEF RISK ASSESSMENT FOR THE EMERGENCY DEPARTMENT (DA-5)<sup>110</sup>**

- 1) La frequenza e/o la gravità degli atti di violenza fisica sono aumentati negli ultimi 6 mesi?  NO  SI
- 2) L'aggressore ha mai utilizzato un'arma, o l'ha minacciata con un'arma, o ha tentato di strangolarla?  NO  SI
- 3) Pensa che l'aggressore possa ucciderla?  NO  SI
- 4) L'ha mai picchiata durante la gravidanza?  NO  SI
- 5) L'aggressore è violentemente e costantemente geloso di lei?  NO  SI

- prevedere sempre una fase di conclusione dell'incontro, spiegando alla persona cosa accadrà nell'immediato futuro, attenendosi a dati di realtà e dando tutti gli avvisi di rito.

**NB: nel caso in cui la vittima manifesti timore sulla possibilità che il partner venga a conoscenza della presentazione della querela, l'ufficiale di polizia giudiziaria può rilasciare la sola copia della ratifica di querela senza allegare la stessa e rendere eventualmente visibili i contenuti all'indagato o a terzi.**

#### e. LE ATTIVITÀ CONSEGUENTI ALLA QUERELA



Le attività susseguenti alla querela rientrano nel patrimonio tecnico professionale di ciascun Ufficiale di P.G.. Di seguito sono riportati solo alcuni aspetti peculiari che riguardano la trattazione delle vicende in tema di violenza contro le donne. In primo luogo è necessario contattare prontamente il P.M. di turno fornendo tutti gli elementi della situazione<sup>111</sup>. Per vicende che richiedono un maggiore valutazione o supporto tecnico- logistico, i Comandi dell'Arma territoriale possono avvalersi di militari con maggiore competenza certificata nel settore, inseriti nell'ambito della “Rete di Monitoraggio per la Violenza di Genere” presenti principalmente in sede di Nucleo Investigativo<sup>112</sup>. **Nella attività d'indagine è opportuno acquisire la documentazione:**

- **medica** concernente lesioni patite dalla persona offesa anche in periodi precedenti ai fatti per i quali si procede e sanitaria concernente eventuali ricoveri psichiatrici dell'indagato o della p.o.;
- dei **Servizi Sociali** che riguarda il nucleo familiare o i singoli soggetti coinvolti nelle vicende in esame;
- **previdenziale/lavorativa** inerente ad eventuali assenze dal lavoro causate dai maltrattamenti subiti;
- **scolastica** relativa ai minori del nucleo familiare (assenze, stato di incuria, variazioni significative dei rendimenti scolastici).

<sup>110</sup> La *Brief Risk Assessment for the Emergency Department - DA5* - (Snider et al., 2009) è uno strumento standardizzato e validato per valutare la situazione in cui si è manifestata la violenza e la sua pericolosità; misura il rischio di ricomparsa e/o escalation della violenza, fornendo una rilevazione del rischio di re-vittimizzazione. Si tratta di uno strumento di ausilio alle/agli operatori/tori del Pronto Soccorso che consente loro di identificare efficacemente e tempestivamente le vittime ad altissimo rischio. Lo strumento è inserito nelle “*Linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza*” - Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 24.11.2017.

<sup>111</sup> Legge n.69 del 19 luglio 2019 denominata “Codice Rosso” recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”.

<sup>112</sup> Circolare 1287/80-1-2008 datata 9 giugno 2016 dell’Ufficio Operazioni Comando Generale.

È opportuno che le vicende che hanno implicazioni dirette sui minori, siano, d'intesa con la Procura Ordinaria, oggetto di comunicazione con atto a parte anche alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni per le necessarie valutazioni sull'adozione di specifici provvedimenti a loro tutela. Non è opportuno trasmettere integralmente gli stessi atti alla Procura per i Minorenni (è bene omettere i dati sensibili delle p.o.), in quanto **se da un lato vi è l'esigenza di un raccordo informativo tra la Procura Ordinaria e quella Minorile, dall'altro hanno tempistiche differenti e perseguono obiettivi diversi**. Inoltre, la Procura Minorile non ha lo stesso obbligo della Procura Ordinaria di secretare atti che, entrando in possesso dell'autore del reato, potrebbero mettere in pericolo la sicurezza della parte offesa.

Esistono specifiche previsioni di legge che disciplinano le forme di coordinamento e di comunicazione tra gli Uffici di Giustizia civile, la Procura ordinaria e Tribunale per i Minorenni, nei casi di contenziosi civili con collegati episodi di violenza intra-familiare. Tra queste si ricordano:

- **l'art. 64 bis Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Penale** (D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)<sup>113</sup>;
- **l'art. 38 Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie** (R.D. 30 marzo 1942, n. 318)<sup>114</sup>.

### L'Operatore di Polizia Giudiziaria DEVE:

**Notificare i provvedimenti di revoca o sostituzione di misure coercitive** (*allontanamento dalla casa familiare, divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, divieto/obbligo di dimora, arresti domiciliari, custodia cautelare in carcere/in luogo di cura*) e la relativa richiesta anche ai servizi socio assistenziali e al difensore o in mancanza alla vittima.

**Valutare**, qualora il presunto autore detenga legalmente delle armi, la necessità di un ritiro cautelare delle stesse, dandone immediata comunicazione al Prefetto (vds art. 39 TULPS).

**Provvedere a redigere una** segnalazione completa, da estendere anche al Referente della "Rete di Monitoraggio per la Violenza di Genere" del proprio Comando Provinciale<sup>115</sup> e al Reparto Analisi Criminologiche del Raggruppamento Investigazioni Scientifiche (racisracsg@carabinieri.it).

In qualità di C.te di Stazione o C.te di Compagnia, valutare la necessità di attivare la **VGR** (vedi box informativo) documentando tale attività sull'Ordine di Servizio.



<sup>113</sup> Quando si procede per reati commessi in danno del coniuge, del convivente o di persona legata da una relazione affettiva, anche ove cessata, e risulta la pendenza di procedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi, allo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, allo scioglimento dell'unione civile o alla responsabilità genitoriale, il pubblico ministero ne dà notizia senza ritardo al giudice che procede, salvo che gli atti siano coperti dal segreto di cui all'art. 329 del c.p.p. Allo stesso modo provvede quando procede per reati commessi in danno di minori dai genitori, da altri familiari o da persone comunque con loro conviventi, nonché dalla persona legata al genitore da una relazione affettiva, anche ove cessata, ed è pendente procedimento relativo alla responsabilità genitoriale, al suo esercizio e al mantenimento del minore. Nei casi di cui al comma 1, il pubblico ministero trasmette al giudice civile o al tribunale per i minorenni che procede copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, nonché copia dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e degli atti di indagine non coperti dal segreto di cui all'articolo 329 del codice. Allo stesso giudice è altresì trasmessa copia della sentenza che definisce il processo o del decreto di archiviazione, a cura della cancelleria.

<sup>114</sup> Sono di competenza del tribunale per i minorenni i procedimenti previsti dagli articoli 84, 90, 250, ultimo comma, 251, 317 bis, ultimo comma, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Sono di competenza del tribunale ordinario i procedimenti previsti dagli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile, anche se instaurati su ricorso del pubblico ministero, quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, giudizio di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero giudizio ai sensi degli articoli 250, quarto comma, 268, 277, secondo comma, e 316 del codice civile, dell'articolo 710 del codice di procedura civile e dell'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898. In questi casi il tribunale per i minorenni, d'ufficio o su richiesta di parte, senza indugio e comunque entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, adotta tutti gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore e trasmette gli atti al tribunale ordinario, innanzi al quale il procedimento, previa riunione, continua. I provvedimenti adottati dal tribunale per i minorenni conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal tribunale ordinario. Il pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, nei casi di trasmissione degli atti dal tribunale per i minorenni al tribunale ordinario, provvede alla trasmissione dei propri atti al pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario. (...).

<sup>115</sup>Come previsto dalla Pubblicazione Guida per le Segnalazioni G-4 // Circolare n.1287/66-1-2008 datata 25 settembre 2013 dell'Ufficio Operazioni Comando Generale.



### SERVIZIO DI VIGILANZA GENERICA RADIOCOLLEGATA<sup>116</sup> (VGR)

La vigilanza generica radiocollegata è un servizio svolto dalle pattuglie automontate impegnate nei servizi di prevenzione e controllo del territorio. Differisce da quella stabilita in sede di Comitato Tecnico Provinciale di Ordine e Sicurezza Pubblica.

Questo servizio, infatti, può essere messo in atto a discrezione del Comandante di Stazione o di Compagnia tenendo conto della presenza e gravità dei fattori di rischio relativi alla situazione in esame. Può essere disposta nel tempo che intercorre tra la denuncia della p.o. e l'eventuale emissione di provvedimenti a carico del reo e consiste nell'effettuare passaggi e soste presso l'obiettivo indicato, dei quali verrà data contezza sull'ordine di servizio annotando gli orari dei passaggi e/o soste.

#### f. RICHIESTA DI REMISSIONE DI QUERELA O RITRATTAZIONE

Nel caso in cui la vittima si presenti in Caserma per ritrattare, rettificare o rimettere la denuncia/querela, l'operatore di PG dovrà, redigere apposito verbale e accogliere la richiesta della p.o. L'operatore dovrà inoltre spiegare alla vittima che qualora si tratti del reato di Atti Persecutori (art. 612-bis, comma 2, c.p.p.), la remissione potrà essere presentata soltanto in fase processuale, ma che qualora il fatto sia stato commesso mediante minacce reiterate la denuncia sarà irrevocabile. L'operatore, nel contempo, attraverso una serie di domande mirate, dovrà indagare quali siano i motivi che hanno portato la persona a fare tale scelta (se frutto di una scelta autonoma o dettata da agenti esterni, minacce e pressioni).

Si dovrà verificare se:

- la p.o. sia giunta sola in caserma o accompagnata dal presunto maltrattante;
- se nel lasso di tempo intercorso tra la denuncia e l'attuale richiesta abbia avuto contatti con l'indagato o sia tornata a convivere con il medesimo;
- se sono a breve previste delle udienze relative alla separazione o all'affido dei figli minori.

Sulla base di quanto emergerà, l'operatore valuterà se sia necessario mettere in sicurezza la vittima e avvisare il P.M. al fine di valutare l'applicazione di idonee misure cautelari.

#### 2.4 MISURE A SOSTEGNO DELLA VITTIMA

Esistono diversi strumenti a sostegno delle vittime di reati connessi alla violenza di genere e domestica regolamentati dal Legislatore. Nel corso del tempo sono inoltre state apportate modifiche normative volte sia ad inasprire i provvedimenti a carico degli autori di reati connessi alla violenza di genere, ma anche ad implementare le misure a sostegno delle vittime e la parità di genere in ambito lavorativo. A tal riguardo si fa riferimento all'art. 11 D. Lgs. 11/2009, all'art. 351 c.p.p. e ai D.P.R. 56/2022 e 57/2022, che sono di seguito riportati nei rispettivi box.

#### MISURE A SOSTEGNO DELLE VITTIME DI ATTI PERSECUTORI ART. 11 D.L. 11/2009 E ART. 351 C.P.P.

Le Forze dell'Ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche hanno **l'obbligo di dare indicazioni “senza ritardo” sui centri antiviolenza locali alle vittime di atti persecutori e di altri reati comunque riconducibili alla violenza di genere** (minaccia, riduzione in schiavitù, prostituzione/pornografia minorile anche virtuale, turismo sessuale, tratta di persone, acquisto/alienazione di schiavi, etc.).

**La P.G. ha l'obbligo di farsi assistere da uno psicologo**, oltre che per l'assunzione di sommarie informazioni da minori, anche **per l'escussione di vittime di maltrattamenti/atti persecutori**.

*Circolare n. 1287/19-1-2008  
data 30 marzo 2009  
dell'Ufficio Operazioni.*

*Circolare n. 1287/33-36-2008  
data 15 gennaio 2013  
dell'Ufficio Operazioni.*

*Circolare n. 1287/33-38-3-2008 data 25 ottobre 2013  
dell'Ufficio Operazioni.*

<sup>116</sup> Pubblicazione P-11 relativa ai Procedimenti d'azione per i militari dell'Arma dei Carabinieri nei Servizi d'istituto.



### PER DONNE LAVORATRICI

#### ART. 24-D.LGS. 15 GIUGNO 2015 NR. 80 (CONGEDO INDENNIZZATO PER LE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE)

Il presente decreto prevede che le lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato e le lavoratrici con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere (debitamente certificati dai servizi sociali, dai centri antiviolenza o dalle case rifugio), possano avvalersi di un'astensione dal lavoro per un periodo massimo di tre mesi (equivalenti a 90 giorni di astensione effettiva dall'attività lavorativa) nell'arco temporale di tre anni dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.

Per le giornate di congedo utilizzate per svolgere i percorsi di protezione è corrisposta un'indennità giornaliera pari al 100% dell'ultima retribuzione. Le lavoratrici possono presentare la domanda di congedo indennizzato online all'INPS attraverso il servizio dedicato, oppure tramite call center 803164 (da rete fissa) o 06164164 (da rete mobile).

### LICENZA STRAORDINARIA PER LE DONNE APPARTENENTI ALLE FF.A.A. VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE

#### D.P.R 56/2022 E 57/2022



**Per le donne appartenenti alle FF.A.A.**, vittime di violenza di genere, è prevista una licenza straordinaria **fino a 90 giorni**, da fruire nei tre anni successivi all'inizio del percorso di protezione certificato.

Il periodo di licenza, durante il quale è attribuito il trattamento economico fisso economico nella misura intera, è computato ai fini dell'anzianità di servizio della licenza ordinaria e della tredicesima mensilità.

*Art. 22 D.P.R. 56/2022 (MM, EI, AM) e art. 56 D.P.R. 57/2022 (CC)*

*Nuove disposizioni della Pubblicazione C-14 "Compendio normativo in materia di congedi, licenze, permessi";*

### LA CONSIGLIERA DI PARITÀ

Con il D.lgs. 198/2006 e successive modificazioni è stata istituita la figura della **Consigliera di Parità, che si occupa della promozione e del controllo per l'attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e di non discriminazione tra uomini e donne nel mondo del lavoro**. Nell'esercizio delle proprie funzioni riveste la qualifica di pubblico ufficiale pertanto ha l'obbligo di segnalare all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria i reati di cui viene a conoscenza<sup>117</sup>.

L'art. 1 del D.lgs. n. 196/2000 disciplina i compiti e le funzioni specifiche della figura del Consigliere di Parità, prevista oltre che presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in ogni:

- città metropolitana/area vasta e in ogni provincia, dove intervengono per i casi di discriminazioni individuali afferenti al loro territorio;
- regione, dove intervengono nei casi di discriminazioni collettive, che insieme formano la rete delle Consigliere di Parità.

Ulteriori utili strumenti a favore delle vittime di violenza di genere e domestica:

### “MOBILE ANGEL”

Dal 2019 è stata avviata la sperimentazione – inizialmente nella provincia di Napoli - del sistema “Mobile Angel”, sviluppato in collaborazione con la società “Intellitronika” e con il sostegno dell'associazione “Woman Care Trust”, impegnata in attività a tutela delle vittime di stalking, e della Fondazione “Vodafone Italia”, che persegue finalità di assistenza alle categorie sociali vulnerabili. Il progetto prevede la consegna alle vittime di violenza di genere di un dispositivo di allarme da polso del tipo “smart watch”, connesso con la rete telefonica tramite l'apparato cellulare dell'utente su cui è installata un'applicazione dedicata, che consente di inviare richieste di intervento alla Centrale Operativa dell'Arma in caso di necessità. La progettualità è stata estesa anche alle province di Milano e Torino.

<sup>117</sup> <https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/parita-e-pari-opportunita/focus-on/Consigliera-Nazionale-Parita/Pagine/default.aspx>



### APPLICAZIONI PER SMARTPHONE A SUPPORTO DELLE VITTIME: *BRIGHT SKY*

Informare la vittima della possibilità di scaricare l'applicazione Bright Sky, la quale fornisce un supporto pratico ed informazioni per le donne che subiscono forme di violenza. L'applicazione è scaricabile gratuitamente da Google Play Store e Apple App Store, offrendo:

- elenco di servizi di supporto specialistico in tutta Italia con sostegno alle persone vittime di abuso domestico, al fine di contattare il servizio più vicino, tramite posizione attuale, nome dell'area o codice postale;
- uno strumento sicuro “il mio diario”, in cui gli episodi di abuso possono essere registrati in forma di testo, audio, video e foto, senza che il contenuto venga salvato sul dispositivo;
- questionari (di 12 domande) per valutare la sicurezza di una relazione (sia propria che altrui) e una sezione per verificare le conoscenze dell'utente sui miti dell'abuso domestico e sessuale (sfatare gli stereotipi);
- informazioni per tutti coloro che desiderano saperne di più in materia di abusi domestici, compreso i diversi tipi di supporto, i passi da considerare quando si lascia una relazione e come aiutare una persona vittima di abuso domestico;
- i dettagli di contatto e la possibilità di chiamare le linee telefoniche nazionali che forniscono supporto.
- per l'utilizzo di *Bright Sky*, parlare con la vittima lontano da qualsiasi sospetto e non lasciare loro materiale informativo (brochure etc.). Quindi consigliare agli utenti di:
- scaricare l'applicazione **solo su un dispositivo che si sentono sicuri di usare** e a cui hanno un accesso esclusivo;
- compilare i questionari solo in **un luogo privato, preferibilmente quando si è soli** (senza la presenza di parenti, amici o professionisti);
- prima di utilizzare la funzione “il mio diario”, assicurarsi di avere un **indirizzo e-mail sicuro e al quale nessun altro abbia accesso**. Suggerendo di creare uno nuovo, con una password forte (presso questo indirizzo vengono inviati i dati raccolti ne “il mio diario”<sup>118</sup>);
- tenere in considerazione che tutte le chiamate fatte all'interno dell'applicazione appariranno nella cronologia delle chiamate del dispositivo in uso all'utente e appariranno anche in bolletta telefonica. L'applicazione appare in modalità nascosta, come se fosse un'applicazione di meteo, di gioco o di calendario.

## 2.5 PROCEDURA OPERATIVA IN CASO DI SEGNALAZIONE DI TERZI

Nei casi in cui si venga a conoscenza di episodi di violenza o abuso per il tramite di segnalazioni che giungono da terzi - vicini di casa, contesto scolastico, *social network*, operatori socio-sanitari, pediatri, medici di base - l'operatore è tenuto a mettere in atto d'iniziativa o su delega dell'A.G. delle indagini che lo porteranno ad avere un primo contatto con la persona offesa, senza che quest'ultima lo richieda. Si rammenta a tal riguardo che vi sono figure professionali che hanno l'obbligo di comunicare reati procedibili d'ufficio, così come esplicitato nel sottostante box.



### PUBBLICI UFFICIALI E INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO (Artt. 331 - 332 c.p.p.)

I Pubblici Ufficiali e gli Incaricati di un Pubblico Servizio che nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio hanno notizia di un reato perseguitabile d'ufficio, hanno l'obbligo di denuncia, senza ritardo all'Autorità Giudiziaria o alla P.G., anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito

<sup>118</sup> Su alcuni dispositivi, nel caso in cui l'utente decide di annullare l'invio di una voce de “il mio diario” dopo aver scattato una foto o un video, questi potrebbero rimanere nel rullino fotografico. Pertanto va consigliato agli utenti di controllare il rullino ogni volta che scattano una foto o un video, assicurandosi di averlo eliminato.

Quando si viene a conoscenza di un'ipotesi di reato per conto di terze persone è doveroso considerare che una vittima che non ha maturato ancora la consapevolezza della propria condizione, e che pertanto non ha intenzione di denunciare, potrebbe negare l'esistenza di un problema o essere non collaborativa. Questa consapevolezza impone a chi opera di avere un approccio cauto e diverso rispetto a quello che terrebbe di fronte ad una vittima che si presenta in caserma spontaneamente, poiché il ruolo dell'operatore potrebbe essere vissuto e percepito dalla p.o. non con una finalità d'aiuto, ma come un'intromissione e una minaccia alla propria stabilità e vita familiare. Premesso quanto sopra, il momento della convocazione e il primo approccio sono dunque fasi molto delicate, le cui modalità attuative devono essere valutate accuratamente sulla base delle informazioni in possesso al fine di garantire la necessaria riservatezza e tutela della vittima.

Nei casi in cui viene segnalato **l'allontanamento volontario/scomparsa di persona**, o in altri casi dopo aver avuto **notizia di un tentato suicidio**, l'operatore di polizia giudiziaria acquisisce informazioni dalla persona segnalante e da terze persone, al fine di **escludere o acclarare che si tratti di situazioni connesse a violenza di genere o domestica**.



#### a. CONVOCAZIONE TELEFONICA DELLA VITTIMA

Valutare l'opportunità di contattare telefonicamente la vittima. Tale modalità potrebbe risultare utile per due ordini di motivi:

- **tutela della vittima.** Nei casi di violenze perpetrate in ambito domestico, non è infrequente che all'atto della convocazione sia presente anche il maltrattante stesso, esponendo così la vittima al rischio di una ulteriore *escalation* di violenza;
- **tutela la privacy della persona.** Il contatto con le forze dell'ordine in questa fase, può essere visibile a terze persone (*vicini di casa, datore di lavoro*), rendendo potenzialmente note vicende che magari erano state tenute volutamente riservate. In tal senso si suggeriscono di seguito alcune frasi per introdurre un colloquio telefonico con la presunta vittima.

<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Presentazione:</b> “Buongiorno signora sono il Mar./Brig. del Comando Stazione di _____. Può parlare? È un buon/brutto momento?”</li> <li>- <b>La p.o. è disponibile a parlare:</b> “La chiamo per invitarla in caserma. Ho bisogno di alcune informazioni di routine. Quando potrebbe passare?”</li> </ul>	<small>(accertarsi che la vittima abbia possibilità di muoversi autonomamente e concordare la sua sola presenza. Provare ad agganciare l'invito con un'attività quotidiana della donna, per esempio: accompagnare i bambini a scuola, fare la spesa, altro).</small>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>La p.o. NON è disponibile a parlare:</b> “Quando posso ricontrattarla?”</li> </ul>	<small>(Se la donna manifesta eccessiva paura rispetto alla telefonata e al fatto che qualcuno potrebbe richiederle spiegazioni le si può suggerire di rispondere solo SI o NO alle successive domande per verificare se si trova in imminente pericolo. Le si può inoltre suggerire, qualora qualcuno le chiedesse spiegazioni in merito alla telefonata, che è stata contattata da un operatore di un <i>call center</i>).</small>



#### b. CONVOCAZIONE DELLA VITTIMA PER TRAMITE DI TERZI

Nei casi in cui la vittima sia straniera, sprovvista di un'utenza telefonica personale o non integrata in un contesto sociale tale per cui risulti difficile da contattare telefonicamente, si può valutare la possibilità di avvalersi dell'ausilio di altre figure professionali, che dovranno essere esortati alla discrezionalità nell'agire e alla riservatezza di quanto appreso prima, durante e dopo le fasi dell'incontro. Ad esempio i servizi sociali del Comune, l'Istituto scolastico frequentato dai figli della p.o., il medico di base, possono far avvicinare la donna utilizzando altre molteplici motivazioni e consentire all'operatore di P.G. - rigorosamente in borghese - di entrare in contatto

con la presunta vittima in un luogo neutrale e sicuro. Si rappresenta l'utilità di recarsi all'incontro in abiti borghesi al fine di ridurre al minimo la visibilità di tale colloquio, sempre al fine di garantire la tutela della donna.

### 3. L'APPROCCIO ALLA VITTIMA PARTICOLARMENTE VULNERABILE: DOMANDE E STRATEGIE COMUNICATIVE

In linea generale, i suggerimenti sulle modalità con cui condurre un ascolto nei confronti di una vittima particolarmente vulnerabile sono applicabili tanto alla ricezione di una querela (procedendo quindi a seguito di un'iniziativa della p.o.), quanto all'escusione della vittima a sommarie informazioni (a seguito di segnalazione da terzi: parenti, vicini, operatori sanitari, assistenti sociali etc.).

L'Ufficiale di P.G. che condurrà il colloquio dovrà lavorare sulle sue **capacità di ascolto** e di **empatia** al fine di creare un buon rapporto con l'interlocutore, poiché la qualità del rapporto inciderà molto sulla qualità e sulla quantità delle informazioni.

#### STRATEGIE PER UN ASCOLTO ATTIVO

Per poter comunicare efficacemente, non soltanto è importante *saper ascoltare* attentamente ciò che un soggetto vuole raccontare, ma bisogna utilizzare una serie di “*strategie comunicative*”<sup>119</sup>, di seguito riportate, che permettono di generare tra gli attori dell'interazione un proficuo scambio empatico:

- **prestare attenzione** a chi sta parlando mostrando quindi un interesse sincero (per ciò si consiglia all'operatore di P.G. di adottare le strategie trattate nel successivo paragrafo della “Comunicazione non verbale e paraverbale”);
- **comprendere** ciò che l'altro vuole comunicare (porre domande aperte e chiuse all'interlocutore in modo tale da chiarire ciò che è stato detto e raccogliere quante più informazioni possibili circa l'evento, per es. «Mi può spiegare meglio?»);
- **parafrasare** la conversazione (ovvero riformulare il racconto dell'interlocutore utilizzando parole differenti, ad es. «In altre parole mi sta dicendo che...»);
- **rimandare un feedback** all'interlocutore riassumendo tutti i contenuti del racconto in maniera sintetica.

L'esigenza della vittima è quella di sentirsi accolta ovvero di trovarsi in un contesto sicuro, non giudicante, all'interno del quale può essere libera di raccontare il proprio vissuto. Appare importante, inoltre, dare alla vittima un **riconoscimento emozionale** dicendole frasi che la inducono a pensare di essere capita per le emozioni che sta provando, che possano tranquillizzarla e normalizzare le sue reazioni emotive<sup>120</sup>. Inoltre è fondamentale ascoltare la vittima senza sminuire o enfatizzare il suo vissuto, rispettivamente minimizzando le percezioni di pericolo o, al contrario, infondendole timore eccessivo.

	ESEMPI	SCOPO
	<p>“Non si preoccupi non è successo niente”.      “E quindi?”.      “Oddio è una cosa assurda”.      “Però poteva decidersi a denunciare prima”.</p>	Sminuiscono o aumentano il vissuto della vittima e tendono a colpevolizzarla.
	<p>“Mi dispiace per quanto le è successo”.      “Bene che abbia deciso di parlare”.      “Immagino che è difficile parlarne”.      “Si prenda il suo tempo per raccontare”.      “Di cosa ha bisogno?”.  </p>	Dimostrano comprensione e vicinanza alla vittima.

<sup>119</sup> *Active Listening*, Carl R. Rogers, Richard E. Farson ed. Mockingbird, 1957.

<sup>120</sup> “La costruzione della sicurezza, tra incontro e integrazione: forze di polizia e vittima di reato. L'approccio alla vittima: linee guida e buone prassi”. Opuscolo frutto del Gruppo di Lavoro Interforze e Interdirezionale per lo studio di specifiche tematiche e iniziative riguardanti la tutela delle vittime di reato”, anno 2006.

Gli operatori sono spesso i primi che entrano in contatto con le persone che hanno da poco vissuto un evento critico, pertanto si trovano di fronte alla necessità di dover mettere in atto un vero e proprio “primo intervento” diventando il primo front della vittima così come fanno gli operatori sanitari del Pronto Soccorso. Così come al P.S. il modo di accogliere la vittima impatterà in qualche modo sulle successive modalità di gestire ciò che le è accaduto, in modo simile agisce l'accoglienza dell'operatore di Polizia giudiziaria. **L'operatore dovrebbe agire come un pronto soccorso “psicologico” - oltre che legale - per la vittima aiutandola a prendere consapevolezza di quanto le è appena accaduto ed impedendo che si verifichi un'amplificazione o una riedizione della sofferenza già patita, facendole subire la cosiddetta “vittimizzazione secondaria”.** Inoltre potrà, con il suo agito, aiutarla a decidere al meglio per ciò che farà in seguito mettendola in contatto con la rete territoriale.

### 3.1 COMUNICAZIONE NON VERBALE E PARAVERBALE

La comunicazione è un'esperienza comune e continua di relazione con gli altri, tende quindi ad influenzare reciprocamente le persone in relazione<sup>121</sup>. La comunicazione è un processo:

- **sistemico** in quanto le persone coinvolte fanno parte di un sistema di influenzamento reciproco;
- **pragmatico** in quanto ciò che conta sono gli effetti del comunicare, non le intenzioni, conta il messaggio che l'altro recepisce, la risposta che si ottiene;
- **strategico** in quanto la persona che ha chiari obiettivi da raggiungere si dota di una strategia ben precisa.

È impossibile non comunicare: anche l'intenzionale assenza di comunicazione verbale, di fatto, comunica la nostra volontà di non entrare in contatto con l'altro. **Tutto è comunicazione, anche il silenzio, perché anche con il silenzio si comunica qualcosa.**

Oltre alla **comunicazione verbale**, che attiene – tra l'altro – alla corretta formulazione delle domande (che sarà approfondita nel paragrafo successivo) è importante porre attenzione anche alla **comunicazione non verbale e paraverbale**.

- **comunicazione non verbale:** postura, atteggiamento del corpo, posizioni che la persona assume in un dato momento i gesti e i movimenti in generale. Alcuni esempi di postura: dondolarsi sulle piante dei piedi, accavallare le gambe, postura eretta o incurvata in avanti, tesa o rilassata, dritta o obliqua, protesa in avanti con il busto, postura chiusa con le braccia conserte e rigide, il capo basso, ecc. **Appare utile ricordare che durante l'ascolto è opportuno utilizzare un linguaggio del corpo che mostri apertura, disponibilità e ascolto attivo (annuire con il capo, guardare la persona negli occhi, non metterle fretta con gesti delle mani).**

	<b>COMUNICAZIONE NON VERBALE</b>	<b>MESSAGGIO PERCEPITO DALL'ALTRO</b>
		Braccia /gambe incrociate possono comunicare chiusura e diffidenza.

<sup>121</sup> Pragmatica della comunicazione umana. Paul Watzlawick definisce la comunicazione un “processo di scambio di informazioni e di influenzamento reciproco che avviene in un determinato contesto”.

		Piegarsi all'indietro con le braccia dietro la testa e/o con le gambe aperte possono comunicare superiorità e aggressività.
		Piegarsi in avanti può comunicare interesse e partecipazione
		Guardare negli occhi l'interlocutore può comunicare attenzione e considerazione.



La vicinanza o la lontananza dall'interlocutore - definita come **prossemica** - ne rivela il **grado di conoscenza e familiarità**: una minore distanza denota intimità e conoscenza dell'altro, una distanza maggiore simboleggia la formalità di un rapporto. È possibile distinguere **quattro tipi di spazi e dunque di distanze interpersonali**<sup>122</sup>:

- la **distanza intima** (0-45 cm) normalmente riservato a individui con cui si condivide un legame particolarmente stretto, come familiari o partner sentimentali;;
- la **distanza personale** (45-120 cm) rappresenta uno spazio intimo riservato alle interazioni con coloro che ci sono familiari. È una distanza che può riflettere il livello di comfort e familiarità tra due individui;
- la **distanza sociale** (120-300 cm) spazio usato nelle interazioni con conoscenti o in situazioni in cui il grado di familiarità con l'interlocutore non è particolarmente elevato;
- la **distanza pubblica** (oltre 3m) tipicamente utilizzata per interazioni in contesti ampi come conferenze, discorsi pubblici, o eventi su larga scala.



Ovviamente tali distanze mutano a seconda della cultura di appartenenza. **Sebbene in alcune circostanze l'operatore possa essere spinto dalla volontà di consolare la persona che ha di fronte anche con un contatto fisico (toccare una mano o la spalla)** - che può comunicare vicinanza emotiva ed empatia - si sconsiglia di agire in tal senso perché la vittima potrebbe percepire tale gesto come un'invasione del proprio spazio personale (soprattutto nella relazione uomo-donna).

- **comunicazione paraverbale:** la **variazione melodica** di una frase, le differenti intonazioni, il **tono** che qualifica l'intenzione comunicativa, il **tempo** che evidenzia la velocità assoluta o relativa, l'uso delle **pause** che sono un fattore che serve a sottolineare, rinforzare, accentuare il contenuto verbale, il **volume** che può indicare aspetti relazionali ed emotivi. **Nell'ascolto delle vittime appare opportuno che l'operatore si rivolga loro con tono di voce pacato e con un ritmo non accelerato.**

<sup>122</sup> Edward Twitchell Hall- Handbook for Proxemic Research-Society for the Anthropology of Visual Communication, 1974.

### 3.2 COMUNICAZIONE VERBALE E TIPI DI DOMANDE

La comunicazione verbale è comunemente usata per esplicitare contenuti informativi. Le parole e le frasi possono essere formulate sia per dare informazioni all'interlocutore, sia per chiederne.

**L'operatore durante l'ascolto della vittima deve:** nella prima fase acquisire più dettagli possibili dalla p.o. per circostanziare gli eventi, in una seconda fase deve dare informazioni chiare e precise relativamente ai suoi diritti e ai consigli che è utile seguire per la sua tutela. Nel condurre l'intervista si consiglia di utilizzare la regola delle 5 W (Who?-Chi, What?-Che cosa, When?-Quando, Where?-Dove e Why?- Perché) utili all'operatore per raggiungere l'obiettivo investigativo ovverosia quello di ricostruire un quadro generale sui fatti accaduti. Al fine di ottenere una **comunicazione efficace** è necessario adattare il **registro linguistico** all'interlocutore. Per quanto concerne le domande, è bene precisare che non sono tutte uguali, si differenziano non solo in base alla modalità in cui vengono formulate, ma anche in base alle finalità che persegono e alla successione con cui vengono poste. La giusta formulazione delle domande è importante al fine di permettere la raccolta di informazioni neutre e incondizionate. È possibile distinguere le domande *aperte*, che lasciano ampia libertà di risposta, dalle domande *chiuse*, che offrono delle alternative obbligatorie.

TIPI DI DOMANDE	SCOPO	ESEMPI
Domande aperte	Stimolare la narrazione libera senza suggestionare l'interlocutore.	“Come si sente?” “Mi racconta cosa è avvenuto?”
Domande Chiuse	Servono a specificare contenuti e raccogliere dettagli rispetto a quanto già detto. Danno alternative di risposte precise, ad esempio: SI-NO.	“Mi ha parlato di aver subito una violenza sessuale. Nella circostanza erano presenti testimoni oppure no?”

È pertanto molto importante porre il giusto tipo di domande, nella formulazione corretta e nel modo giusto, al fine di non influenzare un racconto<sup>123</sup> ed evitare conseguenze dannose che possono compromettere non solo la rievocazione di un ricordo, ma anche che questo si fissi nella memoria in modo alterato. Tra i quesiti che potrebbero portare ad errori, vi sono le **domande suggestive**.

#### DOMANDE SUGGESTIVE

Le domande suggestive sono interrogativi che affermano più di quanto non chiedano e tale maniera di formulare le domande suggerisce delle informazioni che vengono incorporate nella memoria del testimone. Le domande suggestive tendono a riempire dei buchi nella memoria del testimone, tanto più nei minori, che possono poi usare le nuove informazioni per costruire un nuovo ricordo.

La conseguenza più grave è l'alterazione dei ricordi del testimone<sup>124</sup>. Questo può accadere, ad esempio, quando vi sono:

TIPI DI DOMANDE SUGGESTIVE	ESEMPI	PERCHÉ NON FARLE
<i>Informazioni contenute nelle domande</i>	“Cosa è successo tra te e il partner?” “Tuo marito ti ha picchiato con la cinta?” “Mi dici questo perché ti senti in colpa?”	Inducono false credenze. Possono presupporre l'esistenza di informazioni <b>non ancora raccontate</b> .
<i>Le modificazioni delle risposte date</i>	D: “Mi puoi dire cos'ha fatto ad Anna?” R: “L'ha picchiata!”	L'intervistatore contraddice le affermazioni fatte dal testimone,

<sup>123</sup> Fargnoli A., Moretti S., 2005, *L'incredibile testimone. I processi della memoria nella testimonianza*, Novara, Libreria UTET, p. 113.

<sup>124</sup> Fargnoli A., Moretti S., 2005, *L'incredibile testimone. I processi della memoria nella testimonianza*, Novara, Libreria UTET, p.114.

	D: “E cos’ha fatto a Maria? Ha picchiato pure lei?” R: “Sì, ha picchiato entrambe”.	introducendo informazioni fuorvianti.
<b>Interrogative dubitative</b>	“L’aggressore si è allontanato a bordo di una Fiat o di un’Alfa?”	Tese a ridurre la libertà di scelta, imponendo delle alternative specifiche.
<b>Affermative per congettura</b>	“Le scarpe dell’aggressore erano rosse?”	Suggeriscono la risposta, dando per scontato che il teste abbia già quell’informazione in memoria.

Le domande meno guidanti sono le **domande aperte**, poi vi sono le **domande centrate** su un argomento, che riguardano indagini dirette su persone, parti del corpo, azioni e circostanze, ma non legano mai l’identità di un presunto abusante all’azione. Per tutti i motivi esposti finora, appare importante l’ausilio di un esperto per procedere all’ascolto di una vittima o testimone vulnerabile, al fine di raccogliere una fonte di prova dichiarativa genuina che regga in dibattimento. In linea generale, in accordo con quanto detto in merito ai tipi di domande, nella conduzione di un colloquio si procede con la tecnica delle **domande ad imbuto**, al fine di far emergere in prima istanza un racconto libero, per poi andare ad approfondire dettagli e particolari con domande centrate sui vari argomenti.

### 3.3 LA COMUNICAZIONE INTERCULTURALE NELL’ASCOLTO DI UNA VITTIMA DI DIVERSA NAZIONALITÀ

Quando dobbiamo interagire con una persona di una cultura diversa dalla nostra è importante essere consapevoli del fatto che il linguaggio verbale e non verbale è differente a seconda della cultura di appartenenza. Bisogna, inoltre, essere consapevoli che ciò che è accettabile o funzionale in una lingua/cultura può non esserlo in un’altra. Al fine di comunicare al meglio con una persona appartenente ad un’altra cultura occorre entrare in una prospettiva interculturale, che non significa abbandonare i propri valori e far propri quelli appartenenti all’altra cultura, ma sospendere il giudizio, evitando di fare paragoni con la propria cultura di appartenenza. Possedere una competenza interculturale vuol dire non fare errori nel leggere ed interpretare le espressioni/comportamenti altrui secondo le nostre grammatiche “culturali”. Nel box sottostante sono riportate alcune indicazioni da tenere presente quando si interagisce con una persona appartenente ad una cultura diversa dalla nostra (per un ulteriore approfondimento sull’argomento vedasi la **SCHEDA ORIENTATIVA 5**).

SCHEDA  
ORIENTATIVA

#### LA PROSSEMICA INTERCULTURALE

La vicinanza o la lontananza dall’interlocutore - c.d. prossemica - ne rivela il grado di conoscenza e familiarità: una minore distanza denota intimità e conoscenza dell’altro, una distanza maggiore simboleggia la formalità di un rapporto. Ovviamente tali distanze mutano a seconda della cultura di appartenenza, pertanto è bene valutare attentamente l’opportunità di mantenere una distanza adeguata al contesto ad alle sensibilità dell’interlocutore, per evitare spiacevoli fraintendimenti comunicativi. Evitare in ogni caso di invadere la “distanza personale” del soggetto.<sup>125</sup>

#### GUARDARSI NEGLI OCCHI

In Occidente guardare l’interlocutore negli occhi è in genere ritenuto un segno di franchezza, ma in molte culture, ad esempio in estremo Oriente e nei paesi arabi, il fissare un uomo dritto negli occhi può comunicare **una sfida**, mentre se si fissa una donna si comunica una proposta erotica.

Gli **occhi abbassati**, quasi chiusi in una fessura, in Europa significano disattenzione, ma in Giappone possono rappresentare una **forma di rispetto**: si comunica che l’attenzione è massima, che non si vuol correre il “rischio di distrarsi”.

<sup>125</sup> Si rimanda al paragrafo 3.1 dove si approfondisce la comunicazione non verbale, paraverbale e la prossemica.

Appare opportuno fornire alcune informazioni pratiche relative alle varie fasi che precedono e che costituiscono il colloquio con una vittima appartenente ad una cultura differente dalla nostra<sup>126</sup>.

<b>Premesse per il colloquio</b>	Le donne appartenenti ad una minoranza etnica possono essere vittime di molteplici reati, tra cui il <b>reato di tratta di esseri umani, sfruttamento della prostituzione e maltrattamenti in famiglia</b> . È quindi sempre utile <b>verificare</b> se la persona sia venuta accompagnata da qualcuno e, se possibile, osservare l' <b>atteggiamento</b> che mostra rispetto all' <b>accompagnatore</b> . Ascoltare la vittima senza la presenza di eventuali accompagnatori.
<b>Comunicazione verbale e interprete</b>	<p><b>Accertarsi che la persona comprenda e parli la lingua italiana.</b>  In caso contrario farsi coadiuvare da un <b>interprete</b>. È importante che gli interpreti che assistono ai colloqui con potenziali vittime di tratta non siano parenti, amici o conoscenti delle p.o.. In situazioni di emergenza e in assenza di interprete valutare la possibilità di far scrivere alla vittima, di proprio pugno e nella lingua in cui si esprime meglio, ciò che vuole comunicare all'operatore di p.g., la traduzione potrà essere effettuata da un'interprete successivamente.  Qualora la vittima comprenda la lingua italiana e la parli, occorre utilizzare un linguaggio appropriato all'età e al livello di istruzione dell'interlocutore.  È importante che gli interpreti/mediatori culturali che assistono ai colloqui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- siano possibilmente dello stesso sesso della persona richiedente (soprattutto quando il colloquio si rivolge a donne vittime di sfruttamento sessuale o comunque a persone che abbiano subito abusi);</li> <li>- abbiano qualifiche ed esperienza professionale specifica o abbiano collaborato in passato con le forze di polizia.</li> </ul>
<b>Modalità di approccio</b>	Tener presente che la persona potrebbe inoltre <b>non avere consapevolezza della propria condizione di vittima</b> e che quanto le stia accadendo costituisca un reato nel paese ospitante. Si pensi ad esempio a quelle culture nelle quali la violenza sia riconosciuta ed accettata nelle relazioni di coppia. O ancora tener conto del fatto che la persona potrebbe <b>non voler fornire informazioni complete o vere</b> sulla propria esperienza (tratta o sfruttamento) per timore, vergogna o anche solo per scarsa fiducia nei confronti dell'interlocutore che, in quel contesto, rappresenta l'autorità. (percezione che la persona ha delle autorità nel suo paese di origine, paura di eventuali ritorsioni a suo carico, informazioni errate che le sono state date in caso di collaborazione con le autorità).
<b>Evitare di fare paragoni con altre vittime</b>	Nel caso in cui la persona sia <b>sopravvissuta a traumi importanti</b> , potrebbe aver difficoltà a ricostruire i fatti in modo preciso e cronologicamente ordinato. L'intervistatore deve inoltre tener conto del fatto che la persona che ha subito traumi derivanti da un vissuto particolarmente drammatico (es: tratta di esseri umani) potrebbe riferire vicende che l'hanno vista coinvolta <b>senza partecipazione emotiva</b> .
<b>Cosa non fare</b>	Nel caso di mancanza di collaborazione da parte delle vittime, l'operatore deve comunque <b>evitare atteggiamenti aggressivi</b> , anche a fronte di eventuali comportamenti fastidiosi o provocatori da parte della vittima che per l'operatore possono essere fonte di frustrazione.
<b>Avvisi particolari</b>	Si ricorda che in favore degli stranieri vittime di “ <i>situazioni di violenza o di grave sfruttamento</i> ” l'art. 18 del D.lgs. n. 286/98 ( <b>Testo Unico sull'Immigrazione</b> ) <sup>127</sup> prevede la possibilità che venga rilasciato alle vittime in condizioni di irregolarità uno speciale <b>permesso di soggiorno</b> denominato “casi speciali” della durata di sei mesi rinnovabile per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale.



<sup>126</sup> Linee Guida per le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale: l'identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di *referral*.

<sup>127</sup> Dispositivo dell'art. 18 Testo unico sull'immigrazione Comma 1 “*Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale*”.

### 3.4 LE FASI DELL'ASCOLTO

La raccolta delle dichiarazioni da parte della vittima/testimone può essere condotta attraverso il ricorso a tecniche di intervista strutturata o semi strutturata, quali l'Intervista Cognitiva (IC)<sup>128</sup>, la Step Wise Interview (utilizzata per i minori il cui esempio di applicazione è in ALLEGATO Q). Le varie tecniche hanno in comune:

- la costruzione della relazione con la vittima/testimone;
- l'iniziale fase di domande aperte;
- l'attenzione a porre domande neutre, evitando domande suggestive;
- la preferenza di iniziare con domande generali per poi proseguire con domande più specifiche.

Nei casi previsti dall'art. 351 c.p.p., è di primaria importanza che **l'operatore di P.G.** si coordini con **l'esperto in psicologia** per definire una strategia operativa che metta entrambi gli attori nelle condizioni di far al meglio il proprio operato per perseguire il fine investigativo.

**N.B. Il compito dell'esperto in psicologia è quello di “prestare ausilio” quindi supportare l'operatore di p.g. nella raccolta delle informazioni da parte della vittima/testimone in condizione di particolare vulnerabilità, evitando di modificare il ricordo dell'evento con domande induttive e garantendo il benessere psicologico della vittima.**

#### NOMINA DELL'ESPERTO IN PSICOLOGIA<sup>129</sup>

Se il PM non ha provveduto a nominare direttamente un esperto in psicologia e la Procura è sprovvista di liste di psicologi per effettuare gli ascolti protetti, è possibile fare riferimento ai professionisti psicologi presenti nei Centri Antiviolenza o in alternativa nelle Asl e nei Consultori o, ancora, si può valutare l'opportunità di consultare l'Ordine degli Psicologi della propria regione per richiedere una ulteriore collaborazione finalizzata alle escussioni protette di vittime particolarmente vulnerabili, oltre la già attuale convenzione dell'Arma con il CNOP<sup>130</sup>(Consiglio Nazionale Ordine Psicologi) per il supporto psicologico ai militari e ai loro familiari.

Nel dettaglio, l'operatore di P.G. deve acquisire gli elementi di interesse investigativo, l'esperto in psicologia deve assicurarsi che tale obiettivo venga raggiunto rispettando i protocolli d'intervista suindicati, senza suggestionare la dichiarazione della vittima/testimone.

Sulla base di quanto sopra riportato è possibile sintetizzare il colloquio nelle seguenti quattro fasi.

<b>PRESENTAZIONE E CREAZIONE DI UN BUON RAPPORTO</b>	Presentazione e spiegazione di ciò che avverrà al fine di contribuire a diminuire l'ansia dell'interlocutore. Creazione di un buon rapporto nel tentativo di interagire al meglio con l'intervistato. Al fine di tranquillizzarlo e metterlo a proprio agio, si può iniziare il colloquio parlando di argomenti generici (lavoro, famiglia, amici, una giornata tipo).
<b>RACCONTO LIBERO</b>	Impostazione della prima fase dell'intervista con l'uso preferenziale del racconto libero, introducendola con domande aperte del tipo: <i>“Come posso aiutarla?”</i> , <i>“Mi racconta cosa è accaduto?”</i> che possa aiutare a raccogliere un primo racconto genuino e non guidato dalle domande.

<sup>128</sup> Ciò che è specifico dell'intervista Cognitiva sono le tecniche di recupero guidato (ricreare il contesto, riportare ogni cosa, riportare gli eventi in ordine diverso e cambiare prospettiva) *Breviario di psicologia Investigativa*, Giuffrè Ed. Guglielmo Gulotta, 2008.

<sup>129</sup> Secondo quanto stabilito dalla Carta di Noto IV ed. 2017, al punto 4 precisa che “La funzione dell'esperto incaricato di effettuare l'audizione e/o una valutazione a fini giudiziari deve restare distinta da quella finalizzata al sostegno e al trattamento e va pertanto affidata a soggetti diversi. La distinzione dei ruoli e dei soggetti deve essere rispettata anche nel caso in cui tali compiti siano attribuiti ai Servizi Socio-Sanitari pubblici (...)” e al punto 7 precisa che “Per evitare anche involontari condizionamenti nella conduzione delle interviste è preferibile che l'esperto che coadiuva il magistrato nella raccolta della testimonianza sia diverso dall'esperto incaricato della verifica dell'idoneità a testimoniare”.

<sup>130</sup> <https://leonardo.rete.carabinieri.it/Convenzioni/Documents/Circolare%20CNOP.pdf>

<b>NARRAZIONE GUIDATA</b>	Prosecuzione con domande aperte non suggestive o induttive che permettano di chiarire gli elementi emersi dalla narrazione libera. <b>Limitare l'uso di domande che richiedono si/no come risposta solo nella fase finale.</b>
<b>REVISIONE E CHIUSURA</b>	L'intervistatore riassume quanto emerso al fine di sincerarsi di aver compreso tutto e fornisce informazioni sulla possibilità di usufruire di un eventuale supporto psicologico e legale “gratuito” dai servizi presenti sul territorio. Chiudere l'ascolto ringraziando la vittima/testimone.



### 3.5 L'AUDIZIONE PROTETTA DEL MINORE

Sin dal primo contatto con il sistema giudiziario, penale o civile, i minori devono essere maggiormente tutelati in quanto si deve tener conto del loro sviluppo psico-fisico e cognitivo. Il Legislatore ha, infatti, sancito (in linea con quanto disposto dalla Convenzione di Lanzarote all'art. 35 lett. c, ove prevede che le audizioni dei minori siano condotte da *professionisti formati allo scopo*) che la polizia giudiziaria, il pubblico ministero e l'avvocato difensore hanno l'obbligo di avvalersi di un *esperto in psicologia o in psichiatria infantile* quando devono assumere informazioni da un minore, indipendentemente dal suo *status* di vittima o testimone, nell'ambito di procedimenti che prevedono lo sfruttamento/abuso sessuale di minori. **Sebbene il mancato rispetto delle regole stabilite nei protocolli per l'ascolto del minore non dia adito a questioni sulla legittimità del procedimento, esso può inficiare l'attendibilità del mezzo prova ed avere effetti negativi sull'attendibilità della testimonianza che il minore renderà in dibattimento.** Quando un minore è vittima o testimone di un reato l'operatore può trovarsi di fronte a tre diverse situazioni:

- il minore si presenta in caserma, da solo, per denunciare;
- l'esercente la responsabilità genitoriale si presenta, congiuntamente con il figlio, per sporgere denuncia;
- si deve procedere ad audizione protetta di un minore, su delega dell'A.G.



**Nel primo caso occorre ricordare che i minori che hanno compiuto quattordici anni possono esercitare il diritto di querela (art. 120 c.p.) e che possono esercitare tale diritto, anche contro la volontà dell'esercente la responsabilità genitoriale. Il diritto di querela, può, altresì, essere esercitato in loro vece, dal genitore ovvero il tutore o il curatore, nonostante ogni contraria dichiarazione di volontà, espressa o tacita, del minore.**

Pertanto quando un minore si presenta in caserma per sporgere denuncia, l'operatore dovrà dar seguito alla volontà dello stesso, valutando, di concerto con il P.M., la possibilità di farsi assistere da un esperto in psicologia sin dalle prime fasi della denuncia. **In caso non fosse possibile farsi assistere da un esperto, è buona prassi raccogliere tramite un libero racconto tutti gli elementi utili a connotare uno specifico reato e rimandare l'approfondimento dei fatti, con domande specifiche, in fase di ascolto protetto.** Tale accortezza è finalizzata ad evitare errori procedurali nella formulazione delle domande. Nel caso in cui, invece, a sporgere la denuncia si presenti il genitore/tutore unitamente con il minore, è **importante non far assistere quest'ultimo per evitare che il suo ricordo venga influenzato dall'ascolto di quanto riferito dal genitore/tutore.** Occorre quindi acquisire gli elementi essenziali a connotare il reato richiedendo poi l'ascolto protetto del minore in C.N.R.



Infine nel caso in cui si debba procedere all'**escussione in modalità protetta di un minore**, su delega dell'A.G., bisognerà organizzare l'incontro in accordo con l'esperto in psicologia, tenendo in considerazione quanto brevemente di seguito riportato:

- condividere, con l'esperto in psicologia, le informazioni utili all'ascolto e concordare domande e strategie logistiche, anche sulla base delle disposizioni dell'A.G. (chi fa cosa?);
- **indossare sempre abiti civili;**
- **valutare, ove richiesto dal minore, se far assistere o meno gli esercenti la responsabilità genitoriale/tutore in base alle indicazioni del P.M. e del caso<sup>131</sup>;**
- **procedere sempre ad audio-video registrazione** integrale del colloquio, dandone atto nel verbale che sarà redatto **in forma breve** con domande e risposte, evitando formule del tipo “a.d.r” e riportando fedelmente i termini utilizzati dalla persona offesa;
- **prevedere una pausa durante l'attività** per confrontarsi con l'esperto in psicologia e verificare gli elementi di indagine raccolti e gli ambiti investigativi che sono ancora da esplorare;
- **la durata dell'ascolto** va calibrata in base all'età e condizioni emotive del minore.

Occorre precisare che, per quanto attiene alla percezione dell'evento, i minori sono ritenuti in generale dei buoni testimoni. Tuttavia, al fine di evitare che il ricordo possa essere influenzato e/o modificato, occorre fare attenzione sia al modo in cui si pongono le domande (è doveroso evitare domande induittive e suggestive<sup>132</sup>) sia alle informazioni post-evento che si possono acquisire da altre fonti (ad es. da amici, tv, social networks, adulti che parlano in loro presenza).

Fatte salve le indicazioni già fornite, in merito alle fasi dell'ascolto, si aggiungono alcuni accorgimenti utili in **fase operativa con i minori**.

<b>PRESENTAZIONE E CREAZIONE DI UN BUON RAPPORTO</b>	<p>Presentazione e spiegazione di ciò che avverrà al fine di tranquillizzarlo e metterlo a proprio agio. Illustrare al minore il luogo spiegandogli la funzione delle telecamere o dello specchio unidirezionale. A tal fine si può iniziare il colloquio con parole semplici, parlando di argomenti neutri (farsi raccontare gli hobby, una giornata tipo, com'è composta la propria famiglia, come si trova a scuola). Quando ci approcciamo ad un minore, in questa fase, è utile indagare le capacità di orientarsi nello spazio e nel tempo con semplici domande come ad esempio: “<i>Che giorno è oggi?</i>”, “<i>Dove abiti?</i>”).</p> <p><b>N.B.</b> Il contesto dell'intervista dovrebbe essere adeguato all'età del minore. All'interno della stanza ove si svolgerà il colloquio sarebbe opportuno mettere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fogli, colori e penne per permettere al minore sia di disegnare durante l'attività sia di scrivere, eventualmente, parole che non vuole pronunciare (in tal caso, far scrivere il proprio nome sul foglio prodotto);</li> <li>- oggetti/bambolotti utili per finalità investigative come, ad esempio, riprodurre scene/oggetti/luoghi/eventi.</li> </ul>
<b>PREPARAZIONE DEL MINORE ALL'INTERVISTA</b>	<p>Avvisare il minore che può rispondere “non lo so” “non ricordo” alle domande e che se non capisce una domanda può chiedere all'operatore di ripetere e spiegarsi meglio. Verificare la capacità del minore di distinguere il vero dal falso, ciò che giusto da ciò che è sbagliato e stabilire la “regola della verità” ovvero spiegargli che è importante che in questo contesto dica solo la verità. Invitare il minore a correggere l'intervistatore qualora dica qualcosa di sbagliato o a non preoccuparsi se ripetiamo più volte la stessa domanda, serve solo a sincerarci di aver capito bene la domanda.</p>

<sup>131</sup> Art. 609 decies comma 3 c.p.p. “Nei casi previsti dal primo comma l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne è assicurata, in ogni stato e grado di procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne (...).”

<sup>132</sup> Per un approfondimento si rimanda al paragrafo 3.2.

<b>RACCONTO LIBERO</b>	Impostazione della prima fase dell'intervista con l'uso preferenziale del racconto libero, introducendola con domande aperte del tipo: "Come mai sei qui? È successo qualcosa?" "Come posso aiutarti?" "Sai perché siamo qui oggi?", "Mi parli di ciò che sai?" <b>N.B.</b> È bene verificare qual è il significato che il minore dà a determinati vocaboli (es. "mi hai detto che ti ha menato, cosa significa per te "menare"?"")
<b>NARRAZIONE GUIDATA</b>	Proseguire con domande aperte - non suggestive o induttive - che permettono di chiarire gli elementi emersi dalla narrazione libera. Limitare l'uso di domande che richiedono sì/no come risposta solo nella fase finale. È preferibile utilizzare il " <b>come mai?</b> " piuttosto del " <b>perché?</b> " che ha una connotazione causale. <b>N.B.</b> Formulare domande con vocaboli appropriati all'età del minore in maniera semplice e chiara. Evitare le doppie negazioni o di formulare più domande insieme (es. "non è mai successo? Non puoi non sapere questa cosa").
<b>CHIUSURA</b>	Fornire informazioni sulla possibilità di usufruire di un eventuale supporto psicologico <sup>133</sup> e legale "gratuito" dai servizi presenti sul territorio. Il supporto psicologico dovrà essere fornito da un professionista diverso da quello che ha condotto l'ascolto protetto <sup>134</sup> . Chiudere l'ascolto sostenendo e ringraziando la vittima/testimone.

#### 4. IL COMANDANTE DI COMPAGNIA

I comandanti di Compagnia, nell'esercizio delle funzioni loro devolute di controllo e coordinamento dei reparti dipendenti (*Stazione, NORM e relative Centrali Operative*) chiamati, di norma, a gestire il primo contatto con la vittima:

- sensibilizzino, anche nel corso delle periodiche istruzioni, il personale sulla rilevanza della problematica, con particolare riferimento alla necessità di un'attenta valutazione e di una tempestiva segnalazione di tutti gli episodi che, anche laddove non abbiano assunto rilievo penale, siano potenzialmente suscettibile di evolvere in condotte più gravi;
- assicurino alle strutture dipendenti ogni utile supporto nell'eventuale attivazione degli organismi di assistenza e protezione sociale che nel tempestivo e compiuto approfondimento di tutti gli aspetti di rilievo di ciascuna vicenda, potendo a tal fine avvalersi anche del qualificato supporto del Reparto Analisi Criminologhe - Sezione Atti Persecutori del Ra.CIS.

<b>ATTIVAZIONE DELLA "RETE NAZIONALE DI MONITORAGGIO SUL FENOMENO DELLA VIOLENZA DI GENERE"</b>	
<p>Tutti gli eventi attinenti alla "violenza di genere" sono oggetto di "<b>segnalazione completa</b>", da estendere al <b>Reparto Analisi Criminologiche</b> del Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche, per l'elaborazione dei dati a cura della "<i>Sezione Atti Persecutori</i>".</p> <p><b>I Comandanti di Compagnia:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>inoltrano copia della segnalazione</b> anche al personale referente della "Rete Nazionale di Monitoraggio sul fenomeno della violenza di genere" e al Reparto Analisi Criminologiche, per l'elaborazione dei dati a cura della <i>Sezione Atti Persecutori</i>;</li> <li>- <b>interessano direttamente la Sezione Atti Persecutori</b> con comunicazione scritta, quando sussistono motivi per ritenere a rischio la vita o l'incolumità della persona offesa;</li> <li>- <b>contattano il personale specializzato del Reparto Analisi</b></li> </ul>	 <p><i>Messaggio. n. 1287/18-2008 datato 17 marzo 2009 dell'Ufficio Operazioni.</i></p> <p><i>Circolare n. 1287/33-36-2008 datata 15 gennaio 2013 dell'Ufficio Operazioni.</i></p> <p><i>Circolare n. 1287/33-38-1-2008 datata 14 agosto 2013 dell'Ufficio Operazioni.</i></p> <p><i>Circolare n. 1287/66-1-2008 datata 25 settembre 2013 dell'Ufficio</i></p>

<sup>133</sup> Il C.te di Stazione, sulla base dei rapporti con la rete territoriale, potrà segnalare il caso alla ASL o ai Servizi Sociali del Comune, al fine di consentire l'individuazione di un professionista idoneo a prendere in carico il minore.

<sup>134</sup> Vedasi approfondimento nel box al paragrafo 3.3.

<p><b>Criminologiche</b>, qualora ritenuto opportuno, per un più compiuto apprezzamento del caso;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- curano che:           <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>sia sempre tempestivamente fornito alle Autorità Giudiziaria e di P.S. un quadro esaustivo delle vicende</b>, promuovendo l'adozione delle misure di competenza;</li> <li>· <b>siano informati senza indugio tutti i C.di/Uffici interessati dagli episodi</b>, anche in caso di notizie di violenze domestiche non ancora formalizzate.</li> </ul> </li> </ul>	<p><i>Operazioni.</i></p> <p><i>Messaggio. N. 1287/66-3-2008 datato 27 marzo 2014 dell'Ufficio Operazioni.</i></p> <p><i>Circolare n. 1287/66-4-2008 datata 27 marzo 2014 dell'Ufficio Operazioni.</i></p> <p><i>Circolare n. 1287/80-1-2008 datata 9 giugno 2016 dell'Ufficio Operazioni.</i></p> <p><i>Pubblicazione n. G-4 “Guida per le segnalazioni” (Ipotesi n.1).</i></p>
--	--



#### RICHIESTA DI SUPPORTO PER LA SEZIONE ATTI PERSECUTORI

Riferimenti contatti Sezione:

- Tel. 06/33566313
- E-mail: [racisracap@carabinieri.it](mailto:racisracap@carabinieri.it)
- ALLEGATO S - Modulo richiesta di supporto



## 5. IL COMANDANTE DI STAZIONE

Sarebbe opportuno che il Comandante di Stazione, in coordinazione con il Sindaco del Comune o chi da lui delegato, crei dei contatti con le diverse realtà che operano sul territorio, come ad esempio: i Servizi Sociali, i centri antiviolenza, i responsabili degli sportelli antiviolenza presenti presso i Pronto Soccorso, i medici di famiglia, le Asl e le guardie mediche, i dirigenti scolastici e associazioni attente a minori ed anziani. Potrà all'occorrenza interfacciarsi con i vari attori della rete per creare dei *protocolli d'azione* a livello locale. Il fine ultimo è quello di avere un piano di azione e dei referenti qualificati per fronteggiare qualsiasi caso, anche qualora si dovesse verificare un'emergenza in giorni festivi o orari notturni. Infine, il Comandante di Stazione avrà premura di far esporre, nella sala d'aspetto della caserma, le locandine, i *dépliant*<sup>135</sup> e il QR code che rinvia direttamente all'area tematica del sito istituzionale con tutte le informazioni e le tutele in favore delle vittime di violenza di genere, che possono anche visionare e usare gli strumenti di autovalutazione del Bullizzometro e del Violenziometro.

<sup>135</sup> Opportunamente redatti dalla Sezione Atti Persecutori e pubblicati sul Portale Leonardo - Aree Tematiche - Operazioni – Violenza di genere.



**ALLEGATO A – BULLIZZOMETRO<sup>136</sup>**


**PER SAPERNE DI PIÙ  
VISITA L'AREA TEMATICA DEL SITO  
[WWW.CARABINIERI.IT](http://WWW.CARABINIERI.IT)**



**HAI PENSATO DI FARTI DEL MALE O  
PENSI DI NON AVERE VIA D'USCITA**

**HAI SUBITO AGGRESSIONI FISICHE  
E/O LESIONI**

**TI MINACCIANO CON OGGETTI DA  
TAGLIO O ARMI**

**TI OBBLIGANO A MOSTRARE PARTI  
DEL TUO CORPO**

**TI COSTRINGONO A FARE COSE  
CHE NON VUOI**

**TI SPINGONO, STRATTONANO,  
DANNO CALCI**

**DISTRUGGONO O RUBANO I TUOI  
OGGETTI PERSONALI**

**MINACCIANO DI PICCHIARTI**

**SEI BERSAGLIO DI MOLESTIE O  
COMMENTI OFFENSIVI ANCHE ONLINE**

**TI FANNO PRESSIONE PER  
ACCETTARE SFIDE ONLINE**

**CONDIVIDONO TUE FOTO E/O  
VIDEO SU INTERNET O SULLE CHAT  
SENZA IL TUO CONSENSO**

**CERCANO DEI PRETESTI PER LITIGARE**

**SPESSO TI FANNO DISPETTI**

**TI PRENDONO IN GIRO O TI UMILIANO**

**TI ISOLANO O TI ESCLUDONO DAL GRUPPO**

**SEI VITTIMA DI BULLISMO SE...**

**CHIAMA IL 112**

**PER RICHIEDERE L'AUTO  
DELLE FORZE DELL'ORDINE  
RECATI IN QUALSIASI CASERMA  
DELL'ARMA DEI CARABINIERI O  
COMMISSARIATO DI POLIZIA  
PER DENUNCIARE.**

**CHIEDI SUPPORTO**

**CHIAMA O SCRIVI AL 114  
EMERGENZA INFANZIA  
VALUTA CON I TUOI GENITORI  
QUALI AZIONI INTRAPRENDERE:  
DENUNCIARE O CHIEDERE  
L'AMMONIMENTO DEL BULLO.**

**PARLANE CON QUALCUNO**

**È IL PRIMO PASSO PER  
RISOLVERE IL PROBLEMA!  
CONFIDATI CON UN AMICO E  
INFORMA I TUOI GENITORI E  
GLI INSEGNANTI.**

<sup>136</sup> Citato nel paragrafo 4.1 della Parte Teorico-Informatica del Prontuario.

**ALLEGATO B – CHECK LIST PER ALLONTANAMENTI/SCOMPARSE E TENTATI SUICIDI<sup>137</sup>****CHECK LIST PER ALLONTANAMENTI VOLONTARI/SCOMPARSE E TENTATI SUICIDI<sup>138</sup>****-RICHIESTA INFORMAZIONI AL SEGNALANTE-**

- Chiedere informazioni sul nucleo familiare della persona che si è allontanata (indirizzo di residenza/domicilio, presenza di minori, attuale impiego, veicoli in possesso o in uso, altre abitazioni e pertinenze)
- Chiedere quali sono i luoghi solitamente frequentati dalla persona allontanata
- Chiedere le utenze ed eventuali profili social network in uso alla persona che si è allontanata
- Chiedere se si sono verificate liti familiari o diverbi poco prima dell'allontanamento
- Chiedere se la persona ha subito situazioni di abuso o traumatiche
- Chiedere se la persona allontanata ha manifestato intenzione suicidaria o autolesiva, anche in passato
- Chiedere se la persona allontanata soffre di disturbi o patologie di natura psicologica/psichiatrica  
In caso positivo chiedere informazioni sull'istituto sanitario c/o dove è in cura o da quale specialista è seguita
- Farsi indicare le persone vicine alla vittima amici/familiari/colleghi

**-AZIONI DA INTRAPRENDERE-**

- Consultare lo SDI/SCUDO e verificare pregressi interventi in famiglia o a reati connessi alla violenza di genere
- Richiedere la localizzazione dei dispositivi elettronici in uso alla persona che si è allontanata ed eventualmente anche quella del segnalante se vi è fondato motivo di ritenere che sia coinvolto con l'allontanamento/scomparsa.
- Inserire nella banca dati la temporanea segnalazione di una persona scomparsa/irreperibile"(RINPI)<sup>139</sup>
- Alimentare il Sistema RISC nel caso di scomparsa
- Sentire a s.i.t. le persone vicine alla persona allontanata e le eventuali figure professionali che hanno avuto contatti con quest'ultima.
- Trasmettere superiormente l'eventuale scheda RISC e la denuncia.
- Sentire a s.i.t. le persone vicine alla persona allontanata e le eventuali figure professionali che hanno avuto contatti con quest'ultima.
- Una volta rintracciata la persona, e in caso di tentato suicidio, audio-video registrare la fase delle dichiarazioni rese anche per escludere o acclarare reati connessi alla violenza di genere o domestica (vedasi All. Q)

**N.B: NON VANNO ATTESE LE 24 H PER ESPERIRE GLI ACCERTAMENTI DI CUI SOPRA**

<sup>137</sup> Citato nel paragrafo 2.5 della parte Tecnico-Operativa del Prontuario.

<sup>138</sup> Valutare anche in caso di indagine volta ad approfondire il movente di un suicidio.

<sup>139</sup> Circolare n. 1760/577-1-1 973 del SM- Ufficio Operazioni del 16.04.2016.


**ALLEGATO C – FATTORI DI RISCHIO<sup>140</sup>**Schema finale sintetico del SARA-Plus<sup>141</sup>


<b>Fonte di informazione</b>	<b>Fattore di rischio</b>	<b>Intensità fattore</b>	<b>Fattore presente nel passato</b>	<b>Fattore critico nel presente</b>
<input type="checkbox"/> Vittima <input type="checkbox"/> Testimoni <input type="checkbox"/> Reo <input type="checkbox"/> Informazioni tecniche <input type="checkbox"/> Altro (specificare)	Violenze fisiche  Con o senza lesioni che richiedano cure mediche verso quella partner o altre partner. Violenza fisica durante la gravidanza	<input type="checkbox"/> Non disponibile <input type="checkbox"/> Non presente <input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Elevato <input type="checkbox"/> Estremo	SI - NO	SI - NO
<input type="checkbox"/> Vittima <input type="checkbox"/> Testimoni <input type="checkbox"/> Reo <input type="checkbox"/> Informazioni tecniche <input type="checkbox"/> Altro (specificare)	Violenza sessuale  Rapporti sessuali con minaccia, costretti, imposti	<input type="checkbox"/> Non disponibile <input type="checkbox"/> Non presente <input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Elevato <input type="checkbox"/> Estremo	SI - NO	SI - NO
<input type="checkbox"/> Vittima <input type="checkbox"/> Testimoni <input type="checkbox"/> Reo <input type="checkbox"/> Informazioni tecniche <input type="checkbox"/> Altro (specificare)	Minacce fisiche o psicologiche  Con o senza armi. Manipolazione, terrorismo psicologico, aggressioni a oggetti o animali, minaccia di suicidio	<input type="checkbox"/> Non disponibile <input type="checkbox"/> Non presente <input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Elevato <input type="checkbox"/> Estremo	SI - NO	SI - NO
<input type="checkbox"/> Vittima <input type="checkbox"/> Testimoni <input type="checkbox"/> Reo <input type="checkbox"/> Informazioni tecniche <input type="checkbox"/> Altro (specificare)	Escalation della violenza  Aumento di frequenza, intensità della violenza fisica, sessuale o psicologica	<input type="checkbox"/> Non disponibile <input type="checkbox"/> Non presente <input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Elevato <input type="checkbox"/> Estremo	SI - NO	SI - NO
<input type="checkbox"/> Vittima <input type="checkbox"/> Testimoni <input type="checkbox"/> Reo <input type="checkbox"/> Informazioni tecniche <input type="checkbox"/> Altro (specificare)	Violazione di provvedimenti  Violazione provvedimenti in sede civile, penale, amministrativa	<input type="checkbox"/> Non disponibile <input type="checkbox"/> Non presente <input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Elevato <input type="checkbox"/> Estremo	SI - NO	SI - NO

<sup>140</sup> Citato nel paragrafo 1.2 della parte Tecnico-Operativa del Prontuario.<sup>141</sup> Gruppo di Lavoro “Linee Guida per la Valutazione dei Fattori di Rischio” - Aprile 2014.

<b>Fonte di informazione</b>	<b>Fattore di rischio</b>	<b>Intensità fattore</b>	<b>Fattore presente nel passato</b>	<b>Fattore critico nel presente</b>
<input type="checkbox"/> Vittima <input type="checkbox"/> Testimoni <input type="checkbox"/> Reo <input type="checkbox"/> Informazioni tecniche <input type="checkbox"/> Altro (specificare)	Precedenti penali  Per reati contro la persona (rischio maggiore), detenzione illegale di armi. Meno elevato il rischio in caso di reati contro il patrimonio.	<input type="checkbox"/> Non disponibile <input type="checkbox"/> Non presente <input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Elevato <input type="checkbox"/> Estremo	SI - NO	SI - NO
<input type="checkbox"/> Vittima <input type="checkbox"/> Testimoni <input type="checkbox"/> Reo <input type="checkbox"/> Informazioni tecniche <input type="checkbox"/> Altro (specificare)	Atteggiamenti misogini e osessivi  Gelosia, controllo, osessione nei confronti della vittima, colpevolizzazione della vittima, minimizzazione della violenza	<input type="checkbox"/> Non disponibile <input type="checkbox"/> Non presente <input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Elevato <input type="checkbox"/> Estremo	SI - NO	SI - NO
<input type="checkbox"/> Vittima <input type="checkbox"/> Testimoni <input type="checkbox"/> Reo <input type="checkbox"/> Informazioni tecniche <input type="checkbox"/> Altro (specificare)	Abuso di sostanze  Abuso di alcol, di sostanze stupefacenti, di psicofarmaci	<input type="checkbox"/> Non disponibile <input type="checkbox"/> Non presente <input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Elevato <input type="checkbox"/> Estremo	SI - NO	SI - NO
<input type="checkbox"/> Vittima <input type="checkbox"/> Testimoni <input type="checkbox"/> Reo <input type="checkbox"/> Informazioni tecniche <input type="checkbox"/> Altro (specificare)	Disturbi mentali  Disturbi accertati con diagnosi di disturbo della personalità in particolare psicopatia, borderline, narcisista, bipolare.  Disturbo psichiatrico grave (psicosi, schizofrenia)	<input type="checkbox"/> Non disponibile <input type="checkbox"/> Non presente <input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Elevato <input type="checkbox"/> Estremo	SI - NO	SI - NO
<input type="checkbox"/> Vittima <input type="checkbox"/> Testimoni <input type="checkbox"/> Reo <input type="checkbox"/> Informazioni tecniche <input type="checkbox"/> Altro (specificare)	Problemi economici, di lavoro del presunto reo  Assenza di lavoro stabile, problemi finanziari, incapacità a mantenere un lavoro	<input type="checkbox"/> Non disponibile <input type="checkbox"/> Non presente <input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Elevato <input type="checkbox"/> Estremo	SI - NO	SI - NO

<b>Fonte di informazione</b>	<b>Fattore di rischio</b>	<b>Intensità fattore</b>	<b>Fattore presente nel passato</b>	<b>Fattore critico nel presente</b>
<input type="checkbox"/> Vittima <input type="checkbox"/> Testimoni <input type="checkbox"/> Reo <input type="checkbox"/> Informazioni tecniche <input type="checkbox"/> Altro (specificare)	Problemi di adattamento  Abuso nell'infanzia, problemi sociali di adattamento, scarsa o inesistente rete sociale, maltrattamento o incuria, tentato suicidio, comportamenti antisociali in genere	<input type="checkbox"/> Non disponibile <input type="checkbox"/> Non presente <input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Elevato <input type="checkbox"/> Estremo	SI - NO	SI - NO
<input type="checkbox"/> Vittima <input type="checkbox"/> Testimoni <input type="checkbox"/> Reo <input type="checkbox"/> Informazioni tecniche <input type="checkbox"/> Altro (specificare)	Problemi di relazione  Separazione della coppia. La donna ha già in precedenza lasciato il partner, la donna ha comunicato al partner l'intenzione di lasciarlo, la coppia si è già lasciata ed è in corso una causa per l'affidamento dei figli	<input type="checkbox"/> Non disponibile <input type="checkbox"/> Non presente <input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Elevato <input type="checkbox"/> Estremo	SI - NO	SI - NO
<input type="checkbox"/> Vittima <input type="checkbox"/> Testimoni <input type="checkbox"/> Reo <input type="checkbox"/> Informazioni tecniche <input type="checkbox"/> Altro (specificare)	Scarso sostegno della vittima  Inadeguato sostegno della vittima, mancanza di servizi, di lavoro e risorse per la vittima. Vittima straniera, con figli piccoli	<input type="checkbox"/> Non disponibile <input type="checkbox"/> Non presente <input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Elevato <input type="checkbox"/> Estremo	SI - NO	SI - NO
<input type="checkbox"/> Vittima <input type="checkbox"/> Testimoni <input type="checkbox"/> Reo <input type="checkbox"/> Informazioni tecniche <input type="checkbox"/> Altro (specificare)	Problemi della vittima  Abuso di sostanze da parte della vittima, problemi di natura fisica o psichica, tentativo di suicidio	<input type="checkbox"/> Non disponibile <input type="checkbox"/> Non presente <input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Elevato <input type="checkbox"/> Estremo	SI - NO	SI - NO
<input type="checkbox"/> Vittima <input type="checkbox"/> Testimoni <input type="checkbox"/> Reo <input type="checkbox"/> Informazioni tecniche <input type="checkbox"/> Altro (specificare)	Ambivalenza e terrore della vittima  Comportamento ambivalente della vittima dovuto al terrore, ai sensi di colpa, al perdono, alla minimizzazione del rischio, alla pressione della famiglia	<input type="checkbox"/> Non disponibile <input type="checkbox"/> Non presente <input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Elevato <input type="checkbox"/> Estremo	SI - NO	SI - NO

**ALLEGATO D - SCHEMA ARRESTO OBBLIGATORIO<sup>142</sup>**<sup>142</sup> Citato nel paragrafo 1.3 della Parte Tecnico-Operativa del Prontuario.



**ALLEGATO E - SCHEMA CENTRALE OPERATIVA<sup>143</sup>**

**LEGIONE CARABINIERI \_\_\_\_\_**  
**COMANDO \_\_\_\_\_**

**CHECK LIST INFORMAZIONI UTILI IN CASO DI VIOLENZA IN ATTO**

- Richiedente/vittima
- Dove si trova (*via/piano/civico/ nome sul citofono*)
- Numero di cellulare
- Motivo della richiesta
- Presenza di Armi dichiarate
- Presenza minori
- Possibilità di mettersi al riparo/uscire di casa/chiedere aiuto ai passati

Rassicurare la vittima (se è colei che ha richiesto l'intervento) fornendole le prime indicazioni sul comportamento da adottare, da valutarsi di volta in volta a seconda delle gravità dell'episodio e delle condizioni riferite (*es. possibilità di ripararsi in una stanza diversa o da vicini, portare con sé i minori presenti, mantenere per quanto possibile toni calmi, ostacolare l'apertura della porta della stanza all'interno della quale si è rifugiata*).

Valutare la possibilità di mantenere la conversazione aperta fino al momento dell'arrivo dell'equipaggio.

**INFORMAZIONI UTILI DA INSERIRE NELLA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO**

- Rapporto vittima-presunto autore
- Minorì presenti
- Osservazioni dell'operatore (*rumori, voci, pianti, grida, minacce percepite direttamente*)
- Consultazione SDI e pregressi interventi in famiglia

Inserimento in SCUDO \_\_\_\_\_ assicurato da \_\_\_\_\_

<sup>143</sup> Citato nel paragrafo 2.2 della Parte Tecnico-Operativa del Prontuario.

**ALLEGATO F – ALIMENTAZIONE DEL SISTEMA SCUDO<sup>144</sup>**

*Circolare n. 1287/33-52-10-2008 datata 16 gennaio 2021 dell’Ufficio Operazioni.*

L’obiettivo principale dell’applicazione è quella di consentire all’operatore di inserire e collegare tra loro i diversi episodi che coinvolgono la medesima vittima di violenza di genere. Sotto il profilo operativo, l’azione delle forze di polizia a tutela delle vittime richiede la condivisione di tutto il patrimonio informativo disponibile, acquisito nel corso degli interventi effettuati sul territorio nazionale, sia in fase preventiva che di repressione. Il database contiene le informazioni acquisite in occasione di interventi svolti dagli operatori delle Forze di Polizia sul territorio connessi ad episodi di violenza o minaccia, anche e soprattutto nei casi in cui non sia stata proposta querela da parte della vittima. Le informazioni ed i dati sono disponibili a tutte le Forze di Polizia. Per poter utilizzare queste applicazioni gli utenti devono essere opportunamente abilitati da parte del Focal Point di riferimento. La stessa può essere installata sui dispositivi mobili (C-Mobile) ed utilizzata con un’interfaccia web per le postazioni fisse. Lo strumento prevede, in occasione interventi effettuati per episodi di violenza o minaccia, l’inserimento dei dati relativi alle persone presenti in qualità di presunto autore, di vittima o di testimone, alla relazione vittima-autore, al tipo di violenza e al possesso di eventuali armi. Tutti elementi utili non solo per l’analisi del fenomeno, ma essenziali anche per adeguare gli eventuali successivi interventi operativi ai fini della migliore tutela della vittima e degli stessi appartenenti alle forze di polizia. L’operatore ha, infatti, la possibilità di visualizzare un quadro riepilogativo delle informazioni connesse a precedenti interventi effettuati presso il medesimo indirizzo (presenza di minori, di un soggetto psichiatrico o dipendente da droghe o alcol, lesioni personali subite dalla vittima, uso o disponibilità di armi) e di calibrare nel modo migliore la sua operatività.


The screenshot displays the SCUDO mobile application interface. At the top, there's a header bar with the SCUDO logo and some user information. Below it, there are two main sections: 'Riepilogo dati del controllo' (Summary of control data) and 'Ricerca per Indirizzo' (Address search). The 'Riepilogo dati del controllo' section shows details like date (20.11.2020 - 11:01), location (ROMA (RM)), and officer (RIMACPV). It also lists 'VIA DELLE VESTALI' with coordinates and a note about PREVENZIONE GENERALE. The 'Ricerca per Indirizzo' section shows results for 'PATTUGLIA 3' and 'PATTUGLIA 1' with similar details. At the bottom, there's a search bar and a button labeled 'Cognome'.

l’utente può ampliare sia il numero massimo di schede visualizzabili, sia il **periodo di riferimento (fino ad un massimo di 90 giorni)**. Facendo un tap su sarà possibile effettuare una ricerca all’interno delle schede già presenti utilizzando i dati anagrafici o il numero di telefono della presunta vittima.

Dopo aver completato la fase di autenticazione, sarà possibile inserire una nuova scheda intervento che conterrà le informazioni generali dell’intervento e il luogo dell’intervento e la sua dinamica (questo campo conterrà al massimo 2.000 caratteri), oltre che quelle relative alle persone coinvolte a vario titolo nell’evento.

Facendo un tap su verranno visualizzate le schede d’intervento relative ad interventi precedenti già effettuati presso lo stesso indirizzo indicato. Avviata la ricerca, l’applicazione mostrerà massimo 10 schede preesistenti e riferite all’ultimo mese, ma

<sup>144</sup> Citato nel paragrafo 2.2 della Parte Tecnico-Operativa del Prontuario.

ALLEGATO G - SCHEMA INTERVENTO DELLA PATTUGLIA<sup>145</sup><sup>145</sup> Citato nel paragrafo 2.2 della Parte Tecnico-Operativa del Prontuario.

**ALLEGATO H - SCHEDA INTERVENTO<sup>146</sup>**
**LEGIONE CARABINIERI \_\_\_\_\_**  
**COMANDO \_\_\_\_\_**

Allegato Ordine di Servizio nr.\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

**Grado, Nome e Cognome militari operanti:** \_\_\_\_\_  
**Data, Ora dell'intervento:** \_\_\_\_\_ **Indirizzo** \_\_\_\_\_

**INFORMAZIONI RICEVUTE DALLA CENTRALE OPERATIVA**

**Richiedente intervento:** \_\_\_\_\_  
**Motivo dell'intervento:** \_\_\_\_\_  
**Informazioni SDI:** \_\_\_\_\_

**Possesso/dichiarazione di presenza di armi:** \_\_\_\_\_

**STATO DEI LUOGHI E DINAMICA DEGLI EVENTI**

1. **Tipologia abitativa:**  
abitazione isolata    appartamento condominiale    luogo pubblico    luogo di lavoro  
attività/esercizio commerciale    altro (specificare) \_\_\_\_\_
2. **Constatazioni all'arrivo (voci, rumori, grida)** \_\_\_\_\_
3. **Descrizione luogo** (*numero rani, presenza di segni di colluttazione, mobili/porte/muri imbrattati o danneggiati, presenza di bevande alcoliche/sostanze stupefacenti, oggetti pericolosi o atti ad offendere*) se possibile documentare con supporto fotografico lo stato del luoghi:  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Fascicolo fotografico NO    SI





4. **Presenza di armi:**  
**da fuoco:** NO    SI (*regolarmente denunciate*) \_\_\_\_\_ SI (*non denunciate*) \_\_\_\_\_  
**bianche o altro:** \_\_\_\_\_
5. **Rapporto vittima – autore:**  
coniugi    ex-coniugi    conviventi    ex-conviventi    fidanzati    colleghi di lavoro  
ex-fidanzati    genitori/figli    separazione in atto/proc. civili in corso figli (specificare nr. procedimento e Tribunale competente)    altro (specificare) \_\_\_\_\_

**INFORMAZIONI SULLA VITTIMA**

6. **Generalità vittima** (*nome, cognome, data e luogo di nascita, sesso, estremi documento d'identità, professione, stato civile, nazionalità, recapiti telefonici con eventuale prefisso internazionale, località e indirizzo della dimora abituale*):  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

<sup>146</sup> Citato nel paragrafo 2.2 della Parte Tecnico-Operativa del Prontuario.

7. **Tipologia violenza subita:**  fisica  psicologica  sessuale (accompagnare la p.o. in ospedale per intervento sanitario e riferimento)  repertamento oggetti e materiale vario con tracce biologiche
8. **Descrizione stato della vittima** (*stato degli indumenti, presenza di lesioni o segni evidenti, stato emotivo riscontrato*) se possibile documentare con supporto fotografico:
- 
- 



9. **La vittima richiede cure mediche?**  NO  SI  rifiuta le cure  
 è intervenuto il 118 contattato da \_\_\_\_\_  riferisce che andrà dal medico curante (dott. \_\_\_\_\_)
10. **La vittima dichiara di fare uso di alcol, sostanze stupefacenti, psicotrope o farmaci?**  
 NO  SI (indicare tipologia \_\_\_\_\_)  
 Di essere in cura da uno psicologo/psichiatra?  NO  SI (motivo \_\_\_\_\_)
11. **La vittima riferisce altri episodi di violenza subita (psicologica/fisica/sessuale)?**  
 NO  SI (quanti episodi) \_\_\_\_\_ (se SI, quando sono accaduti) \_\_\_\_\_  
 sono già intervenute le FF.OO.  esiste già denuncia (data \_\_\_\_\_)  
 esiste procedimento civile/penale
12. **La presunta vittima riferisce di temere di subire nuovamente violenze da parte del presunto autore?**  
 NO  SI
13. **La vittima riferisce di conoscere il servizio 1522?**  NO  SI (si è già rivolta in passato al 1522/Centro Anti Violenza  NO  SI)  
**L'operatore ha dato avviso alla p.o. dell'esistenza del numero di Pubblica Utilità 1522?**  NO  SI

**14. La vittima intende sporgere querela?  NO       SI**

***Brief Risk Assessment for the Emergency Department (DA-5)***<sup>147</sup>

- 1) La frequenza e/o la gravità degli atti di violenza fisica sono aumentati negli ultimi 6 mesi?  NO       SI
- 2) L'aggressore ha mai utilizzato un'arma, o l'ha minacciata con un'arma,  
o ha tentato di strangolarla?  NO       SI
- 3) Pensa che l'aggressore possa ucciderla?  NO       SI
- 4) L'ha mai picchiata durante la gravidanza?  NO       SI
- 5) L'aggressore è violentemente e costantemente geloso di lei?  NO       SI

**INFORMAZIONI SUL PRESUNTO AUTORE**

**15. Generalità autore** (*nome, cognome, data e luogo di nascita, sesso, estremi documento d'identità, nazionalità, professione, stato civile, recapito telefonico*):

---







---

**16. Descrizione stato dell'autore** (*stato degli indumenti, presenza di lesioni o segni evidenti, stato emotivo riscontrato*):

---



---





<sup>147</sup> La *Brief Risk Assessment for the Emergency Department - DA5* - (Snider et al., 2009) è uno strumento standardizzato e validato per valutare la situazione in cui si è manifestata la violenza e la sua pericolosità; misura il rischio di ricomparsa e/o escalation della violenza, fornendo una rilevazione del rischio di re-vittimizzazione.

Si tratta di uno strumento di ausilio alle/agli operatori/ce/ri dei Pronto Soccorso che consente loro di identificare efficacemente e tempestivamente le vittime ad altissimo rischio. Si articola in cinque *item* da rilevare durante il colloquio con la donna: **una risposta positiva a tre domande denota un elevato rischio di maltrattamento grave.**

17. L'autore richiede cure mediche?  NO  SI (contattare il 118)  rifiuta le cure  
 è intervenuto il 118 contattato da \_\_\_\_\_  riferisce che andrà dal medico curante
18. L'autore dichiara di fare uso di alcol, sostanze stupefacenti, psicotrope o farmaci?  
 NO  SI (*indicare tipologia* \_\_\_\_\_)  
 Di essere in cura da uno psicologo/psichiatra?  NO  SI (*motivo* \_\_\_\_\_)
19. Stato psico-fisico dell'autore di reato:  
 eloquio disorganizzato o sbiascicante  scatti d'ira immotivata  resistenza a rispondere alle domande  aggressioni verbali nei confronti della p.o. e/o delle FF.PP. quali \_\_\_\_\_
20. L'operatore rappresenta la possibilità di rivolgersi a Centri Autori Maltrattanti presenti sul territorio?  
 NO  SI ([www.associazionerelive.it](http://www.associazionerelive.it) sito sul quale reperire i centri )

#### TESTIMONI O ALTRE PERSONE PRESENTI

21. Presenza di minori sul luogo dell'intervento:  NO  SI (*quanti* \_\_\_\_\_)  
 Hanno assistito ai fatti?  SI  NO (si trovavano \_\_\_\_\_)  
 Nome, cognome, luogo e data di nascita, rapporto di parentela con autore/vittima: \_\_\_\_\_  
 Nome, cognome, luogo e data di nascita, rapporto di parentela con autore/vittima: \_\_\_\_\_
22. Stato emotivo dei minori:  agitati  piangevano  feriti  richiedenti aiuto  non richiedenti aiuto  
 calmi  altro (*specificare*)
23. Descrizione stato dei minori (*stato degli indumenti, presenza di lesioni o segni evidenti, stato emotivo riscontrato*) se possibile documentare con supporto fotografico: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_




24. Persone presenti al momento dell'intervento oltre a quelle identificate al p.to 7 e al p.to 9:  
 Nome, cognome, documento, recapito telefonico, legame con vittima/autore: \_\_\_\_\_  
 Nome, cognome, documento, recapito telefonico, legame con vittima/autore: \_\_\_\_\_
25. Inserire eventuali elementi di interesse investigato anche sulla base anche delle dichiarazioni rese dai presenti o dai vicini (non sostituisce un verbale di s.i.t.): \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**26. Azioni intraprese:**

- ARRESTO IN FLAGRANZA/QUASI FLAGRANZA
  - ALLONTANAMENTO D'URGENZA DALLA CASA FAMILIARE
  - AFFIDO MINORI AI SERVIZI SOCIALI
  - RITIRO CAUTELATIVO ARMI
  - AVVISO ORALE AL P.M.
- 
- 
- 

**27. Inserimento SCUDO assicurato in data: \_\_\_\_\_ da: \_\_\_\_\_****LA PRESENTE SCHEDA INTERVENTO NON SOSTITUISCE L'ANNOTAZIONE DI P.G.**

**ALLEGATO I - SCHEMA MILITARE DI SERVIZIO ALLA CASERMA<sup>148</sup>**

<sup>148</sup> Citato nel paragrafo 2.3 della Parte Tecnico-Operativa del Prontuario.

**ALLEGATO L - VERBALE ISPEZIONE<sup>149</sup>**

**LEGIONE CARABINIERI \_\_\_\_\_**  
**COMANDO \_\_\_\_\_**

**OGGETTO:** verbale di ispezione (ex art. 244 o ex art 384 C.P.P.) del telefono cellulare marca \_\_\_\_\_ con utenza nr. \_\_\_\_\_ inerente il Procedimento Penale n. \_\_\_\_\_ della Procura della Repubblica presso il Tribunale di \_\_\_\_\_--//

L'anno \_\_\_\_\_ addì \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, alle ore \_\_\_, presso gli uffici del \_\_\_\_\_, sito a \_\_\_\_\_, i sottoscritti \_\_\_\_\_, in merito alle indagini di cui al Procedimento Penale nr. \_\_\_\_\_ della Procura della Repubblica presso il Tribunale di \_\_\_\_\_, danno atto di aver proceduto, (*se delegato: in ossequio a quanto disposto oralmente dall'Autorità Giudiziaria delegante/ se a seguito di denuncia: a seguito di denuncia sposta da \_\_\_\_\_*), all'ispezione del cellulare marca \_\_\_\_\_ di proprietà di \_\_\_\_\_, nato/a \_\_\_\_\_, identificato/a mediante \_\_\_\_\_, che dichiara che l'utenza del suo cellulare è il numero \_\_\_\_\_, intestata a \_\_\_\_\_.--//  
 Il/La \_\_\_\_\_ ha dichiarato di avere in uso l'apparecchio telefonico dal mese di \_\_\_\_\_.--//  
 Attraverso l'utilizzo del *touch screen* viene fatto accesso al telefono e alle applicazioni tramite codice di sblocco/forma “\_\_\_\_\_” fornito dalla p.o. che presenzia alle operazioni.--//

- il telefono presenta diverse applicazioni tra cui i social network \_\_\_\_\_ (*Facebook e Instagram*), nei quali la p.o. ha un profilo personale. Viene visualizzato il profilo *Instagram* avente nickname “\_\_\_\_\_” nel quale sono riportate diverse conversazioni con vari utenti nell'area “chat”: (*descrivere le operazioni riportando le chat d'interesse, precisando il nome dei profili e riportando le frasi più importanti, comprese di data, oppure precisare di effettuare uno screenshot della conversazione*).

Si precisa che gli *screenshot effettuati (foto/file multimediali)* verranno scaricati mediante cavetto<sup>150</sup> sul computer \_\_\_\_\_ per poi essere riversati su supporto magnetico CD/DVD che diventerà parte integrante del presente verbale.--//

Le operazioni si sono concluse alle ore \_\_\_\_\_ odierne.--//

Si dà atto che non sono stati arrecati danni a cose o persone.--//

Il presente verbale viene chiuso alle ore \_\_\_\_\_ e viene sottoscritto, in duplice copia, da tutti gli intervenuti.--//

Firma della p.o.

Firma dei militari

<sup>149</sup> Citato nel paragrafo 2.3 della Parte Tecnico-Operativa del Prontuario.

<sup>150</sup> In assenza della possibilità di acquisire i file tramite cavetto valutare la possibilità di effettuare una videoripresa delle operazioni.

**ALLEGATO M – REPERTAMENTO DIGITALE<sup>151</sup>**

**BEST PRACTICE PER UN CORRETTO REPERTAMENTO DI FONTI DI PROVA DIGITALI**  
 (a cura del Reparto Tecnologie Informatiche, del Ra.C.I.S.)

Il presente documento è applicabile esclusivamente per l'acquisizione di fonti di prova da dispositivi in uso e di proprietà della parte offesa/denunciante. Le procedure qui di seguito proposte, se svolte in modo corretto, permettono di lasciare nella disponibilità della parte offesa/denunciante i dispositivi su cui risiedono le menzionate evidenze, senza quindi dover procedere ad un eventuale sequestro ma operando nell'alveo dell'autorizzazione dell'avente diritto.

Si raccomanda:

- di operare (evidenziandolo nella necessaria annotazione) alla presenza costante del proprietario del dispositivo;
- di verificare preventivamente che le procedure suggerite non siano in contrasto con eventuali disposizioni già impartite dall'Autorità giudiziaria competente.

Per una più agevole consultazione in sede operativa, le procedure sono suddivise per tipologia di comunicazione (chat, sms, ecc.).

**Conversazioni di chat (Whatsapp, Telegram, ecc.)**

Effettuare delle istantanee dello schermo (*screenshot*) della conversazione oggetto di denuncia, utilizzando un'adeguata combinazione di tasti. L'insieme di tasti da premere (contemporaneamente) cambia in base al modello di smartphone considerato. La maggior parte dei dispositivi commercializzati fino alla data attuale (giugno 2023), attivano tale funzionalità premendo il tasto per la regolazione volume *Vol* - ed il tasto di accensione.

Di seguito sono riportate le immagini di alcuni esempi:

**Android**




<sup>151</sup> Citato nel paragrafo 2.3 della Parte Tecnico-Operativa del Prontuario.


**Apple iOS (<https://support.apple.com/en-us/HT200289>)**

iPhone 14 e modelli con Face ID


Modelli con Touch ID



Modelli con Touch ID e pulsante superiore



Per alcuni dispositivi, oltre allo *screenshot* di quanto visualizzato sul display, è possibile effettuare la cattura automatica di più schermate dello schermo (*scrolling screenshot*). Nel caso, ad esempio, sia necessario acquisire una conversazione particolarmente lunga, è sufficiente posizionarsi all'inizio della parte di interesse e attivare lo *scrolling screenshot*. Per attivare tale funzione basta effettuare uno *screenshot* tradizionale al che comparirà un apposito menu sul quale bisognerà premere il pulsante previsto (vds. figure seguenti. Si tenga presente che il tasto di attivazione di questa funzionalità cambia a seconda della marca del cellulare)



Tenendo premuto sul tasto dello *scrolling screenshot*, il cellulare inizierà a scorrere il contenuto della chat verso il basso (o della pagina web o di quello che si vuole acquisire), salvandolo in un'unica immagine automaticamente (su Android deve essere attiva la funzionalità *smart capture*). Per verificare la compatibilità con questa procedura è sufficiente cercare su Google i termini *scrolling screenshot + modello cellulare*.

Altri dispositivi permettono, inoltre, di effettuare un video delle azioni compiute sullo smartphone. I file multimediali associati alle conversazioni (es. messaggi vocali, video, ecc.) dovranno essere salvati manualmente nella “Galleria” o “Rullino fotografico” dello smartphone stesso.

I file creati durante le operazioni di cattura schermo (foto e video) e quelli multimediali associati alle chat, possono essere “scaricati” collegando lo smartphone, con il cavo USB, ad un computer in uso al Comando Arma precedente.

## Messaggi SMS

Effettuare delle istantanee dello schermo (*screenshot*) della conversazione oggetto di denuncia, utilizzando la combinazione di tasti (vds. paragrafi precedenti).

I file creati durante le suddette operazioni (foto e video), possono essere “scaricati” collegando lo smartphone, con il cavo USB, ad un computer in uso al Comando Arma precedente.

## Profili Facebook

Effettuare delle istantanee dello schermo (*screenshot*) della conversazione, del post o dell’elemento oggetto di denuncia, utilizzando la combinazione di tasti (vds. paragrafi precedenti).


I file creati durante le suddette operazioni (foto e video), possono essere “scaricati” collegando lo smartphone, con il cavo USB, ad un computer in uso al Comando Arma precedente.


Ad ogni buon fine è consigliabile invitare la parte ad effettuare il *download* del proprio profilo. Tale procedura può essere completata accedendo al profilo della vittima, esclusivamente da un personal computer e seguendo i seguenti passi:

- accedere alle impostazioni del profilo;
- cliccare su “Le tue informazioni Facebook”;
- scegliere “Scarica le tue informazioni”.

Facebook crea un pacchetto di tutte le informazioni esportabili (comprensivi degli indirizzi IP di connessione), che una volta consegnato al personale del Comando precedente, potrà essere consultato e stampato.

Tale procedura dovrà essere adottata, inoltre, in caso di condotta riconducibile ad accesso abusivo a sistema informatico. Potendo così identificare gli accessi al profilo da un utente non autorizzato.






## Profili Instagram

Analogamente a quanto indicato per i profili Facebook: effettuare delle istantanee dello schermo (*screenshot*) della conversazione, della story, del post o dell'elemento oggetto di denuncia, utilizzando la combinazione di tasti (vds. paragrafi precedenti).

I file creati durante le suddette operazioni (foto e video), possono essere “scaricati” collegando lo smartphone, con il cavo USB, ad un computer in uso al Comando Arma precedente.

Ad ogni buon fine è consigliabile invitare la parte ad effettuare il *download* del proprio profilo. Tale procedura può essere completata accedendo al profilo della vittima, esclusivamente da un personal computer e seguendo i seguenti passi:

- accedere alle impostazioni del profilo;
- cliccare su “*Privacy e sicurezza*”;
- scegliere “*Richiedi il download*”.



## File multimediali

Per immagini, audio o video presenti su uno smartphone (creati ad esempio per riprendere una condotta illegale), normalmente presenti nel rullino o galleria fotografica, è possibile copiare i relativi file eseguendo le già citate procedure di scaricamento mediante cavo USB.

## Operazioni finali

A fattore comune si evidenzia la necessità di verbalizzare le indicate operazioni appena dopo il loro compimento, attraverso la redazione di un'annotazione di polizia giudiziaria, facendone allegato di un'eventuale denuncia sporta.

I file copiati sul personal computer del Comando, dovranno essere memorizzati su un supporto di massa non modificabile (da preferire DVD/CD non riscrivibili) ed anch'esse descritte nella menzionata annotazione.

**ALLEGATO N - RICHIESTA DI AMMONIMENTO<sup>152</sup>****AL SIGNOR QUESTORE DELLA PROVINCIA DI \_\_\_\_\_**

Il/La sottoscritto/a ..... nato/a a ..... il ..... e residente a ..... in ..... Tel. ....  
E-mail ..... (Esercente responsabilità genitoriale del minore .....)  
**non avendo ancora sporto querela per i fatti di seguito narrati,**

**C H I E D E**

che la S.V. proceda alla completa identificazione e all'ammonimento nei confronti di ..... poiché con le proprie condotte reiterate qui di seguito esposte ha ingenerato nel/la sottoscritto/a uno stato di grave e perdurante ansia (e/o un fondato timore per se e/o per i prossimi congiunti e/o una alterazione delle abitudini di vita).

I fatti che portano a chiedere l'ammonimento sono i seguenti:

[narrare i fatti in maniera chiara e in successione logica, mettere in risalto le eventuali relazioni intercorse con lo stalker, citare eventuali testimoni, allegare tutta la documentazione di cui si è in possesso (certificati medici, e-mail, fotografie, lettere, copia di sms ecc.), idonea a documentare l'attività persecutoria].

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Il/La sottoscritto/a, per i motivi sopra narrati, ribadisce la propria volontà affinché la S.V. proceda all'ammonimento di ....., significando che nei confronti del medesimo si riserva la facoltà di sporgere querela nei previsti termini di legge.

Luogo e data

**Il/La Richiedente**

<sup>152</sup> Citato nel paragrafo 2.3 della Parte Tecnico-Operativa del Prontuario. Questo modello funge da esempio, salvo diverse indicazioni della Questura.

**ALLEGATO O - INFORMAZIONI ALLA PERSONA OFFESA<sup>153</sup>**

L'art. 1, comma 1, lett. b) del **D.Lgs. 15 dicembre 2015, n. 212** introduce nel codice di rito due articoli che disciplinano il diritto all'informazione della persona offesa. La norma vuole che si forniscano alla vittima, in una lingua a lei comprensibile, informazioni tecniche procedurali. La direttiva propone l'obiettivo di "assistere" la vittima nel momento delicato della denuncia affinché possa comprendere quello che succede e quello che succederà in conseguenza della sua denuncia e, soprattutto, per essere capita affinché gli inquirenti abbiano piena contezza di quanto le è successo.

**Art. 90-bis c.p.p. (Informazioni alla persona offesa)**

1. Alla persona offesa, sia dal primo contatto con l'autorità procedente, vengono fornite, in una lingua a lei comprensibile, informazioni in merito:
  - a) alle modalità di presentazione degli atti di denuncia o querela, al ruolo che assume nel corso delle indagini e del processo, al diritto ad avere conoscenza della data, del luogo del processo e della imputazione e, ove costituita, parte civile, al diritto a ricevere notifica della sentenza, anche per estratto;
  - a-bis) all'obbligo del querelante di dichiarare o eleggere domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento, con l'avviso che la dichiarazione di domicilio può essere effettuata anche dichiarando un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato;
  - a-ter) alla facoltà del querelante, ove non abbia provveduto all'atto di presentazione della querela, di dichiarare o eleggere domicilio anche successivamente;
  - a-quater) all'obbligo del querelante, in caso di mutamento del domicilio dichiarato o eletto, di comunicare tempestivamente e nelle forme prescritte all'autorità giudiziaria procedente la nuova domiciliazione;
  - a-quinquies) al fatto che, ove abbia nominato un difensore, il querelante sarà domiciliato presso quest'ultimo; che, in mancanza di nomina del difensore, le notificazioni saranno eseguite al querelante presso il domicilio digitale e, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, presso il domicilio dichiarato o eletto; che, in caso di mancanza, insufficienza o inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio, le notificazioni al querelante saranno effettuate mediante deposito presso la segreteria del pubblico ministero procedente o presso la cancelleria del giudice procedente;
  - b) alla facoltà di ricevere comunicazione dello stato del procedimento e delle iscrizioni di cui all'articolo 335, commi 1 e 2;
  - c) alla facoltà di essere avvisata della richiesta di archiviazione;
  - d) alla facoltà di avvalersi della consulenza legale e del patrocinio a spese dello Stato;
  - e) alle modalità di esercizio del diritto all'interpretazione e alla traduzione di atti del procedimento;
  - f) alle eventuali misure di protezione che possono esse disposte in suo favore;
  - g) ai diritti riconosciuti dalla legge nel caso in cui risieda in uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello in cui è stato commesso il reato;
  - h) alle modalità di contestazione di eventuali violazioni dei propri diritti;
  - i) alle autorità cui rivolgersi per ottenere informazioni sul procedimento;
  - l) alle modalità di rimborso delle spese sostenute in relazione alla partecipazione al procedimento penale;
  - m) alla possibilità di chiedere il risarcimento dei danni derivanti da reato;
  - n) alla possibilità che il procedimento sia definito con remissione di querela di cui all'articolo 152 del codice penale, ove possibile, o attraverso la mediazione;

<sup>153</sup> Citato nel paragrafo 2.3 della Parte Tecnico-Operativa del Prontuario.

- n-bis) al fatto che la mancata comparizione senza giustificato motivo della persona offesa che abbia proposto querela all'udienza alla quale sia stata citata in qualità di testimone comporta la remissione tacita di querela;
- o) alle facoltà ad essa spettanti nei procedimenti in cui l'imputato formula richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova o in quelli in cui è applicabile la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto;
- p) alle strutture sanitarie presenti sul territorio, alle case famiglia, ai centri antiviolenza, alle case rifugio e ai servizi di assistenza alle vittime di reato.
- p-bis) alla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa;
- p-ter) al fatto che la partecipazione del querelante a un programma di giustizia riparativa, concluso con un esito riparativo e con il rispetto degli eventuali impegni comportamentali assunti da parte dell'imputato, comporta la remissione tacita di querela.

**Art. 90-ter c.p.p. Comunicazioni dell'evasione e della scarcerazione**

Fermo quanto previsto dall'articolo 299, nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona sono immediatamente comunicati alla persona offesa che ne faccia richiesta, con l'ausilio della polizia giudiziaria, i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva, ed è altresì data tempestiva notizia, con le stesse modalità, dell'evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, nonché della volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva, salvo che risulti anche nella ipotesi di cui all'articolo 299, il pericolo concreto un dannoer l'autore del reato.

*Per la modulistica si fa rimando alle indicazioni della Procura della Repubblica di riferimento.*

**ALLEGATO P – VERBALE DI AUDIZIONE PROTETTA<sup>154</sup>**
**LEGIONE CARABINIERI \_\_\_\_\_  
COMANDO \_\_\_\_\_**

**OGGETTO: verbale di sommarie informazioni delegate rese da persona in grado di riferire circostanze utili alle indagini ai sensi dell'art. 351 c.p.p.:**

\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_ il \_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_, accompagnato dal padre \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il\_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_, identificato a mezzo \_\_\_\_\_, e dalla madre \_\_\_\_\_, nata a \_\_\_\_ il \_\_\_\_ e residente a , identificata a mezzo \_\_\_\_\_.//

L'anno \_\_\_\_ addì \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_, alle ore\_\_\_\_, in \_\_\_\_presso la sala per gli ascolti protetti \_\_\_\_\_ sita negli uffici del \_\_\_\_\_, a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_.--//

Avanti a noi sottoscritti Ufficiali di PG. \_\_\_\_\_, è presente \_\_\_\_\_, in rubrica compiutamente generalizzato/a, il/la quale viene escusso/a in merito alle indagini nell'ambito del Procedimento Penale nr. \_\_\_\_\_.---//

Opzione A) L'Ufficio dà atto che ai sensi dell'art. 357 cpp co ter e seguenti il colloquio, in considerazione della particolare vulnerabilità della persona escussa, verrà interamente videoregistrato per mezzo di telecamera modello \_\_\_\_/mediante il sistema di videoripresa \_\_\_\_\_, e che la videoregistrazione sarà successivamente riversata su supporto DVD presso gli uffici del Reparto/Comando in intestazione.-//

Oppure

Opzione B) *L'ufficio dà atto della contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e che pertanto non si potrà procedere all'audio-video registrazione del presente atto (specificare il motivo).* --//

Come disposto dall'A.G. delegante, \_\_\_\_\_, il sostegno psicologico alla persona in condizione di particolare vulnerabilità sarà garantito dalla presenza del/la psicologo/a\_\_\_\_\_, identificato/a mediante\_\_\_\_\_ che procederà all'escussione con le forme dell'audizione protetta.----//

Si precisa che tutte le domande formulate dall'esperto in psicologia sono state preliminarmente concordate con la P.G.--//

(in caso di persona minorenne) Si dà atto che il/la minore è accompagnato dalla madre/dal padre/dagli esercenti la responsabilità genitoriale \_\_\_\_\_, in rubrica compiutamente generalizzato/a/i e che, così come disposto dal Sostituto Procuratore delegante, \_\_\_\_, non presenzierà/presenzieranno all'audizione protetta/accomodandosi nella sala d'aspetto.

La stesura del presente verbale, redatto in forma riassuntiva, sarà a cura di \_\_\_\_\_ e verrà svolta nella stessa stanza/stanza adiacente dell'escussione protetta.--//

**L'Ufficio dà atto che l'inizio della registrazione è contestuale alla verbalizzazione alle ore \_\_\_\_.**

Psicologo/a:- domanda

minore:- risposta (*il minore ride/il minore non risponde/il minore disegna/gioca/indica con la mano...*)

Maresciallo:-

**Si da atto che alle ore \_\_\_\_ viene fatta una pausa interrompendo/senza interrompere la video ripresa. Si da atto che alle ore \_\_\_\_ viene ripreso l'atto di p.g.**

Psicologo/a:-

minore:-

Maresciallo:-

**L'Ufficio dà atto del termine della verbalizzazione alle ore \_\_\_\_ contestualmente al termine della registrazione audio-video e audio.---//**

Il materiale audio-video sarà riversato su DVD che sarà allegato al presente verbale. -----//Si allegano nr. XX disegni/pagine dattiloscritte dal minore (se li fa) --//Di quanto sopra viene redatto il presente verbale in duplice/triplice copia che previa lettura viene interamente sottoscritto dagli intervenuti.---//

Firma dell'escusso/a

Firma dei verbalizzanti

<sup>154</sup> Citato nel paragrafo 2.4 della Parte Tecnico-Operativa del Prontuario.

**ALLEGATO Q – SCHEMA DOMANDE****Fase Presentazione (Racconto libero)**

*Mi parli un po' di lei. Come è composta la sua famiglia? Che attività lavorativa svolge?  
Dove vive (zona rurale/ isolata o in zona urbana)? Mi racconta una sua giornata tipo? Come trascorre il suo tempo libero?*

**APPROFONDIRE GLI ELEMENTI DI INDAGINE – domande specifiche per reato****1. MALTRATTAMENTI**

1. *Mi racconti del rapporto tra lei e il suo partner all'inizio della vostra frequentazione.*
2. *Da quanto il rapporto si è deteriorato e in che modo?*
3. *Ha in corso un procedimento di separazione, divorzio e relativo all'affidamento dei figli? (In caso positivo, se possibile, acquisire il numero del procedimento, il nome del Giudice e il Tribunale ove pende il procedimento);*
4. *Successivamente all'interruzione della vostra relazione che comportamenti ha avuto il suo partner nei suoi confronti e nei confronti dei vostri figli?*
5. *L'indagato ha sempre rispettato i provvedimenti restrittivi o le ingiunzioni del Giudice e gli accordi fissati per vedere lei o i figli?*
6. *I suoi familiari o i suoi amici conoscono la situazione che sta vivendo? La stanno aiutando?*
7. *Che lavoro fa attualmente il suo partner? Ha fatto sempre questo lavoro? Ha stabilità lavorativa?*
8. *Il suo partner possiede armi in casa? È stata mai minacciata con l'utilizzo di armi o altri oggetti pericolosi?*
9. *Il suo partner ha misure coercitive? Se sì, sono state mai violate?*
10. *Si è mai accorta se il suo partner è solito consumare alcol o sostanze stupefacenti/ psicotrope? Quali e con che frequenza?*
11. *Il suo partner è in cura per qualche disturbo psicologico? Assume farmaci?*
12. *Sono mai intervenute le F.F.O.O. a seguito dei litigi tra lei e il suo partner?*
13. *Lei ha mai messo in atto comportamenti autolesionistici o tentativi di suicidio?*

**Domande di approfondimento per i diversi tipi di violenza nell'ambito dei maltrattamenti.**

**VIOLENZA FISICA**

- *Nel corso della vostra relazione è stata oggetto di violenze fisiche? Se sì, di che tipo?*
- *Ricorda il periodo, i luoghi (abitazione/casa di terzi/ luogo pubblico) e con quale frequenza sono state poste in essere le condotte violente nei suoi confronti?*
- *Vi è mai stata violenza sugli oggetti/ abitazione o su animali?*
- *È mai ricorsa a cure mediche (chi l'ha accompagnata al Pronto Soccorso o altrove?) a seguito delle aggressioni subite? Ne ha parlato con il suo medico di base?*
- *Dalle lesioni ne è derivata una malattia? (in caso positivo specificare natura e durata o assenze dal lavoro).*
- *Che comportamenti aveva il suo partner nei suoi confronti nel periodo della gravidanza? (se ha agito violenza fisica durante la gestazione).*
- *La violenza le sembra cambiata negli anni?*
- *Teme che possa farle gravemente del male?*

**VIOLENZA PSICOLOGICA**

- *Il suo partner ha mai minacciato lei o i suoi cari? Se sì, in quale occasione? Che tipo di minacce? Credere sia capace di attuarle?*
- *Vi sono nei suoi confronti condotte di gelosia, possessività e manie di controllo?*
- *Il suo partner come le si rivolge quando litigate? Quali tipi di parole le rivolge?*
- *Le sono stati rivolti rimproveri in relazione al suo ruolo di madre, moglie o al suo aspetto fisico o al suo abbigliamento?*
- *Ha amiche o amici? Le è permesso frequentarli/ comunicare con loro? Se sì il suo partner come si comporta quando lei è con loro?*
- *Le è permesso vedere/ comunicare liberamente con i suoi familiari?*
- *Il suo partner controlla i suoi social network o il suo cellulare?*
- *Il suo partner ha mai minacciato o tentato di suicidarsi o farsi del male?*

**STALKING**

- *Si è sentita spiata o controllata dal suo partener in passato o recentemente? (in caso positivo approfondire le domande del punto 4.)*

**VIOLENZA ASSISTITA**

- *I vostri figli hanno mai assistito a episodi di violenza psicologica/ ingiurie/ violenza fisica/ violenza sessuale/ atti persecutori nei suoi confronti? Sono mai stati vittime dirette?*

**VIOLENZA SESSUALE**

- *Ha mai avuto rapporti sessuali contro la sua volontà?*
- *Mi descriva la dinamica dei fatti.*
- *Il partner mette in atto atteggiamenti o comportamenti di natura sessuale che possano umiliarla, offenderla, denigrarla?*

**VIOLENZA ECONOMICA**

- *È stata sottoposta a un controllo delle spese familiari?*
- *Le è permesso lavorare?*
- *Le è stato chiesto di lasciare il lavoro?*
- *È stata obbligata a firmare documenti che ledono i suoi diritti economici (ipoteche, cessioni, vendite, intestazione di quote di società o di ditte, ecc.)?*

Al fine di valutare la situazione in cui si è manifestata la violenza e la sua pericolosità, ovvero il rischio di ricomparsa e/o escalation della violenza e il rischio di re-vittimizzazione, si riportano i cinque *item* della *Brief Risk Assessment for the Emergency Department (DA-5)* significando che una risposta positiva a tre domande denota un elevato rischio di maltrattamento grave.

#### *Brief Risk Assessment for the Emergency Department (DA-5)*

- 1) La frequenza e/o la gravità degli atti di violenza fisica sono aumentati negli ultimi 6 mesi?  NO  SI
- 2) L'aggressore ha mai utilizzato un'arma, o l'ha minacciata con un'arma, o ha tentato di strangolarla?  NO  SI
- 3) Pensa che l'aggressore possa ucciderla?  NO  SI
- 4) L'ha mai picchiata durante la gravidanza?  NO  SI
- 5) L'aggressore è violentemente e costantemente geloso di lei?  NO  SI

## 2. VIOLENZA SESSUALE

1. *Mi descriva la dinamica dei fatti.*
2. *Mi descriva nel dettaglio cosa le è successo e l'atto sessuale subito.*
3. *Cosa è successo subito dopo?*
4. *L'aggressore ha utilizzato oggetti?*
5. *Dopo la violenza si è lavata?*
6. *Durante la violenza ha reagito? È riuscita a graffiare o a lasciare segni visibili sull'abusante?*
7. *I vestiti che indossava si sono strappati o macchiati di liquidi biologici? (specificare bene dove per i successivi accertamenti)*
8. *Precisare il luogo in cui è avvenuta la violenza per capire anche ore vi siano eventuali tracce biologiche (sedile dell'auto, asciugamano, ecc.)*
9. *È ricorsa a cure sanitarie? Sono state riscontrate lesioni?*
10. *Ci potrebbero essere dei testimoni?*

## 3. REVENGE PORN

1. *Mi spieghi cosa è successo.*
2. *La persona che sta denunciando ha fatto e/o utilizzato sue foto/video in modo non appropriato e senza il suo consenso? Se sì, mi spieghi in che modo?*
3. *La persona che sta denunciando, ha violato la sua privacy accedendo a profili personali di social network?*
4. *La persona che sta denunciando ha utilizzato la sua identità per creare pagine o profili social umilianti, falsi o diffamanti?*
5. *Ha subito minacce di diffondere sue foto o video? In cosa sono consistite queste minacce? (l'indagato ha chiesto soldi, riavvicinamento o rapporti sessuali)*

## 4. STALKING

1. *Mi racconta del rapporto tra lei e il suo partner all'inizio della vostra frequentazione?*
2. *Ha in corso un procedimento di separazione, divorzio e relativo all'affidamento dei figli? (In caso positivo, se possibile, acquisire il numero del procedimento, il nome del Giudice e il Tribunale ove pende il procedimento);*
3. *Si è sentita spiata o controllata dal suo partener in passato o recentemente?*
4. *In che modo i comportamenti persecutori del suo partener hanno cambiato le sue abitudini di vita? Mi sa descrivere i cambiamenti subiti?*
5. *Ricorda il periodo, i luoghi e con quale frequenza sono state poste in essere le condotte violente nei suoi confronti?*
6. *I vostri figli hanno mai assistito a episodi di atti persecutori nei suoi confronti?*
7. *Successivamente all'interruzione della vostra relazione che comportamenti ha avuto il suo partner nei suoi confronti e nei confronti dei vostri figli?*
8. *È mai ricorsa a cure mediche (non solo presso Pronto Soccorso) a seguito di eventuali aggressioni?*
9. *Ha denunciato subito o ha atteso che lo stalker cessasse le sue condotte? (specificare il perché ha atteso)*
10. *Lo stalker ha violato un ordine restrittivo?*
11. *È entrato nell'abitazione?*
12. *Ha danneggiato l'auto o altre proprietà?*
13. *Ha minacciato di fare del male o provocare danni alle persone e/o animali?*
14. *Ha chiamato ripetutamente la vittima a casa, sul lavoro, sul cellulare, ecc.?*
15. *Sta seguendo un supporto psicologico per la situazione che sta vivendo?*
16. *Legge la sua posta o i documenti privati?*
17. *Ha inviato doni o lettere non desiderati?*
18. *Che comportamenti mette in atto nei confronti del suo nuovo partner?*
19. *Il suo nuovo partner ha avuto problemi con il suo ex?*
20. *I suoi familiari o i suoi amici conoscono la situazione che sta vivendo?*
21. *Sono mai intervenute le F.F.O.O. a seguito dei litigi tra lei e il suo partener?*

### **DOMANDE PER APPROFONDIRE LE CARATTERISTICHE DELL'AGGRESSORE**

1. *Che lavoro fa attualmente il suo partner? Ha fatto sempre questo lavoro? Ha stabilità lavorativa?*
2. *Il suo partner possiede armi in casa? È stata mai minacciata con l'utilizzo di armi o altri oggetti pericolosi?*
3. *Il suo partner le ha raccontato episodi di particolare sofferenza nella propria vita (perdita del lavoro, lutti, perdita del supporto sociale, malattie personali o di prossimi congiunti)?*
4. *Il suo partner le ha mai raccontato di aver avuto problemi comportamentali in età giovanile? In età adulta?*
5. *Ha misure coercitive? Se sì, sono state mai violate?*
6. *Si è mai accorta se il suo partner è solito consumare alcol o sostanze stupefacenti/psicotrope? Quali e con che frequenza?*
7. *È in cura per qualche disturbo psicologico? Assume farmaci?*

### **FASE CONCLUSIVA**

1. *Ha paura? Di cosa in particolare?*
2. *Gli assistenti sociali sono a conoscenza della sua situazione?*
3. *Si è mai rivolta ad un centro antiviolenza?*
4. *Lei è a conoscenza del numero di pubblica utilità 1522? Vuole essere messa in contatto in questo momento con il 1522 o con un centro antiviolenza? (spiegare i servizi)*
5. *Ha pensato di chiedere un supporto psicologico per affrontare questo momento?*
6. *In questo momento come si sente? Di cosa ha bisogno?*
7. *Ha una rete sociale? Amici o familiari che la possono aiutare?*
8. *Chiedere alla p.o. se intende perseguire penalmente la persona che ha appena indicato come autore dei fatti*  
Dare alla p.o. le informazioni previste dall'art. 90-bis c.p.p. spiegando cosa succederà dopo la denuncia.

### **DOMANDE DA FARE A SEGUITO DI RINTRACCIO/RIENTRO PER ALLONTANAMENTO VOLONTARIO /SCOMPARSA PER SOSPETTO CASO DI VIOLENZA DI GENERE**

1. *Come mai si è allontanata da casa?*
2. *Mi racconta cosa è successo prima che decidesse di allontanarsi?*
3. *Dove ha trascorso i giorni in cui si è allontanata dalla sua abitazione?*
4. *(se la donna ha figli e li ha portati con sé, e la situazione viene descritta come "normale") Come mai ha portato con sé i suoi figli? (in caso negativo) come mai non li ha portati con sé?*
5. *Può descrivere la situazione in famiglia / casa/partner nell'ultimo periodo?*
6. *Che tipo di rapporti ha con la sua famiglia d'origine?*
7. *Che tipo di rapporto ha il suo partner con i figli?*
8. *Qualcuno era a conoscenza della sua volontà di allontanarsi?*

**QUALORA LA PERSONA ESCUSSA RISPONDA ALLE VOSTRE DOMANDE IN MODO POCO ESAUSTIVO, SEMPLICEMENTE CON UN SI O UN NO, CHIEDERE DI FORNIRE ULTERIORI DETTAGLI PER MEGLIO CIRCOSTANZIARE I FATTI OGGETTO DI DICHIARAZIONE, AL FINE DI NON DOVER INCORRERE IN UNA ULTERIORE CONVOCAZIONE.**

**Q1- CONDUZIONE COLLOQUIO CON I MINORI****PRESENTAZIONE, CREAZIONE DI UN BUON RAPPORTO E PREPARAZIONE DEL MINORE ALL'INTERVISTA**

<b>PRESENTAZIONE</b>	<p>Intervistatore: "Oggi è il ... Si dà inizio all'audizione in modalità protetta di ... alle ore ..... alla presenza di <i>[si presentano le altre persone presenti nella stanza qualora presenti]</i>"</p> <p>Intervistatore: "Ciao, io mi chiamo ... e sono un carabiniere e lui/lei è un professionista che si occupa di bambini. Tu come ti chiami?" (aspettare risposta)</p> <p>Intervistatore: "Ora ci facciamo una chiacchierata. I tuoi genitori aspettano qui a fianco/in sala d'attesa, non ci vedono e non ci sentono, ma tu potrai chiamarli in ogni momento, se dovessi aver bisogno di loro."</p> <p>Intervistatore: "Come puoi notare, è presente una telecamera e registreremo la nostra chiacchierata, così che io possa, rivedendo il filmato, ricordare tutto ciò che mi dirai, senza il bisogno di doverti richiamare per chiederti di ripetermelo."</p> <p><i>[Le spiegazioni devono essere rapportate all'età del minore e alla sua capacità di comprensione. Se il minore dovesse esporre dei dubbi o fare domande è bene fornirgli strumenti utili per capire.]</i></p> <p>Intervistatore: "Il mio lavoro consiste nel parlare con le persone, per capire se è successo loro qualcosa di particolare, se hanno visto qualcosa di cui mi vogliono parlare, per accertarmi che stiano bene, in caso contrario capire cosa c'è che non va e come poterli aiutare".</p>
----------------------	--

<b>PREPARAZIONE ALL'INTERVISTA</b>	<p>Intervistatore: “È importante dunque che tutte le persone che ascolto mi dicano la verità. Io vorrei esser sicuro che tu conosca la differenza tra la verità e una bugia: se io dicesse, ad esempio, che le mie scarpe sono blu, questa sarebbe una bugia o la verità?”  <i>(aspettare la risposta)</i></p> <p>Intervistatore: “Sì, sarebbe una bugia, perché le mie scarpe sono nere (o marroni, etc.). e, se per esempio dicesse che tu ed io ci siamo incontrati ieri, sarebbe una bugia o la verità?”  <i>(aspettare una risposta)</i></p> <p>Intervistatore: “Sì, sarebbe una bugia perché noi non ci siamo incontrati ieri. Vedo che conosci la differenza tra dire una bugia e dire la verità. È molto importante che tu mi dica solo la verità oggi. Facciamo questo patto?”  <i>(aspettare una risposta)</i></p> <p>Intervistatore: “Vorrei chiederti un’ultima cosa: sai dirmi la differenza tra cosa è giusto e cosa è sbagliato?”  <i>(aspettare una risposta. Nel caso in cui il minore sia restio a parlare o non sia in grado di formulare un esempio in modo autonomo, lo si può aiutare con dei suggerimenti ed esempi)</i></p> <p>Intervistatore: “Per esempio, se io ti dicesse che un amico mi ha chiesto di giocare a nascondino e io gli ho dato uno schiaffo, ho fatto una cosa giusta o una cosa sbagliata?”  <i>(aspettare una risposta)</i></p> <p>Intervistatore: “Bene, quindi è sbagliato dare uno schiaffo senza motivo ad un amico a cui voglio bene. Invece se è un giorno molto caldo ed io mi preoccupo che il mio cane abbia sempre acqua fresca nella sua ciotola faccio una cosa giusta o sbagliata?”  <i>(aspettare una risposta)</i></p> <p>Intervistatore: “Se ti faccio una domanda che tu non capisci, o di cui non sai la risposta, dimmi solo «non lo so». Se dico cose sbagliate, mi dovrà correggere. Va bene? Per esempio, se ti dico che hai 6 anni (<i>ad una bambina di 10 anni</i>), tu cosa mi rispondi?”  <i>(aspettare una risposta)</i></p> <p>Intervistatore: “Bene, ora sai che puoi correggermi se dico cose sbagliate o se faccio un errore”.</p> <p>Intervistatore: “Perciò se ti chiedo, ad esempio, come si chiama il mio cane, cosa mi rispondi?”  <i>(aspettare una risposta)</i></p> <p>Intervistatore: “Bene, non lo sai, vero? (<i>se invece prova ad indovinare</i>) “Tu non lo puoi sapere perché non mi conosci. Quando non sai la risposta, non provare ad indovinare, dimmi semplicemente che non sai la risposta.”  <i>(aspettare una risposta)</i></p>
<b>PREPARAZIONE DEL MINORE</b>	<p>Intervistatore: “inoltre se io non capisco cosa stai dicendo, ti chiederò spiegazioni. Dunque se dovessi ripetere una domanda più volte, è solo per essere sicuro di aver capito bene, non vuol dire che la risposta che mi hai dato la prima volta era sbagliata.” (<i>oppure, in relazione all'età, si può dire</i>)</p> <p>Intervistatore: “È importante che tu capisca che io sono qui per ascoltarti ed aiutarti, non devi avere paura e non devi vergognarti di nulla, io non sono qui per giudicarti”. (<i>frase da utilizzare in base all'età del minore e alla tipologia di reato</i>)</p> <p>Intervistatore: “Vorrei che ti sentissi libero di raccontarmi tutto, usando le parole che vuoi. Non ti devi preoccupare se ci sono parole strane, brutte, cattive. In questa stanza puoi usare tutte le parole che vuoi. Va bene?”  <i>(aspettare una risposta)</i></p>

<b>CREAZIONE DI UN BUON RAPPORTO</b>	<p>Intervistatore: "Ora, vorrei conoscerti un po' meglio. Mi racconti qualcosa di te? Quando sei nato? Dove vivi? Cosa ti piace fare?" (<i>fare una domanda alla volta aspettando le relative risposte del minore</i>) (<i>aspettare una risposta</i>)</p> <p>Intervistatore: "Mi racconti come trascorri la tua giornata? Cosa fai di solito?" (<i>affrontare argomenti piacevoli hobby, sport, animali e neutri, ovvero non inerenti all'argomento oggetto d'indagine – approfondire il racconto facendo specificare orari, attività e spostamenti per verificare quanto accuratamente il minore riesca a raccontare il suo vissuto.</i>)</p> <p>Intervistatore: "Parlami della tua famiglia. Da chi è composta?" (<i>aspettare una risposta</i>) (<i>Se il minore è retio a parlare si può provare ad incoraggiarlo, introducendo altri tipi di argomenti: "Com'è fatta la tua casa? Mi descrivi la tua cameretta?", "Hai un amico del cuore? Che giochi fate insieme?"</i>) (<i>Quando il minore si mostra sereno ed è predisposto a parlare si chiede di raccontare un evento particolarmente piacevole del suo passato che ricorda - per capire se riesce a ricordare e a collocare gli eventi nello spazio e nel tempo</i>)</p> <p>Intervistatore: "Mi racconti una giornata in cui ti sei divertito e che ti è piaciuta molto? Non so, una festa di compleanno, una gita con gli amici, una partita di calcio."</p>
--------------------------------------	---

### FASE INVESTIGATIVA DELL'ASCOLTO: RACCONTO LIBERO E NARRAZIONE GUIDATA

<b>RACCONTO LIBERO</b>	<p>Intervistatore: "Adesso che ci conosciamo un po' meglio, vorrei parlare con te della ragione per cui sei qui oggi. Sai perché sei venuto qui oggi?" (<i>aspettare una risposta</i>)</p> <p>a) Se il minore non sa perché è venuto, chiedere "Cosa ti hanno detto i tuoi genitori? Che avresti dovuto fare oggi?"</p> <p>b) Se il minore è ascoltato a scuola o in altro contesto ed è effettivamente inconsapevole dei motivi dell'incontro, chiedere "Come ti ho spiegato all'inizio, il mio lavoro è quello di capire se è successo qualcosa. Se qualcuno si è comportato male, se le persone stanno bene. A te è mai successo qualcosa che ti ha spaventato?/ Hai visto qualcosa che ti ha preoccupato?/Qualcuno si è mai comportato male con te?"</p> <p>c) dichiara il motivo oggetto d'indagine, ripetere l'affermazione usata dal minore – con le stesse parole – e chiedere "Mi spieghi meglio?/Mi racconti tutto quello che è successo?"</p> <p><i>Non bisogna interrompere il minore facendogli continue domande in questa prima fase. È possibile fornire però un supporto emotivo ed incoraggiante, nel corso dell'intera audizione, ricorrendo a rinforzi verbali - "si" "ok" "capisco" "proseguì" - che aiutano per incitare a proseguire nel racconto. Evitare di utilizzare frasi di approvazione del tipo "bene" "giusto".</i></p> <p><i>Se il minore mostra difficoltà nel raccontare quanto gli è accaduto, si possono utilizzare frasi del tipo "so quanto è difficile per te, c'è qualcosa che posso fare per renderlo più semplice?" (es. proporgli di scrivere delle frasi o parole che non vuole dire) Finito il racconto, se il minore ha fatto accenno all'argomento oggetto di indagine, si passa alla fase delle domande chiuse per approfondire i dettagli e gli aspetti d'interesse investigativo.</i></p> <p>Iniziare con le domande che ricostruiscono cronologicamente i fatti</p> <p>Intervistatore: "Ok. Ho capito, adesso ti farò qualche domanda per capire meglio. Andiamo per ordine.</p>
------------------------	---

NARRAZIONE GUIDATA	<p>Intervistatore: “Quindi se ho capito bene mi stai dicendo che ..., giusto?”  <i>(aspettare una risposta)</i></p> <p><b>a) esempi di domande aperte per indagare il fatto oggetto d’indagine</b></p> <p>“Quando è successo quello che mi hai raccontato? (<i>Se il minore mostra difficoltà a collocare l’evento, dare dei riferimenti più generici per aiutarlo: Faceva caldo o freddo?/ Ricordi com’eri vestito?/ Era prima o dopo il tuo compleanno?/ Natale...?</i>)”</p> <p>“Dov’eri esattamente mentre accadeva quello che mi hai raccontato?”</p> <p>“E poi cos’è successo?”</p> <p>“Come hai conosciuto questa persona?”</p> <p>“Quante volte è successo?” (<i>Se il reato da indagare è continuato ed il minore non è in grado di quantificarlo, lo si può aiutare dandogli un arco temporale di riferimento: in una settimana/in un mese/quante volte poteva accadere?</i>)”</p> <p>“Spiegami bene com’è successo?”</p> <p>“Hai parlato di (<i>persona/oggetto/attività</i>) mi spieghi meglio?”</p> <p>“In quale stanza della casa è avvenuto?”</p> <p>“Che reazione hai avuto?”</p> <p>“Come ti sei sentito dopo?”</p> <p>“Cosa hai pensato?”</p> <p><b>b) esempi di domande chiuse per indagare il fatto oggetto d’indagine</b></p> <p><i>Se mancano alcuni dettagli nel racconto del minore o se alcune cose risultano ancora poco chiare, usare domande dirette.</i></p> <p>“Hai (<i>messaggi/chat/foto</i>) con questa persona?”</p> <p>“Ti diceva qualcosa mentre succedeva quello che mi hai raccontato?”</p> <p>“Mi hai detto che ti ha toccato/picchiato. Dove?”</p> <p><i>(se possibile farsi specificare anche “come” facendogli simulare il gesto o descrivendolo es. schiaffo a mano aperta, pugno, gomitata...)</i></p> <p>“Mi hai detto che era presente un amico. Come si chiama?”</p> <p>“C’era qualcuno con te?”</p> <p>“Indossavi dei vestiti? Quali?”</p> <p>“La porta era aperta o chiusa”</p> <p>“Ti sei confidato con qualcuno?”</p>
CHIUSURA	<p>Intervistatore: “Grazie per aver fatto questa chiacchierata con me. C’è qualcos’altro che mi vorresti dire?»  <i>(aspettare una risposta)</i></p> <p>Intervistatore: “Mi vuoi fare tu qualche domanda?”  <i>(aspettare una risposta)</i></p> <p>Intervistatore: “Cosa hai in programma di fare dopo?”  <i>(aspettare una risposta)</i></p> <p>(Valutare caso per caso di chiedere al minore se avrebbe piacere o sentisse il bisogno di avviare un percorso di sostegno psicologico. In caso positivo indicare ai genitori i riferimenti dei centri territorialmente competenti).</p> <p>Intervistatore: “Si conclude l’audizione protetta di ... alle ore ...”</p>

**ALLEGATO R – SEGNALAZIONE<sup>155</sup>**

<b>GUIDA PER UNA SEGNALAZIONE ESAUSTIVA</b>	
SPECIFICHE EVENTO DENUNCIA/INTERVENTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data (ora e giorno) e località dell'evento e/o della denuncia;</li> <li>- Specificare se l'intervento segue a una denuncia (avvenuto <i>ex post</i>), oppure è contestuale a una richiesta verbale telefonica.</li> </ul>
DENUNCIANTE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Generalità del denunciante;</li> <li>- Precedenti allontanamenti volontari dalla casa familiari dalla p.o.;</li> <li>- Dati avvisi alla persona offesa (1522, art. 90-bis c.p.p.).</li> </ul>
DESCRIZIONE DELLA DINAMICA DEI FATTI E PROTAGONISTI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sintetica descrizione del fatto;</li> <li>- Rapporto autore/vittima e se tra gli stessi vi fosse un'effettiva convivenza;</li> <li>- La decorrenza, anche presunta, dell'inizio della condotta criminosa specifica;</li> <li>- Minacce di morte proferite a corredo del comportamento delittuoso contestato;</li> <li>- Presenza di minori / affido minori;</li> <li>- Presumibile movente (specificare se si tratta di futili motivi);</li> <li>- Prognosi per eventuali lesioni;</li> <li>- Se si è provveduto ad attivare i Servizi Sociali o se sono già a loro carico.</li> </ul>
INFORMAZIONI AUTORE DI REATO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Generalità arrestati, fermati e deferiti all'autorità giudiziaria in stato di libertà;</li> <li>- Precedenti denunce o interventi presenti in B.D. F.P.;</li> <li>- Precedenti specifici, precedenti penali e provvedimenti a suo carico in corso o passati, eventuali recidive in analoghi reati o in delitti contro la persona;</li> <li>- Situazione lavorativa (es. lavoro precario/disoccupato).</li> </ul>
INFORMAZIONI AUTORE /VITTIMA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapporto autore/vittima (conviventi o non conviventi);</li> <li>- Violazioni a precedenti provvedimenti;</li> <li>- Dipendenze (alcool e droga) e/o disturbi di personalità conosciuti;</li> <li>- Possesso di armi o titolarità di permessi alla detenzione o porto della stessa, specificare l'effettuazione del ritiro per le prime e la richiesta di sospensione per le eventuali autorizzazioni.</li> </ul>
MISURE INTRAPRESE D'INIZIATIVA O DALL'A.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Provvedimenti adottati o in corso di adozione (art. 384-bis c.p.p.)</li> <li>- Organo di polizia giudiziaria che procede;</li> <li>- Se l'autore del reato è stato già oggetto di misure, quali provvedimenti sono stati adottati, sono in corso di adozione o verranno proposti all'Autorità Giudiziaria o Amministrativa (<i>Questura</i>);</li> <li>- Misure di vigilanza in atto per obiettivi sensibili. Se è stata attivata una <i>Vigilanza Generica Radiocollegata</i> nei confronti della vittima e nei luoghi dalla stessa frequentati e se la stessa sarà proposta o implementata in sede di Riunione Tecnica di Coordinamento preventiva al Comitato Provinciale dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica;</li> <li>- Eventuali provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.</li> </ul>

<sup>155</sup> Citato nel paragrafo 2.4 della Parte Tecnico-Operativa del Prontuario.

**ALLEGATO S – RICHIESTA DI SUPPORTO ALLA SEZIONE ATTI PERSECUTORI E SCHEDA ATTIVITÀ<sup>156</sup>****COMANDO RICHIEDENTE:**

*LA RICHIESTA DI SUPPORTO DEVE ESSERE COMPILATÀ ED INVITATA SOLO DOPO AVER AVUTO IL PREVENTIVO CONTATTO TELEFONICO CON IL COMANDANTE O SUO DELEGATO DELLA SEZIONE ATTI PERSECUTORI AL NR. 06/33566313, AL FINE DI ACQUISIRE LA PRELIMINARE FATTIBILITÀ DEL SUPPORTO*

- A  escussione di vittima particolarmente vulnerabile (351 c.p.p.)  
B  rilevazione fattori di rischio e protezione

**SE IL SUPPORTO RICHIESTO RIGUARDA LE OPZIONI “A” E/O “B” COMPILARE I CAMPI DI SEGUITO INDICATI**

1. **URGENZA ATTIVITÀ** (*specificare se trattasi di codice rosso altro genere di urgenza come lo stato di convivenza con la vittima*)

---

---

---

2. **SPECIFICHE EVENTO DENUNCIA/INTERVENTO<sup>157</sup>**

---

---

---

3. **AUTORITÀ GIUDIZIARIA PROCEDENTE**

---

---

---

---

4. **INFORMAZIONI AUTORE/VITTIMA/ NUCLEO FAMIGLIARE**

---

---

---

---

5. **MISURE INTRAPRESE D’INIZIATIVA O DEFINITE DALL’A.G. O CHE SI VORREBBERO RICHIEDERE ALL’A.G.**

---

---

---

---

<sup>156</sup> Citato a pag. 77. Tale richiesta dovrà essere inoltrata all’indirizzo email racisracap@carabinieri.it

<sup>157</sup> Allegare la segnalazione.



## Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche Reparto Analisi Criminologiche

### *Violenza di genere e Vittime vulnerabili*

#### VIOLENZA DOMESTICA E DI GENERE

Escussioni “protette” delle vittime ex art. 351 co. 1-ter c.p.p., nonché di soggetti di interesse operativo, con audio e video registrazione dell’attività. Si procede con l’intervento sul campo di Ufficiali di Polizia Giudiziaria della Sezione Atti Persecutori in possesso di titolo abilitante in Psicologia e con formazione/specializzazioni post laurea.

#### APPROCCIO VITTIME VULNERABILI

Escussioni ex art. 351 co. 1-ter c.p.p., di soggetti anche maggiorenni, in condizioni di particolare vulnerabilità (art. 90-quater c.p.p., in stato di infermità o di deficienza psichica, vittime di odio razziale, criminalità organizzata o terrorismo, anche internazionale, tratta degli esseri umani, LGBTQ), anche in modalità protetta, audio e video registrata, attraverso l’intervento sul campo del personale specializzato della Sezione, tra i quali Ufficiali di Polizia Giudiziaria in possesso di titolo abilitante in Psicologia e con formazione post laurea.

#### STUDIO DI CONTESTO E RELAZIONALE

Ricostruzione della “storia” della vittima e relazione autore/vittima volto all’individuazione dei fattori di rischio “primario” e “secondario”, nonché evidenti elementi di vulnerabilità, anche attraverso escussioni a s.i.t. di soggetti d’interesse operativo, in modalità audio e video registrata, con intervento sul campo.

#### ANALISI CRIMINOLOGICHE

Analisi criminologica del fatto-reato di violenza domestica e di genere, anche ai danni di minori, con particolare riguardo agli atti persecutori, maltrattamenti in famiglia e violenze sessuali, e quelli che degenerano in omicidi e tentati omicidi (femminicidi).

Può essere svolta con attività “in house” di analisi della documentazione di Polizia Giudiziaria fornite dall’organo operante, redatta d’iniziativa e delegata, di studio degli elementi info-investigativi noti, eventualmente integrata con attività “on-site” attraverso osservazioni dirette ed acquisizione dati sul campo.

Per ulteriori elementi sui contenuti del supporto specialistico, si rinvia al *Prontuario Operativo per i reati di violenza di genere e per l’approccio alle vittime particolarmente vulnerabili* Ed. 2023.

#### ATTIVAZIONE DELLA SEZIONE “ATTI PERSECUTORI”

Su richiesta del Reparto operante (tramite l’allegato “S” al citato Prontuario), con subdelega A.G. previa intesa con il C.te della Sezione. L’intervento richiede la condivisione della documentazione di P.G. redatta, dei dati info-investigativi noti, nonché eventuale attività svolta in affiancamento con gli investigatori operanti.

Il supporto specialistico segue la procedura operativa standard (SOP) certificata UNI EN ISO 9001.

**Contatti:** Sezione Atti Persecutori - Viale Tor di Quinto, 119 - 00191 Roma - Tel. 06/33566313  
**Email:** [racisracap@carabinieri.it](mailto:racisracap@carabinieri.it) - [srm41154@pec.carabinieri.it](mailto:srm41154@pec.carabinieri.it)

**ALLEGATO T – DÉPLIANT VIOLENZA DI GENERE, QR CODE, SITO WEB E VIOLENZAMETRO**

**SÌ, USCIRE DALLA  
VIOLENZA SI PUÒ’**

RICONOSCERE LE  
FORME DI VIOLENZA  
E' NECESSARIO PER  
CHIEDERE AIUTO PER  
SE' STESSO O PER GLI  
ALTRI

**NON RESTARE  
IN SILENZIO...**

**CONTATTI****112 NUE**

(attivo in  
Lombardia, Piemonte, Liguria,  
Friuli Venezia Giulia, Valle  
d'Aosta, Trentino Alto Adige,  
Toscana, Marche, Umbria,  
Lazio, Sicilia e Sardegna)

**NON ESSERE  
INDIFFERENTE  
DAVANTI AD OGNI  
FORMA DI VIOLENZA  
DIRETTA O  
INDIRETTA**

**112 Carabinieri**

[www.carabinieri.it](http://www.carabinieri.it)

**118 Emergenza sanitaria**

1522 linea di aiuto sulla  
violenza, gratuita, multilingue  
e attiva 24 ore su 24 in tutta  
Italia.

[www.1522.eu](http://www.1522.eu)

**...CHIEDI AIUTO!**



**NOI CARABINIERI  
POSSIAMO AIUTARTI**



# QUANDO SUBISCI VIOLENZA



**FISICA:** calci, pugni, schiaffi...

**PSICOLOGICA:** insulti, umiliazioni, minaccia di togliere i figli, limitare i contatti con terze persone...

**ECONOMICA:** impedire di cercare lavoro, continui controlli/limitazione economica...

**SESSUALE:** obbligo di rapporto, imposizione di rapporti con terzi, produzione/diffusione di materiale pornografico...

**ATTI PERSECUTORI:**  
pedinamenti, appostamenti...

**MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA**  
**ATTI PERSECUTORI**  
**VIOLENZA SESSUALE**

# DENUNCIA!

## DIRITTI DELLE DONNE VITTIMA DI VIOLENZA

*Precedenza al pronto soccorso e presso i Comandi dei Carabinieri per la presentazione della denuncia*

**1522** numero di pubblica utilità multilingue h24 con consulenza legale e psicologica

*Misure di protezione – centri antiviolenza – case rifugio*  
**Assistenza legale e diritto all'interprete gratuiti**

**Risarcimento danni**

*Congedo indennizzato di 90 giorni per le lavoratrici*  
(art.24 Dlgs 80/2015)

**112**

**1522**


**Consulta il sito [www.carabinieri.it](http://www.carabinieri.it)**

## **ESCI DAL LABIRINTO DELLA VIOLENZA**

### **CHIEDI AIUTO...**



**NOI CARABINIERI  
POSSIAMO AIUTARTI**



**CHIAMA IL 112**

**VIOLENZAMETRO**

PER SAPERNE DI PIÙ  
VISITA L'AREA TEMATICA DEL SITO  
**WWW.CARABINIERI.IT**



PENSI CHE POTREBBE ESSERE  
CAPACE DI UCCIDERTI O DI  
FARSI DEL MALE  
  
TI COSTRANGE AD AVERE  
RAPPORTI SESSUALI  
  
TI MINACCIA CON ARMI  
  
TI MINACCIA DI MORTE  
  
TI COLPISCE/FERISCE  
  
CON LUI NON TI SENTI AL SICURO  
  
TI MALTRATTA  
  
TI PERSEGUITA  
  
TI PROVOCA SENSI DI COLPA  
  
TI ISOLA  
  
TI RICATTA  
  
TI CONTROLLA  
  
TI UMILIA  
  
TI SMINUISCE  
  
TI INGANNA  
  
TI IGNORA  
  
**SEI VITTIMA DI VIOLENZA DI  
GENERE SE IL TUO PARTNER...**

**CHIAMA IL 112**

PER RICHIEDERE L'AUTO  
DELLE FORZE DELL'ORDINE  
RECATI IN QUALESiasi CASERMA  
DELL'ARMA DEI CARABINIERI O  
COMMISSARIATO DI POLIZIA  
PER DENUNCIARE.

SE SEI FERITA CHIAMA IL 118 O  
RECATI AL PRONTO SOCCORSO.

**CHIEDI SUPPORTO**

CHIAMA IL NUMERO DI  
PUBBLICA UTILITÀ **1522**  
RIVOLGITI AD UN CENTRO  
ANTIVIOLENZA.

**FAI ATTENZIONE**

IL RAPPORTO CON IL  
TUO PARTNER  
POTREBBE PEGGIORARE!  
PARLANE CON I TUOI  
FAMILIARI E AMICI  
RICHIEDI UN SUPPORTO  
PSICOLOGICO.

## SCHEMA ORIENTATIVA 1 – MINORI

### 1.1 DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE

I minori vengono comunemente ritenuti *vittime particolarmente vulnerabili* in considerazione della loro fragilità, suggestionabilità, scarsa conoscenza ed esperienza del mondo.

Quando i soggetti cosiddetti *vulnerabili* subiscono la lesione di un diritto, si determina, di fatto, una “**doppia vulnerabilità**” (una relativa alla condizione umana generale e l’altra alla condizione specifica definita dal reato subito) nonché una “**multipla vulnerabilità**”, nei casi in cui più tipologie di vulnerabilità insistono in capo allo stesso soggetto (pensiamo all’ipotesi di un minore disabile, ad un minore appartenente ad una minoranza etnica). Si rimanda al cap. 4 della Parte Teorico Informativa del Prontuario.

I minori possono essere vittime di molteplici forme di reato, che si possono suddividere in tre macro aree:

#### MALTRATTAMENTI

Abuso dei mezzi di correzione (art. 571 c.p.)  
 Maltrattamenti (art. 572 c.p.) nelle varie forme:  
 ✓ Maltrattamento fisico;  
 ✓ Maltrattamento psicologico;  
 ✓ Patologie delle cure (incuria o ipercura);  
 ✓ Violenza assistita.

#### REATI INERENTI ALLA SFERA SESSUALE

- ✓ Pedofilia, Induzione e Sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.);
- ✓ Pedopornografia (art. 600 quater c.p.);
- ✓ Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.);
- ✓ Violenza sessuale di gruppo (art. 609 octies c.p.);
- ✓ Corruzione di minorenne (art. 609 quinquies c.p.);
- ✓ Atti sessuali con minorenne (art. 609 quater c.p.);
- ✓ Revenge porn (art. 612 ter c.p.p.).

#### BULLISMO E CYBERBULLISMO

Manifestazioni del bullismo possono essere un ventaglio ampio di reati:

#### CONTRO LA PERSONA

Istigazione al suicidio art. 580 c.p.;  
 Percosse art. 581 c.p.;  
 Lesioni art. 582 c.p.;  
 Rissa art. 588 c.p.;  
 Diffamazione art. 595 c.p.;  
 Violenza sessuale art. 609-bis c.p.;  
 Minaccia 612 c.p.;  
 Atti persecutori art. 612-bis c.p.;  
 Interferenze illecite nella vita privata art. 615-bis c.p..

#### CONTRO IL PATRIMONIO

Furto art. 624 c.p.;  
 Estorsione art. 629 c.p.;  
 Danneggiamento art. 635 c.p..

#### ALTRI REATI

Sostituzione di persona art. 494 c.p.;  
 Molestia o disturbo alle persone art. 660 c.p. (è una contravvenzione);  
 Frode informatica art. 640-ter c.p..

## 1.2 RIFERIMENTI NORMATIVI

**La Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia ratificata nella L. 176 il 27 maggio 1991**

**La Convenzione di Strasburgo ratificata nella Legge n.77 il 20 marzo del 2003**

**La Convenzione di Lanzarote ratificata nella legge 172 del 2012**

**Il Decreto Legislativo del 15 dicembre 2015, n. 212**

**Legge del 29 maggio 2017, n. 71 «Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo».**

## 1.3 COME APPROCCIARE LE VITTIME MINORENNI

Si rimanda al paragrafo 3.5 della Parte Tecnico-Operativa inerente all'audizione protetta del minore, nonché all'ALLEGATO Q1 che suggerisce uno schema di intervista con il minore.

### **GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA**

Il 20 novembre del 1989 l'ONU ha approvato la Convenzione dei diritti per l'infanzia, pertanto tale data è divenuta una ricorrenza come la Giornata Internazionale per i diritti dei minori.

### **GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO IL BULLISMO E IL CYBER BULLISMO**

Il 7 febbraio è la giornata mondiale contro il bullismo e il Cyberbullying. Una ricorrenza la cui data non è casuale poiché corrisponde alla giornata del *Safer Internet Day* (Giornata per una Rete più Sicura, ricorrenza istituita nel 2004 dall'Unione europea che voleva sensibilizzare su un corretto utilizzo della rete).

## SCHEMA ORIENTATIVA 2 - ANZIANI

## 2.1 DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e, in Italia, l'Istat e il Ministero della Salute, definiscono i 65 anni l'età di passaggio alla condizione di anziano, ma la Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG) ha proposto di far "slittare" questo passaggio ai 75 anni.

Al di là dell'età anagrafica, l'invecchiamento di una persona dipende dal suo patrimonio genetico, dal livello socio-economico e culturale, dalla rete familiare e sociale, dall'attività fisica e dall'alimentazione, dallo stato di salute-malattia.



Oltre l'età anagrafica



Il pensionamento

- **età biologica:** età del corpo, riferita allo stato di salute e di funzionamento dell'organismo;
- **età psicologica:** l'età soggettiva che ognuno sente di avere;
- **età sociale:** determinata dalla posizione sociale raggiunta a una data età anagrafica rispetto alla media;
- **età funzionale:** che fa riferimento alle competenze e alle capacità specifiche che una persona possiede alla sua età rispetto ai suoi coetanei.

Il pensionamento può minare e destabilizzare l'equilibrio dell'individuo che pensa di essere inutile e non si sente più riconosciuto nel ruolo che lo ha definito e accompagnato per buona parte della sua esistenza, inoltre intorno a lui la rete sociale inizia ad assottigliarsi (sono sempre più frequenti lutti in cui si trova a perdere parte della famiglia e degli amici).

### Perché gli anziani sono considerati vittime particolarmente vulnerabili?

L'invecchiamento spesso è connesso ad un peggioramento delle condizioni di salute<sup>158</sup>. Durante questa fase del ciclo di vita, così come sancito dalla "Carta Europea dei diritti e delle responsabilità delle persone anziane bisognose di assistenza e di cure a lungo termine" (2010), possono esordire malattie neurodegenerative con una compromissione cognitiva<sup>159</sup> e perdita dell'autonomia funzionale nelle attività quotidiane. In considerazione di tali caratteristiche fisiche e psichiche, l'anziano che subisce un reato è un soggetto maggiormente vulnerabile, fragile ed indifeso. Di fatto, in questo frangente il soggetto prova senso di colpa per non aver saputo gestire correttamente la situazione, timore che possa riaccadere e paura di essere giudicato negativamente dai propri familiari, generando così, particolari conseguenze psicologiche che vanno a ripercuotersi sul livello qualitativo di vita.

La "**Condizione di particolare vulnerabilità**" per le persone anziane viene desunta dall'art. 90 quater c.p.p., tenendo conto principalmente della caratteristica dell'età (così come per i minori), riferendo che tale condizione «(...) è desunta, oltre che dall'età e dallo **stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto** per cui si procede.»

Quando i soggetti cosiddetti *vulnerabili* subiscono la lesione di un diritto si determina di fatto, una "**doppia vulnerabilità**" (una relativa alla condizione umana generale e l'altra alla condizione specifica definita dal reato subito) nonché una "**multipla vulnerabilità**", nei casi in cui più tipologie di vulnerabilità insistono in capo allo stesso soggetto (pensiamo all'ipotesi di una donna anziana che soffre di demenza, ad un uomo anziano disabile o ad una donna anziana appartenente ad una minoranza etnica).

Si rimanda alla parte TEORICO INFORMATIVA DEL PRONTUARIO al paragrafo 2.2.

<sup>158</sup> In Italia oltre 14 milioni di persone convivono con una patologia cronica e di questi, 8,4 milioni hanno dai 65 anni in su. Tra i 65 e i 75 anni, oltre la metà delle persone convive con una o più patologie croniche, una quota che aumenta con l'età fino a interessare tre persone su quattro tra chi ha più di 85 anni

<sup>159</sup> memoria e apprendimento, percezione e motricità, attenzione, funzioni esecutive, linguaggio, cognizione sociale, etc.

## 2.2 RIFERIMENTI NORMATIVI

Dal punto di vista penale è possibile riscontrare un ventaglio particolarmente ampio di reati contro la persona e contro il patrimonio (vedasi tabella).

Reati contro la persona	Reati contro il patrimonio	Altri reati
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Maltrattamenti in famiglia art. 572 c.p.</li> <li>- Istigazione al suicidio art. 580 c.p.</li> <li>- Percosse art. 581 c.p.</li> <li>- Lesioni art. 582 c.p.</li> <li>- Abbandono di persone minori o incapaci art. 591 c.p.<sup>160</sup></li> <li>- Inguria ex art. 594 c.p. (depenalizzato)</li> <li>- Violenza sessuale art. 609-bis c.p.</li> <li>- Minaccia 612 c.p.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Furto art. 624 c.p.</li> <li>- Estorsione art. 629 c.p.</li> <li>- Truffa art. 640 c.p.</li> <li>- Circonvenzione di persone incapaci 643 c.p.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sostituzione di persona art. 494 c.p.</li> <li>- Molestia o disturbo alle persone art. 660 c.p. (è una contravvenzione)</li> <li>- Frode informatica art. 640-ter c.p.</li> </ul>

### L'abuso ai danni di una persona anziana: fenomeno complesso e ancora sommerso.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce l'abuso verso gli anziani “*un'azione singola o ripetuta o una mancanza di un'azione appropriata, che avviene all'interno di qualsiasi relazione dove c'è un'aspettativa di fiducia che causa danno o sofferenza a una persona anziana*”<sup>161</sup>.

Tra le **forme di abuso di cui sono maggiormente vittima gli anziani** in Italia, vi sono: gli abusi in ambito domestico da parte dei figli, coniugi e *caregivers* esterni alla famiglia (maltrattamento in ambito domestico); le forme di maltrattamento nelle strutture e nei servizi sociosanitari istituzionale<sup>162</sup>, raggiri e truffe da parte di famigliari o di persone esterne alla famiglia.

**Relazione vittima autore:** questi reati nascono in un contesto di accudimento (presso strutture socio sanitarie o in ambiente domestico), dove la relazione tra vittima e carnefice è caratterizzata da dipendenza.

**Forme di violenza non riconosciute come tali:** includono tutte le azioni negligenti, quali il rifiuto delle necessità della persona anziana come trascurare la sua persona, non fornire il cibo o provvedere alle sue necessità igieniche. Un'ulteriore forma di violenza molto grave, è il “*“self-neglect”*”, ovvero non impedire in alcun modo l'autolesionismo messo in atto dall'anziano.



**Inconsapevolezza di essere vittima:** per l'eventuale degrado cognitivo, e quindi per incapacità di dichiarare il maltrattamento, non ne percepisce la significatività, se ne vergogna, desidera proteggere l'aggressore nel caso in cui sia un familiare o ancora teme per delle ritorsioni o per la sua stessa sopravvivenza.

**Scarso ascolto da parte di terzi:** a cui si rivolgono, che possono attribuire tali segnalazioni a stati di confusione o ai sintomi psicotici tipici del deterioramento cognitivo.

<sup>160</sup> Con la sentenza n. 44098/2016 la Corte di Cassazione ha sancito che lasciare da solo il genitore anziano può costituire ipotesi di abbandono di persone incapaci e, di conseguenza, può configurare la violazione dell'art. 591 del codice penale.

<sup>161</sup> Organizzazione Mondiale della Sanità (2014). *Maltrattamenti agli Anziani*. Traduzione a cura di Katia Demofonti. Ministero della Salute.

<sup>162</sup> Krug EG, Dahlberg LL, Mercy JA, Zwi AB, Lozano E. World report on violence and health. Geneva: World Health Organization 2002.

## 2.3 COME APPROCCIARE CORRETTAMENTE LE VITTIME VULNERABILI ANZIANE?

Nella tabella che segue, vengono schematicamente riportati alcuni utili consigli su come approcciare ad una persona anziana durante un intervento, la raccolta di sommarie informazioni o di una denuncia-querela<sup>163</sup>. È opportuno inoltre, valutare la ricezione a domicilio delle denunce per tutti coloro che, trovandosi in particolari difficoltà di movimento, non possono recarsi a presentare denuncia presso un Comando Stazione Carabinieri<sup>164</sup>.

### METODOLOGIE PER L'ASCOLTO EMPATICO DEL SOGGETTO ANZIANO

- Essere empatici ed accoglienti, disposti ad ascoltare, a ricevere informazioni, rispettare i tempi dell'interlocutore (*a volte anche solo ascoltare quello che hanno da dire produce in loro un senso di protezione e sicurezza*);
- Valutare la possibilità di ascoltare il soggetto in un luogo a lui familiare (casa propria o di cura);
- Non incalzare con troppe domande, considerato che la velocità di recupero e elaborazione delle informazioni e dell'eloquio nelle persone anziane è ridotta;
- Parlare lentamente, utilizzando un linguaggio comprensibile e privo di tecnicismi, assicurandosi di essere compreso dall'interlocutore;
- Fare delle chiarificazioni, momenti in cui si riformula cosa si è appreso dando la possibilità all'anziano di sentirsi capito;
- Aiutare a ricordare, provando a riportare l'anziano, con la mente, al contesto personale e ambientale in cui era durante i fatti di interesse (condizioni di luce, atmosferiche, del paesaggio, suoni, odori, sentimenti, ecc.);
- Non colpevolizzare l'interlocutore per quanto avvenuto;
- Elogiare e rinforzare i comportamenti positivi dell'anziano, facendo riferimento sia al momento attuale che a quello oggetto dell'intervento;
- Rendere edotto l'anziano sulle strutture che possono aiutarlo.

### 10 CONSIGLI UTILI DA FORNIRE PER EVITARE LE TRUFFE

1. Non aprire la porta senza prima verificare chi abbia suonato. **La porta chiusa è una sicurezza.**
2. **Non ti fidare mai di chi chiede, a qualunque titolo, denaro o gioielli**, anche solo per vederli o controllare che siano falsi.
3. **Il personale delle forze dell'ordine si presenta sempre in divisa.** Comunque non aprire a sconosciuti che hanno tesserini o pettorine che riproducono loghi delle forze dell'ordine.
1. Nessun ufficio pubblico/privato manda propri dipendenti per riscuotere pagamenti o verificare bollette.
2. Gli operatori di luce/gas/acqua non chiedono notizie sulla posizione di denaro o gioielli, né suggeriscono dove spostarli.
3. Per fare le verifiche, **non utilizzare numeri telefonici forniti dagli sconosciuti**. Potrebbero essere collegati a complici.
4. Non credere ad avvocati/notai che chiedono soldi per fatti che coinvolgono tuoi familiari.
4. **In strada diffida dagli sconosciuti** che ti avvicinano con varie scuse. **Cerca un negozio o un luogo affollato per avere aiuto.**
5. Diffida di chi ti viene incontro asserendo di conoscere tuoi parenti od offrendoti di comprare merce di qualsiasi genere.
6. **Non fornire mai a sconosciuti informazioni che ti riguardano.**

<sup>163</sup> Vedasi paragrafo 3 della parte TECNICO-OPERATIVA del Prontuario: “L’approccio alla vittima vulnerabile: domande e strategie comunicative”.

<sup>164</sup> “5<sup>^</sup> campagna nazionale per la sicurezza degli anziani”, Dipartimento della P.S. Sevizio Analisi Criminale [https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2023-04/elaborato\\_truffe\\_anziani\\_18\\_aprile\\_2023\\_230418\\_122221.pdf](https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2023-04/elaborato_truffe_anziani_18_aprile_2023_230418_122221.pdf)

**I TRUFFATORI: COMPORTAMENTI E PROFILI<sup>165</sup>**

- I truffatori possono essere uomini o donne, di qualunque età;
- se operano in borghese, generalmente vestono in maniera elegante;
- se indossano delle finte divise, presentano incompletezze e contraffazioni facilmente individuabili. Sia che indossino abiti civili che l'uniforme possono esibire finti tesserini di riconoscimento;
- di norma, i truffatori usano modi gentili ma decisi, sono molto bravi a parlare, si mostrano colti ed esperti nei campi di loro interesse e, spesso, cercano di disorientare la vittima con un fiume di parole;
- potrebbero conoscere il tuo nome e cognome o fingere, con frasi semplici e brevi, di conoscere figli, mariti, mogli, nipoti o altri parenti;
- possono operare da soli, ovvero con uno o più complici per dividersi i compiti;
- potrebbero utilizzare una persona che vuole offrirti aiuto, ma in realtà è un loro complice.

**2.4 SERVIZI A TUTELA**

I servizi offerti agli anziani si suddividono in servizi statali offerti dalle realtà assistenziali presenti sul territorio (servizio di assistenza sanitaria domiciliare, indennità di accompagnamento, esenzione dal ticket sanitario, fornitura degli apparecchi medici, esenzione dal pagamento dei mezzi di trasporto, consegna di pasti a domicilio) e servizi privati offerti da cooperative e/o strutture (case di cura). In Italia l'Associazione Nazionale Anziani e Pensionati<sup>166</sup> (ANAP), in collaborazione con le forze dell'ordine, organizza annualmente la campagna informativa “Più Sicuri Insieme” contro le truffe rivolte agli anziani.

**GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO L'ABUSO VERSO GLI ANZIANI**

Nel 2006 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha istituito il **15 Giugno** la Giornata Mondiale contro l'abuso verso gli anziani, un'iniziativa per sensibilizzare la popolazione su questo drammatico fenomeno sempre più crescente e spesso largamente sottostimato.

L'ONU ha inoltre decretato il 1° ottobre come la Giornata Internazionale degli anziani.

<sup>165</sup> Più sicuri insieme. Campagna di sicurezza per gli anziani. All. “B” al f.n. 29160/2544-711-44-1-P datato 5 maggio 2023 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri II Reparto - SM - Ufficio Operazioni.

<sup>166</sup> <https://www.anap.it/>

## SCHEMA ORIENTATIVA 3 – PERSONE CON DISABILITÀ

## 3.1 DEFINIZIONE

Le persone con disabilità vengono ritenute vittime particolarmente vulnerabili in quanto soggetti fragili che versano in uno stato di infermità o di deficienza psichica. Concetto riportato nell'art. 90 quater c.p.p. che definisce la **"Condizione di particolare vulnerabilità"** e riferisce che tale condizione «(...) è desunta, oltre che dall'età e dallo **stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede.**»

Quando i soggetti cosiddetti *vulnerabili* subiscono la lesione di un diritto si determina, di fatto, una **"doppia vulnerabilità"** (una relativa alla condizione umana generale e l'altra alla condizione specifica definita dal reato subito), nonché una **"multipla vulnerabilità"**, nei casi in cui più tipologie di vulnerabilità insistono in capo allo stesso soggetto (pensiamo all'ipotesi di un minore con disabilità, ad una persona con disabilità appartenente ad una minoranza etnica). Si rimanda al paragrafo 2.3 della parte Teorico-Informativa del Prontuario.

3.2 CARATTERISTICHE<sup>167</sup>

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il concetto di disabilità si evince dalla compromissione delle seguenti aree personologiche:

MENOMAZIONE  
(esteriorizzazione)

perdita o anomalia permanente a carico di una struttura anatomica o di una funzione psicologica, fisiologica o anatomica.

ATTIVITÀ PERSONALI  
(oggettivazione)

limitazioni di natura, durata e qualità variabile che una persona subisce nelle proprie attività, a qualsiasi livello di complessità, a causa di una menomazione strutturale o funzionale.

PARTECIPAZIONE  
SOCIALE  
(conseguenze sociali)

restrizioni di natura, durata e qualità variabile che una persona subisce in tutte le aree o gli aspetti della propria vita (*sfere*) a causa dell'interazione fra le menomazioni, le attività ed i fattori contestuali.

## 3.3 RIFERIMENTI NORMATIVI INTERNAZIONALI E NAZIONALI

“Convenzione sui diritti delle persone con disabilità” 2006 – Ratificata in Italia con la L. 18/2009 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

In merito alla “disabilità” rileva la norma di cui all’art. 36 della L.104/92, in virtù della quale quando i reati di cui all’art. 527 c.p. - atti osceni, o i delitti non colposi contro la persona e contro il patrimonio di cui alla L. 75/1958 c.d. “legge Merlin” (che si riferisce al reclutamento, sfruttamento della prostituzione) – sono commessi in danni di persone con disabilità, **la pena è aumentata da un terzo alla metà.**


<sup>167</sup> Classificazione Internazionale delle Menomazioni, delle Attività personali (ex-Disabilità) e della Partecipazione sociale (ex handicap o svantaggio esistenziale) (ICIDH-2) pubblicata nel 1999 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

### 3.4 COME APPROCCIARE CORRETTAMENTE LE VITTIME VULNERABILI CON DISABILITÀ

<b>UTILIZZARE UN LINGUAGGIO APPROPRIATO</b>	Utilizzare un linguaggio elementare solo nei casi in cui ci si renda conto che la persona risulti affetta da gravi deficit intellettivi e/o di comunicazione, evitare di farlo senza aver avuto contezza delle condizioni reali dell'interlocutore. <b>Rivolgersi direttamente alla persona con disabilità, piuttosto che all'accompagnatore</b> , anche se si tratta di una persona ipovedente o ipoudente, quest'ultima potrebbe sentirsi esclusa dalla conversazione. Quando si interagisce con persone non udenti, valutare l'opportunità di comunicare con loro attraverso la scrittura o, se possibile, di richiedere la collaborazione di un interprete del linguaggio LIS (Lingua dei Segni Italiana).	
	<b>COSA NON DIRE</b>	<b>COSA DIRE</b>
	“handicap/handicappato”	“Persona con disabilità”
	“È cerebroleso”	“Ha una paralisi cerebrale”
	“La ragazza cieca”	“La ragazza ipovedente”
	“Sulla sedia a rotelle”	“Usa la sedia a rotelle”
<b>NON FARE PER LORO CIÒ CHE POSSONO FARE DA SOLI</b>	Avere rispetto dell'interlocutore a prescindere dalla sua condizione psico-fisica: mostrarsi disponibile e proporsi per aiutare la persona <b>senza però sostituirsi arbitrariamente ad essa</b> (ad esempio trovare oggetti, portarglieli, reggerglieli, spingere o muovere la sedia a rotelle a meno che non venga dato il permesso, poiché tale strumento può essere considerato un'estensione della persona e come tale dovrebbe essere trattato).	
<b>POSIZIONARSI ALL'ALTEZZA DELLA PERSONA CON CUI SI STA PARLANDO</b>	Se si sta parlando con qualcuno costretto dalla sua disabilità in una posizione più in basso rispetto alla propria (per esempio se fa uso della sedia a rotelle), fare il possibile per mettersi al suo livello. Ciò consentirà di parlarle faccia a faccia, facilitando il <b>contatto visivo</b> .	
<b>EVITARE STEREOTIPI PREGIUDIZI BASATI SUE CREDENZE ERRATE</b>	<b>O</b>	Evitare di esternare termini di paragone con persone che presentano disabilità (per es. “ <i>ho un parente nella tua stessa condizione so cosa stai passando</i> ”) o cercare di sostituirsi alla persona con disabilità credendo di aumentare il livello di empatia, (per es. “ <i>non ce la farei a stare nella tua situazione</i> ”). Inoltre non bisogna pensare che le persone con disabilità non possano svolgere un'attività lavorativa, non possano avere una relazione e una vita sessuale, ecc.

### 3.5 VIOLENZA DI GENERE AI DANNI DI DONNE CON DISABILITÀ

Le donne con disabilità sono vittime delle stesse forme di violenza che colpiscono le altre donne con conseguenze amplificate in ragione della loro particolare vulnerabilità.



La “*ruota del potere e del controllo*”<sup>168</sup>, sviluppata con il fine di rendere le donne più capaci di riconoscere il comportamento abusante, è stata rielaborata<sup>169</sup> nella “*Power and control wheel: people with disability and their caregivers*”, al fine di descrivere la violenza all'interno del rapporto tra la persona con disabilità e colui che se ne prende cura. Partendo dalle narrazioni delle donne vittime di violenza, si è giunti ad individuare una tipologia di possibili comportamenti abusivi usati dall'aggressore per **esercitare e mantenere il controllo sulla vittima**. La ruota rappresenta in maniera dettagliata le varie forme di violenza (fisica, psichica, sessuale, economica) di cui le donne possono essere vittime sia all'interno delle mura domestiche, che in strutture deputate alla loro cura, e costituisce, nel contempo, uno **strumento di facile consultazione utile ad identificare un comportamento illegittimo da parte dell'abusante**.

<sup>168</sup> Strumento realizzato nell'ambito del *Domestic Violence Intervention Project* (Duluth, Minnesota).

<sup>169</sup> Dalla *Wisconsin Coalition Against Domestic Violence*.

### 3.6 SERVIZI A TUTELA DEI DISABILI

Sul territorio vi sono diversi servizi a tutela dei disabili in generale, ma non esistono servizi specifici rivolti alle persone con disabilità vittime di violenza di genere.

Come è noto, il 1522 è un servizio di pubblica utilità che offre assistenza alle donne vittima di violenza.

Per quanto attiene i Servizi Anti Violenza dislocati sul territorio nazionale, è utile ricordare che secondo quanto stabilito dalla Legge 37/1974, e successive modificazioni (Legge 376/1988 e Legge 60/2006), la vittima non vedente ha il diritto di accedere a tali strutture **con il proprio cane guida**.

#### **GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ**


Per sensibilizzare le persone sul tema della diversità e del suo valore, dei diritti inalienabili di ogni essere umano, indipendentemente dalla condizione fisica, psichica, sensoriale, sociale, nel 1981 l'ONU ha istituito il **3 dicembre la giornata internazionale delle persone con disabilità**.

## SCHEMA ORIENTATIVA 4 - LGBT

4.1 DEFINIZIONE<sup>170</sup> E CARATTERISTICHELGBT


Acronimo di Lesbica, Bisessuale, Gay e Transgender/Transessuale. A volte si declina in altre varianti come **LGBTQ** comprendendo i **Queer**, oppure come **LGBTQI** per includere le persone che vivono una condizione **Intersessuale**, o ancora **Plus** o + per segnalare come l'elenco possa proseguire con altre espressioni del genere e della sessualità.

Al fine di comprendere meglio le caratteristiche delle singole categorie è opportuno innanzitutto fare chiarezza su alcuni concetti chiave:



<sup>170</sup> Data l'evoluzione della tematica, si rappresenta che alcune delle definizioni qui riportate potrebbero differire dalle molteplici fonti esistenti.

ORIENTAMENTO SESSUALE			
Indica la profonda attrazione emotiva, affettiva, sentimentale e/o sessuale di una persona verso individui di sesso opposto, dello stesso sesso o entrambi.			
Asessuato	Eteroressuale	Omosessuale	Bisessuale
Mancanza di attrazione sessuale	Persona attratta sul piano affettivo e sessuale da persone del sesso opposto	Persona attratta sul piano affettivo e sessuale da persone dello stesso sesso	Persona attratta sul piano affettivo e sessuale da persone di entrambi i sessi

PER COMPRENDERE MEGLIO

In riferimento all'orientamento sessuale e alla volontà della persona di volere o meno dichiarare la propria sessualità, occorre precisare che sussiste una sostanziale differenza tra coming out e outing; spesso quest'ultimo termine viene utilizzato erroneamente in luogo del primo.

***Coming out***


Espressione usata per indicare la decisione di dichiarare la propria omosessualità. Deriva dalla frase inglese coming out of the closet (uscire dall'armadio a muro), cioè uscire allo scoperto, venir fuori. In senso più allargato il coming out rappresenta il percorso che una persona compie per prendere coscienza della propria omosessualità, accettarla, iniziare a vivere delle relazioni sentimentali e dichiararsi all'esterno.

***Outing***

Espressione usata per indicare la rivelazione dell'omosessualità di qualcuno da parte di terze persone senza il consenso della persona interessata. Il movimento di liberazione omosessuale ha utilizzato a volte l'outing come pratica politica per rivelare l'omosessualità di esponenti pubblici (politici, rappresentanti delle Chiese, giornalisti) segretamente omosessuali, che però assumono pubblicamente posizioni omofobe.


**Binarismo di genere**

Costrutto sociale secondo cui sono contemplati solo due generi: uomo e donna. Questa distinzione fa riferimento unicamente alle caratteristiche biologiche di ogni persona, sulla base dei cromosomi sessuali (X e Y), dei genitali e dei caratteri sessuali secondari con i quali nascono.

**Non binarismo di genere**

In tale categoria rientrano tutti coloro i quali non sentono di appartenere a uno dei due generi "tradizionali" (uomo-donna) rigidamente imposti dalla società.

Il non binarismo di genere si manifesta in diverse categorie transgender, tra cui:



L'identità di genere dell'individuo solitamente si sviluppa in modo coerente con il sesso assegnato alla nascita. Quando l'identità di genere e il sesso “corrispondono”, si parla di persone **CISGENDER**, ovvero che hanno un'identità di genere definita o svolgono un ruolo di genere che la società considera rispondente al loro sesso. Non sempre però questo avviene, alcune persone possono avvertire una “dissonanza” tra il genere assegnato loro alla nascita e la percezione di sé. In tal caso si parla di persone **TRANSGENDER** → termine “ombrello” che comprende **tutte le persone la cui identità di genere non si allinea al sesso assegnato alla nascita e/o che non si riconoscono nei modelli correnti di identità e di ruolo di genere**, ritenendoli troppo restrittivi rispetto alla propria esperienza (il termine transgender dovrebbe sempre essere usato come aggettivo e non come sostantivo). L'intensità di questa dissonanza è variabile e si esprime in modo più o meno marcato ed evidente, attraverso il comportamento, l'abbigliamento<sup>171</sup>, gli interessi e le attività.

Tale dissonanza può, nelle sue forme più estreme, produrre una sofferenza che compromette lo svolgimento delle attività e la quotidiana qualità della vita, in questo caso si parla di “DISFORIA DI GENERE”<sup>172</sup>.

### **TRANSGENDER**

Individui che **si identificano con un sesso differente da quello biologico assegnato alla nascita, in modo transitorio o persistente, ma non aderiscono totalmente nemmeno al genere opposto**.

Le persone *transgender* non sentono di appartenere in maniera così rigida né all'uno né all'altro sesso, non si sentono né maschi né femmine in modo chiaro e definito. La persona transgender è “non binaria”.

### **TRANSESSUALE**

Termine che indica quelle persone transgender che intraprendono un percorso di transizione al fine di **modificare il proprio corpo (da maschio a femmina o da femmina a maschio)**, attraverso trattamenti ormonali e/o chirurgici, per adeguarlo definitivamente alla propria identità di genere che sentono non coincidere con il sesso assegnato alla nascita.

Le persone transessuali si sentono uomo anche se sono nati in un corpo femminile, oppure donna anche se sono nate in un corpo maschile. Una persona transessuale, quindi, sente di appartenere al sesso opposto rispetto a quello in cui è nata, mantenendo il tradizionale binarismo di genere.

Questo termine che viene utilizzato sempre meno.

<sup>171</sup> CROSSDRESSER è un termine usato per descrivere le persone che scelgono di indossare abiti generalmente associati al sesso opposto. Lo fanno perché lo trovano appagante dal punto di vista emotivo o sessuale. La parola "travestito" non è più usata e può risultare offensiva. DRAG QUEEN è una persona di sesso maschile che veste da donna accentuandone le caratteristiche, con finalità artistiche o ludiche; esiste anche il corrispettivo femminile DRAG KING, la donna che si veste da uomo.

<sup>172</sup> Il Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali, (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM-5, APA, 2013), prevede la diagnosi di “Disforia di Genere” (Gender Dysphoria, G.D.) laddove: “la sofferenza che può accompagnare l'incongruenza tra il genere esperito o espresso da una persona, e il genere che le è stato assegnato” comporti una sofferenza clinicamente significativa o una compromissione a livello sociale, scolastico/lavorativo o in altre importanti aree di funzionamento dall'infanzia all'età adulta. Usualmente la disforia di genere in età evolutiva viene descritta come “Sviluppo Atipico dell'Identità di Genere” (A.G.I.O.) (Di Ceglie, 1998).

La Legge 14 aprile 1982, n. 164 “Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso”, consente alle persone con diagnosi di “Disforia di genere” di intraprendere, sotto il controllo medico e psicologico<sup>173</sup>, la procedura di **RETTIFICAZIONE ANAGRAFICA**, che prevede due fasi: la prima, introdotta con ricorso al Tribunale e definita con sentenza, è diretta ad accertare il diritto della persona ad ottenere **l'attribuzione di un sesso diverso**, con conseguente autorizzazione a sottoporsi al trattamento medico-chirurgico necessario allo scopo. La seconda fase, invece, che si conclude anch'essa con sentenza, previo accertamento della effettuazione del trattamento autorizzato, e tesa **all'attribuzione del sesso diverso** mediante ordine al competente ufficio di stato civile di procedere alla rettifica dei dati anagrafici. Tuttavia, esistono numerose sentenze di Tribunali (giurisprudenza “romana”) <sup>174</sup> che hanno autorizzato la rettificazione anagrafica del sesso e del nome senza la preventiva totale o parziale demolizione dei caratteri sessuali anatomici primari (intervento chirurgico demolitivo e ricostruttivo del sesso), ma con il rigoroso accertamento giudiziale del completamento del percorso individuale di transizione<sup>175</sup>, compiuto attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici<sup>176</sup> eseguiti dal richiedente incidenti sui caratteri sessuali secondari, attraverso un percorso ormonale (con estrogeni o testosterone), accompagnati eventualmente da accertamenti tecnici d'ufficio, volti ad attestare l’irreversibilità personale della scelta.

**OMOFOBIA** è definita come una paura e un'avversione irrazionale nei confronti dell'omosessualità e delle persone LGB basata sul pregiudizio.

**TRANSFOBIA** è definita come una paura irrazionale e un'avversione per la non conformità di genere delle persone transgender basata sul pregiudizio.

**L'OMOTRANSFOBIA** si manifesta nella sfera pubblica e privata sotto forme diverse, quali discorsi intrisi di odio e istigazioni alla discriminazione, dileggio, violenza verbale, psicologica e fisica, persecuzioni e omicidio, discriminazioni in violazione del principio di uguaglianza, limitazioni arbitrarie e irragionevoli dei

## 4.2 RIFERIMENTI NORMATIVI

L'ordinamento giuridico attuale prevede una specifica aggravante per i reati basati sull'orientamento sessuale o l'identità di genere della vittima, che è disciplinata dall'art. 604 – ter, co. 1: “Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità la pena è aumentata fino alla metà”.

### PARTICOLARE VULNERABILITÀ

I soggetti appartenenti alle categorie LGBT+ sono considerate **vittime in condizione di particolare vulnerabilità quando subiscono reati connessi a condotte specifiche definite dall'art. 90 quater c.p.p.**: “dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede, se il fatto risulta commesso con violenza alla persona (...), se si caratterizza per finalità di discriminazione”. Pertanto, un reato con il movente della discriminazione verso le categorie LGBT+.

<sup>173</sup> La fase di valutazione psicodiagnostica, solitamente della durata di 6 mesi o più, finalizzata a documentare la presenza di **Disforia di Genere** tramite i criteri diagnostici del DSM-V e secondo diversi punti di vista: endocrinologico, psichiatrico e psicologico. Al termine della psicodiagnosi, se viene accertata la presenza di Disforia di Genere vengono elaborate due relazioni, una psichiatrica e una psicologica, che sono poi consegnate ad un medico endocrinologo per permettere l'accesso alla terapia ormonale.

<sup>174</sup> Con sentenza depositata il 20.07.15 la Corte di Cassazione ha accolto l'orientamento della “giurisprudenza romana”. Ad identiche conclusioni è arrivata anche la Corte Costituzionale con sentenza n. 221 depositata il 5 novembre 2015.

<sup>175</sup> TRANSIZIONE: è l'arco temporale del processo di cambiamento attraverso il quale una persona passa dal genere/sesso di appartenenza alla nascita a quello desiderato. Il **percorso di transizione prevede 4 step**: percorso psicologico; terapia ormonale; iter legale in Tribunale; operazione chirurgica (eventuale). Il termine transessuale si declina al femminile “la transessuale” per indicare persone di sesso anatomico maschile hanno iniziato un percorso di transizione verso il sesso femmine (MtF – Male to Female), e al maschile “il transessuale” per indicare persone di sesso anatomico femminile hanno iniziato un percorso di transizione verso quello maschile (FtM – Female to Male). Linee Guida dell'ONIG - Osservatorio Nazionale sull'Identità di Genere.

<sup>176</sup> REAL LIFE TEST: è un periodo particolarmente delicato previsto dai protocolli medici quando la persona transgender ritenga di aver definitivamente compreso la propria identità sessuale e decida di sottoporsi all'intervento medico-chirurgico di riassegnazione sessuale. Consiste in un periodo in cui la persona vive in tutto e per tutto come se appartenesse all'altro sesso biologico.


Quando i soggetti c.d. vulnerabili subiscono la lesione di un diritto si determina, di fatto, una “**doppia vulnerabilità**” (una relativa alla condizione umana generale e l’altra alla condizione specifica definita dal reato subito) nonché una “**multipla vulnerabilità**”, nei casi in cui più tipologie di vulnerabilità insistono in capo allo stesso soggetto (pensiamo all’ipotesi di una donna transgender, disabile e appartenente ad una minoranza etnica).

#### 4.3 COME APPROCCIARE CORRETTAMENTE LE VITTIME VULNERABILI LGBT

Oltre a tutto ciò che è stato opportunamente illustrato nel Prontuario in merito all’ascolto di vittime vulnerabili (si rimanda al paragrafo 3 della parte Tecnico Operativa) appare opportuno fornire alcune indicazioni pratiche per approcciare al meglio con persone LGBT.

INVECE DI DIRE...	...MEGLIO DIRE
« <i>Ma lei ha un fidanzato o una fidanzata?</i> »	« <i>Mi può dire chi è il suo partner?</i> »
« <i>Ma lei è un transessuale... nel senso che si è operato o non ancora?</i> »	Se non è pertinente alle indagini, evitare domande intime dettate più da curiosità personali che da finalità investigative.
« <i>Ho un sacco di amici omosessuali: siete tutte persone molto sensibili, artisti, creativi e simpatici...</i> »	« <i>Comprendo il suo orientamento sessuale. Il reato che ha subito ha a che fare con questo?</i> » (Per entrare in empatia con una persona non c’è bisogno né di generalizzare né di ostentare familiarità o conoscenze personali. Basta solo ascoltare la vittima e quello che ci porta e se non si conosce qualcosa basta chiedere, sempre con l’intento di aumentare la conoscenza e non per giudicare).
« <i>Quindi mi vuole dire che lei ha subito una violenza sessuale da parte della sua compagna? Cioè siete una coppia lesbica giusto?</i> »	« <i>Capisco, mi sta dichiarando di aver subito una violenza sessuale da parte della sua compagna. Ho bisogno di farle alcune domande per capire meglio.</i> » (si rinvia all’ <b>Allegato Q</b> del prontuario)
« <i>Ma chi è il padre e chi la madre del bambino?</i> »	« <i>Chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore?</i> »
« <i>Non eri un uomo una volta? Perché non gli hai reagito e non gli hai dato uno schiaffo?</i> »	« <i>Mi sta dicendo che ha subito maltrattamenti fisici dal suo partner. Mi spiega meglio in cosa sono consistiti?</i> » (si rinvia all’ <b>Allegato Q</b> del prontuario)
« <i>Ti prendono in giro perché sei “così” però un po’ hanno ragione, se ti vesti in questo modo...</i> »	« <i>Mi può spiegare cosa intende per “prese in giro”?</i> » È probabile che siamo nell’ambito del bullismo omofobico e transfobico.
« <i>Dero perquisirla. Preferisce che lo faccia una donna o un uomo?</i> »	« <i>Dovremmo procedere alla sua perquisizione. La informo che la norma prevede che si debba procedere alla sua perquisizione in base ai dati presenti sul suo documento d’identità, nel rispetto della sua integrità morale e fisica (tuttavia è possibile valutare l’opportunità di andare incontro alle esigenze rappresentate dall’interessato anche avvalendosi di ausiliari di P.G.).</i>
« <i>Ma Come la devo chiamare? Mario? O Maria?</i> »	« <i>Come preferisce essere chiamata?</i> <i>Si rappresenta che (per es. Mario) preferisce essere chiamata (per es. Maria), pertanto, di qui in avanti nel presente verbale, verrà utilizzato questo nome per riferirsi alla p.o.».</i>

## 4.4 SERVIZI A TUTELA DELLE CATEGORIE LGBT+



Molti comuni italiani e ASL del territorio dispongono di servizi per LGBT+ con lo scopo di offrire buone prassi per il superamento delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere, per migliorare la qualità della vita e creare un clima sociale di rispetto e di confronto libero dai pregiudizi tesi a promuovere progetti, iniziative e attività formative rivolte alla scuola e al personale pubblico.

### GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO L'OMOFOBIA

Il 26 aprile 2007, il Parlamento europeo riunito a Strasburgo ha istituito ufficialmente il **17 maggio la Giornata internazionale contro l'omofobia**, estesa poi nel 2009 anche alla transfobia.

### PRIDE

Per celebrare e incentivare la parità dei diritti di genere e l'amore in ogni forma, senza discriminazioni, nel mese di giugno viene celebrato l'orgoglio LGBTQIA+. L'associazione tra il mese di giugno e la celebrazione dell'orgoglio LGBT (c.d. Pride) risale alla notte tra il 27 e il 28 giugno del 1969 durante la quale si verificarono una serie di violenti scontri tra persone transgender ed omosessuali e la polizia di New York noti come "moti di Stonewall". In quell'occasione la comunità gay si riversò in strada senza più nascondere il proprio orientamento sessuale.

## SCHEMA ORIENTATIVA 5 – LE MINORANZE ETNICHE E RELIGIOSE

### 5.1 DEFINIZIONI E CARATTERISTICHE

#### **MINORANZE ETNICHE**

vivere in un paese diverso da quello di origine, con una cultura, una religione ed una lingua differenti dalla propria, comporta una ridefinizione dei ruoli e degli equilibri familiari in un’ottica di integrazione sociale che di fatto possono incidere in maniera significativa sugli individui.

In Italia tra le principali minoranze etniche troviamo:<sup>177</sup>

- Romania
- Marocco
- Albania
- Cina
- Ucraina
- India
- Bangladesh
- Filippine
- Egitto
- Pakistan
- Nigeria
- Moldova
- Senegal
- Sri Lanka (ex Ceylon)
- Tunisia
- Perù
- Polonia
- Ecuador
- Macedonia, ex Repubblica Jugoslava
- Bulgaria

#### **PARTICOLARE VULNERABILITÀ**

I soggetti appartenenti alle categorie delle **minoranze etniche** sono considerate vittime in condizione di particolare vulnerabilità, tra l’altro, qualora subiscano reati connessi a condotte specifiche definite dall’art. 90 quater c.p.p., “... Per la valutazione della condizione si tiene conto se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall’autore del reato”.

#### **REATI CULTURALMENTE ORIENTATI**

Comportamento posto in essere da un soggetto appartenente ad un gruppo culturale di minoranza, che è considerato reato dall’ordinamento giuridico del gruppo culturale di maggioranza. Questo stesso comportamento, tuttavia, all’interno del gruppo culturale del soggetto agente è condonato, o accettato, e ritenuto come un comportamento normale o addirittura incoraggiato o, in casi estremi, finanche imposto. Molti dei reati culturalmente orientati avvengono ai danni delle donne motivo per cui si parla di violenza di genere.

<sup>177</sup> [https://cesnur.com/dimensioni-del-pluralismo-religioso-in-italia. Minoranze religiose fra i cittadini italiani \(stima CESNUR 2022\).](https://cesnur.com/dimensioni-del-pluralismo-religioso-in-italia. Minoranze religiose fra i cittadini italiani (stima CESNUR 2022).)

### **MINORANZE RELIGIOSE**

Per minoranza religiosa si intende un gruppo di credenti che, per vari motivi storici e sociali, si trova ad essere numericamente in minoranza e/o isolato in un territorio in cui la maggioranza della popolazione professa una diversa credenza religiosa.



**In Italia il 4,2% dei cittadini appartiene a minoranze religiose.<sup>178</sup>**

Tra le principali troviamo:

- Ebrei
- Cattolici “di frangia” e dissidenti
- Ortodossi
- Protestanti
- Testimoni di Geova
- Mormoni e assimilati
- Altri gruppi di origine cristiana
- Musulmani
- Ba Bahá’í e altri gruppi di matrice islamica
- Induisti e neo-induisti
- Buddhisti
- Gruppi di Osho e derivati
- Sikh, radhasoami e derivazioni
- Altri gruppi di origine orientale
- Nuove religioni giapponesi
- Area esoterica e della “antica sapienza”
- Movimenti del potenziale umano
- Movimenti organizzati *New Age* e *Next Age*



### **PARTICOLARE VULNERABILITÀ**

I soggetti appartenenti alle categorie delle **minoranze religiose** sono considerate vittime in condizione di particolare vulnerabilità, tra l’altro, qualora subiscano reati connessi a condotte specifiche definite dall’art. 90 quater c.p.p., “... Per la valutazione della condizione si tiene conto se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall’autore del reato”.

Quando i soggetti c.d. *vulnerabili* subiscono la lesione di un diritto si determina, di fatto, una “**doppia vulnerabilità**” (una relativa alla condizione umana generale e l’altra alla condizione specifica definita dal reato subito) nonché una “**multiplice vulnerabilità**”, nei casi in cui più tipologie di vulnerabilità insistono in capo allo stesso soggetto (pensiamo all’ipotesi di una donna disabile appartenente ad una minoranza etnica o ad una minore appartenente ad una minoranza etnica).

<sup>178</sup> [https://cesnur.com/dimensioni-del-pluralismo-religioso-in-italia. Minoranze religiose fra i cittadini italiani \(stima CESNUR 2022\).](https://cesnur.com/dimensioni-del-pluralismo-religioso-in-italia. Minoranze religiose fra i cittadini italiani (stima CESNUR 2022).)

## 5.2 RIFERIMENTI NORMATIVI DELLE MINORANZE ETNICHE E RELIGIOSE

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI REATI CULTURALMENTE ORIENTATI	
<b>Legge Reale (L. 654/75) – Mancino (L.205/93)</b>	<b>Art. 604 bis</b> “Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa”; <b>Art. 604 ter</b> “Circostanza aggravante”: per i reati aggravati dalla finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso <b>si procede in ogni caso d'ufficio</b> .
<b>Legge 228/2003</b>	<b>Art. 600 c.p.</b> “Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù”
<b>Legge n. 7/2006</b>	<b>Art. 583 bis c.p.</b> “Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili”
<b>Legge n. 94/2009</b>	<b>Art. 600 octies c.p.</b> “Impiego di minori nell'accattonaggio”
<b>Legge 108/2010</b>	<b>Ratifica Convenzione di Varsavia sulla Tratta di Esseri Umani</b>
<b>Legge 69/2019</b>	<b>Art. 558 bis c.p.</b> “Costrizione o induzione al matrimonio”

### LA SCHIAVITÙ MODERNA

#### La tratta di esseri umani

Legge 2 luglio 2010, n. 108

Schiavitù per debito, schiavitù sessuale, lavoro forzato, accattonaggio.

#### SMUGGLING

Indica il procurare, al fine di ricavare direttamente o indirettamente un vantaggio finanziario o materiale, l'ingresso illegale di una persona in uno Stato parte della Convenzione di cui la persona non è cittadina o residente permanente.

#### TRAFFICKING

Il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'ospitalità o il raccogliere persone tramite l'impiego o la minaccia dell'impiego della forza o di altre forme di coercizione, rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di posizioni di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di danaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona.

Nel codice penale tali condotte sono disciplinate dall'art. 600 c.p. “Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù” introdotto dalla **legge 11-8-2003 n. 228** e dall'art. 600-octies c.p. “impiego di minori nell'accattonaggio” che con la **legge n. 94/2009** ha elevato al rango di fattispecie delittuosa **l'impiego di minori nell'accattonaggio**.

### PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI PER LE MINORANZE RELIGIOSE

<b>Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea</b>	<b>Art. 10</b> riconosce a tutti il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di <b>religione</b> . Tale diritto comprende la libertà di professare o anche di cambiare religione o credo, nel culto, nell'insegnamento, nella pratica e nell'osservanza. Ogni individuo ha il diritto di esercitare la propria fede, da solo o in una comunità insieme agli altri, in pubblico o in privato.
<b>Costituzione Italiana</b>	<b>Art. 3</b> “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di <b>religione</b> , di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”.
<b>Costituzione Italiana</b>	<b>Art. 8</b> “Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge” enuncia il principio del pluralismo religioso. Afferma l'uguaglianza e la libertà delle varie confessioni religiose.
<b>Legge Reale (L. 654/75) – Mancino (L.205/93)</b>	<b>Art. 604 bis</b> “Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa”; <b>Art. 604 ter</b> “Circostanza aggravante”: per i reati aggravati dalla finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso si procede in ogni caso d'ufficio.

### 5.3 COME APPROCCIARE CORRETTAMENTE LE VITTIME VULNERABILI APPARTENENTI A MINORANZE ETNICHE E RELIGIOSE

Oltre a tutto ciò che è stato opportunamente illustrato nel Prontuario in merito all'approccio della vittima particolarmente vulnerabile (paragrafo 3 della Parte Tecnico-Operativa) appare opportuno fornire alcune indicazioni pratiche nelle varie fasi che precedono e che costituiscono il colloquio, anche in considerazione delle Linee Guida previste dalle procedure di Referral.<sup>179</sup>

<b>Premesse per il colloquio</b>	In particolare le donne appartenenti ad una minoranza etnica e religiosa possono essere vittime di molteplici reati, tra cui il reato di tratta di esseri umani, sfruttamento della prostituzione e maltrattamenti in famiglia. È quindi sempre utile verificare se la persona sia venuta accompagnata da qualcuno e, se possibile, osservare l' <b>atteggiamento</b> che mostra rispetto all' <b>accompagnatore</b> . Ascoltare la vittima senza la presenza di eventuali accompagnatori.
<b>Comunicazione verbale e interprete</b>	<b>Accertarsi che la persona comprenda e parli la lingua italiana.</b> In caso contrario farsi coadiuvare da un <b>interprete/mediatore culturale</b> . È importante che gli interpreti che assistono a colloqui con potenziali vittime di tratta non siano parenti, amici o conoscenti delle p.o.. Qualora capisca e/o parli la lingua italiana, utilizzare un linguaggio appropriato all'età e al livello di istruzione dell'interlocutore.
<b>Comunicazione non verbale</b>	Occorre tener presente che la comunicazione non verbale (la mimica, i gesti, la postura) è culturalmente orientata, pertanto una persona appartenente ad un'altra cultura diversa potrebbe non dare lo stesso significato che la nostra cultura attribuisce a gesti e posture. Bisogna inoltre considerare che nell'interazione tra persone di sessi diversi influiscono anche gli usi e le consuetudini della cultura e religione d'origine. A titolo esemplificativo si cita lo <b>sguardo</b> : in occidente <b>guardare l'interlocutore negli occhi</b> è in genere ritenuto un segno di franchezza, ma in molte culture, anche in virtù dei dettami religiosi, ad esempio in estremo Oriente e nei paesi arabi, il fissare un uomo dritto negli occhi può comunicare <b>una sfida</b> , mentre se si fissa una donna si comunica una proposta erotica.
<b>Tenere in considerazione la cultura e la religione</b>	Nell'approcciare ad una vittima appartenente ad un'altra cultura e che professa una religione diversa è buona norma sospendere giudizi personali ed evitare considerazioni inopportune. Le credenze religiose possono condizionare intrinsecamente i pensieri ed i comportamenti delle persone che le professano (per esempio nelle culture musulmane il corano non rappresenta solo una dottrina religiosa, ma anche la legge dello stato delinea ciò che è giusto e ciò che è sbagliato; le donne nigeriane trafficate credono nei riti <i>jijìù</i> <sup>180</sup> e ciò può indurre in sentimenti di paura e comportamenti reticenti a collaborare). È quindi utile informarsi sugli usi e costumi religiosi e nel dubbio chiedere alla p.o. informazioni sempre con domande neutre e non giudicanti.
<b>Evitare di fare paragoni con altre vittime</b>	Nel caso in cui la persona sia <b>sopravvissuta a traumi importanti</b> , potrebbe aver difficoltà a ricostruire i fatti in modo preciso e cronologicamente ordinato. L'intervistatore deve inoltre tener conto del fatto che la persona che ha subito traumi derivanti da un vissuto particolarmente drammatico potrebbe riferire di vicende che l'hanno vista coinvolta <b>senza partecipazione emotiva</b> .
<b>Modalità di approccio</b>	Tener presente che la persona potrebbe <b>non avere consapevolezza della propria condizione di vittima</b> in quanto ciò che le sta accadendo non costituisce un evento reato nel paese di origine. Si pensi ad esempio a quelle culture nelle quali la violenza è riconosciuta ed accettata nelle relazioni di coppia. Nel caso di mancanza di collaborazione da parte delle vittime, l'operatore deve comunque avere <b>atteggiamenti inclusivi</b> , anche a fronte di eventuali comportamenti oppositivi o provocatori da parte della vittima, che per l'operatore possono essere fonte di frustrazione.

<sup>179</sup> Linee Guida per le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale: l'identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral.

<sup>180</sup> Rituale svolto da un *sacerdote jijìù* che consiste nel realizzare tagli ed ustioni sulla pelle della vittima successivamente ricoperti di cenere, nonché nel raccogliere e conservare capelli, peli, unghie e indumenti intimi della stessa. La finalità del rito è quella di obbligare le donne ad onorare il debito e a non tradire i loro sfruttatori, altrimenti andranno incontro a pazzia o morte.

## 5.4 SERVIZI SUL TERRITORIO

